



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

## **Bando-tipo n. 1/2017**

### **Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>DISCIPLINARE DI GARA .....</b>	<b>5</b>
1. PREMESSE .....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara .....	5
2.2 Chiarimenti .....	6
2.3 Comunicazioni .....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	9
4.1 Durata .....	9
4.2 Opzioni e rinnovi.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	11
6. REQUISITI GENERALI .....	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1 Requisiti di idoneità .....	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	15
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	19
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	21
8. AVVALIMENTO .....	21
9. SUBAPPALTO. ....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO .....	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	29
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	30
15.1 Domanda di partecipazione .....	30
15.2 Documento di gara unico europeo.....	31
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	37
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	38
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	38
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	39
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	40
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	41
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	41
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	44
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	45
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	47
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

## AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare.

Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

**Il presente Bando-tipo acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 213 comma 17-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

### INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ...."]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni...»

#### A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: *[o in alternativa]* o *[oppure]*. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.

Ad esempio:

«fatturato globale minimo annuo .....

*[o in alternativa]*

fatturato globale medio annuo.....»

#### B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali *[Facoltativo]*, *[Se richiesto...]*, *[In caso di ...]* etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.

Ad esempio:

«*[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]* La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»

### C. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa.

### D. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione N.B.: ..... sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

*«[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».*

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ... *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]*

#### 1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. .... del ....., questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio /fornitura di .....*[indicare l'oggetto dell'appalto]*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è .....*[codice NUTS.....]*

CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

#### ***[In caso di suddivisione in lotti]***

lotto 1 CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG..... CUI ..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è .....*[indicare nome e cognome]*.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ..... *[indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto]*;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) *[ove obbligatorio]* DUVRI;
- 5) *[ove presente]* Patto di integrità/protocollo di legalità ..... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del....., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]*;
- 6) ..... *[indicare eventuali altri allegati]*.

***[In caso siano definiti, con apposito d.m., criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto]*** Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al ..... *[specificare il d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare]*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www> .....*[indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]*.

**[Facoltativo]** La documentazione di gara è disponibile anche ..... [indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ..... nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ..... alle ore ....., previo appuntamento telefonico al numero ..... entro il ..... (data del termine per la presa visione). Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ..... [posta elettronica/PEC], almeno ..... [indicare il numero dei giorni es. 10] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni [ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con "quattro giorni"] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www. ....> ..... [indicare l'indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti].

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

*N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.*

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ..... [indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante] e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: .....[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
<b>Importo totale a base di gara</b>				

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con ..... [descrivere le fonti di finanziamento].

**[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture]** Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"] comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ..... calcolati sulla base dei seguenti elementi ..... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].

N.B.: in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.

**[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento]** L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per..... [inserire i beni o servizi], rilevazione anno ..... [inserire ultimo anno di rilevazione] pubblicati dall'ANAC. nella delibera n. ... del ... in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

**[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a \*\*\*]**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti**

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

*[Ripetere per ogni lotto]*

**Lotto n.....***[indicare il numero di lotto]* **CIG .....**

**Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P <i>(principale)</i> S <i>(secondaria)</i>	Importo
1				
2				
3				
<b>Importo totale a base di gara</b>				

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con ..... *[descrivere le fonti di finanziamento]*.

***[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture]*** Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € ..... calcolati sulla base dei seguenti elementi ..... *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]*.

N.B.: *in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale.*

***[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento]***

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per ..... *[inserire]*

i beni o servizi], rilevazione anno ..... [inserire ultimo anno di rilevazione] pubblicati dall'ANAC con delibera n. ... del ... in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

\*\*\*

**[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti]** Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di .... lotti [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare], ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per .....[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione].

**[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti]** Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. .... lotti [inserire numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati sulla base del criterio ..... [ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].

**[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente]** La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn..... [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ..... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa].

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

**[In caso di appalto di servizi]** La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di .....[indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di .....[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

**[In caso di appalto di forniture]** La fornitura è effettuata.....[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto, etc.], decorrenti dalla data di .....[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

**[Facoltativo: rinnovo del contratto]** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a .....[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], per un importo di € ....., al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno ..... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi]** La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati ..... [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento], per una durata pari a ..... [indicare il periodo] per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ..... al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà].

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice]** Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi :..... [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[Facoltativo: opzione di proroga tecnica]** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

**[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative]** Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €..... al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"*] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [*in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"*]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

**[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3]** I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

***[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti]*** I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di.....*[inserire la forma giuridica specifica]*.

***[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti]*** I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: .... *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

**[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione]** Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

**[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]** La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

*N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.*

*In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.*

*I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) [se previsto dalla normativa vigente] Iscrizione a ...***[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) **[Facoltativo] Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n..... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di €.....IVA esclusa; tale requisito è richiesto .....

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

### **[o in alternativa al fatturato minimo annuo]**

**Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. .... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €.....IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto .....

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ..... *[la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova].*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) **[Facoltativo] Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n..... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € ..... IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice].*

*[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]*

### **[o in alternativa al fatturato specifico annuo]**

**Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. .... *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €..... IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto ..... [indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante [la stazione appaltante indica i mezzi di prova]:

- .....
- .....

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.

e) [**Facoltativo**] **Rispetto**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ..... [indicare da uno a max due esercizi di riferimento].

[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]

- .....
- .....

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante [la stazione appaltante, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del requisito]:

- .....
- .....

f) [**Facoltativo**] **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** ..... per un massimale non inferiore a n. ....volte l'importo a base di gara [stabilire la quantificazione del massimale assicurativo].

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) [**Facoltativo**] **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio [la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]:

- [**in caso di servizio/fornitura "di punta"**] un servizio/fornitura analogo a ..... [indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ..... [In caso di richiesta di più di un servizio/fornitura di punta ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura].

- **[in caso di elenco di servizi/forniture analoghi]** servizi/forniture analoghi a .....[*indicare il tipo di servizi/forniture analoghi che si richiedono*] di importo complessivo minimo pari a € .....[*In caso di richiesta di più di un elenco di servizi/forniture ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura*].

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*];
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*].

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*]
- ..... [*indicare altri eventuali mezzi di prova*]

N.B.: ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

**h) [Facoltativo] Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche.....[*la stazione appaltante indica le qualifiche richieste*] per un numero di unità minime pari a n....

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [*la stazione appaltante specifica i documenti richiesti*].

**i) [Facoltativo: in caso di richiesta di certificazione del sistema di gestione] Possesso** di una **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione** .....[*indicare l'oggetto della valutazione, ad esempio "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"*] alla/e norma/e ..... [*indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: ISO 27001*] nel settore/ambito ..... [*LAF o altra classificazione applicabile, ad.es: LAF 33*], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: .....[*indicare il campo di applicazione/ scopo del certificato, ad es.: "sviluppo software e gestione banche dati"*].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma/e ..... [*indicare le norme/standard internazionali di riferimento sopra menzionate*].

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [*ove necessario aggiornare il riferimento*] per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

*N.B.: nel caso in cui la stazione appaltante richieda altre valutazioni di conformità (certificazione del personale, verifica e convalida, ispezione, prova, taratura etc.) adegua la suddetta clausola a quanto prescritto.*

- j) **[Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità]** Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 [ove necessario aggiornare il riferimento] nel settore ..... [indicare l'opportuno settore/ambito, ad es.: "nel settore LAF 30" o altra classificazione applicabile], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: .....[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "servizio di ristorazione"].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 [ove necessario aggiornare il riferimento].

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento] per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- k) **[Facoltativo: per gli appalti di servizi in cui si richiede la certificazione delle misure di gestione ambientale]** Possesso di **valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla/e norma/e ..... [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015] nel settore ..... [indicare il pertinente settore LAF o altra classificazione applicabile] idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: .....[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" etc.].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- l) **[Facoltativo]** Possesso dei seguenti **sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento** durante l'esecuzione dell'appalto ..... [descrivere dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per es. misure per la gestione delle scorte di magazzino].

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

m) **[Facoltativo: in caso di prodotti o servizi di natura complessa o che, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare]** Superamento con esito positivo di verifiche (da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, di un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito) sulle **capacità di produzione** (del fornitore) e/o sulla **capacità tecnica** (del prestatore di servizi) e [se necessario] sugli **strumenti di studio e di ricerca** di cui dispone il concorrente, nonché sulle **misure adottate per garantire la qualità**.

n) **[Facoltativo]** Possesso dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) ..... [indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità].

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

o) **[Facoltativo]** **Organico medio annuo** non inferiore alle seguenti unità di personale ..... [descrivere la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per ognuna] nonché alle seguenti **unità di dirigenti** ..... [indicazione esatta del numero] avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio.

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

p) **[Facoltativo]** **Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento** secondo le caratteristiche minime di seguito indicate ..... [descrivere le caratteristiche richieste]

La comprova del requisito è fornita mediante ..... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

q) **[Facoltativo per gli appalti di forniture]** **Presentazione di campioni**

Il concorrente deve consegnare ...[indicare modalità di consegna e ritiro, nonché ogni altro elemento necessario ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi /descrizioni /fotografie dei beni da fornire: es. presso ufficio .....- via ..... n. .., entro il ..... i campioni come descritti nel paragrafo n. .... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione "gara per la fornitura....." ed un numero progressivo da 1 a .....].

r) **[Facoltativo: in caso di valutazione di conformità del prodotto/servizio]** Possesso di una **valutazione di conformità del prodotto/servizio** ..... [specificare la tipologia] alla/e norma/e ..... [indicare le norme/standard internazionali di riferimento] nel settore

..... [LAF o altra classificazione applicabile], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività .....[indicare il campo di applicazione/ scopo del certificato].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

**a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**[Se richiesti altri requisiti di idoneità]** Il requisito relativo all'iscrizione ..... [indicare tipologia di iscrizione richiesta] **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da .....[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

**[Se richiesto requisito di fatturato globale]** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

***[o in alternativa]***

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ..... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

***[Se richiesto requisito di fatturato specifico]*** Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

***[o in alternativa]***

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: ..... *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura minima richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

***[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività]*** Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto **7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto da.....*[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*.

***[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa]*** Il requisito relativo alla copertura assicurativa ..... di cui al punto **7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto da..... *[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*.

***[Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi]***

***[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto nella prestazione principale]*** Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

*[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, ferma restando la sua non frazionabilità].*

***[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale]***

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

*[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi/forniture anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo restando che*

nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].

**[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. da h) a r)]** I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. ....[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti] sono posseduti da: ..... [la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**[Se richiesti altri requisiti di idoneità]** Il requisito relativo all'iscrizione ..... [indicare tipologia di iscrizione richiesta] **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da .....[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

**[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3]** I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

**[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al punto 7.3 lett. n) o esperienze professionali pertinenti]** Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. n) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

**[Facoltativo]** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: ..... *[indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici]*.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

**[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione]** Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a .....[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € ....., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

*N.B.: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.*

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso .....[*la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
  - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
  - 4) avere validità per ... giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- [Facoltativo: 7), 8), 9)]**
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
  - 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

*N.B.: tale punto deve essere riportato dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui si preveda di richiedere il sopralluogo.*

Il sopralluogo su .....[*indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture*] è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... [*indicare i giorni*].

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a ... [*indicare indirizzo mail/PEC*] e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ..... del giorno .....

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ..... giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

**[In caso di lotto unico]** I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ..... secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ....del .....[*es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

**[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti]** I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ....del .....[ *es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera*] pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”*], ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l’offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano .... [*specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ..... alle ore ..... presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in ...*].

Il plico deve pervenire **entro le ore ..... del giorno ....., esclusivamente all’indirizzo .....**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

**CIG ..... procedura aperta per .....**

**Scadenza offerte:.....Non aprire**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**[Facoltativo]** Le dichiarazioni .....[specificare quali] potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www. ....>[indicare indirizzo completo delle pagine relative].

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

**[Facoltativo]** Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

**[Facoltativo]** È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione ..... [la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.].

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per .....[*indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni*] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [*ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: “preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....”*] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possiede un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su.....*[indicare dove reperire il DGUE]* secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

*[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]* Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. ***[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]*** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ..... reperibile a ..... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. ***[in caso di particolari condizioni di esecuzione]*** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. ***[facoltativo]*** si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
9. ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]*** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

..... **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di .....

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. *[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]* dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
21. *[In caso di presentazione di campioni]* il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3, lett. q).

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) .... *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti]*.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: ..... *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato]*.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

**[Facoltativo: per gli appalti di servizi o di forniture che comportano anche servizi]** L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

**[Facoltativo]** È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: ..... *[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: .....*[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]*.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello..... [riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante] allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ..... [indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi], al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

c) [ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

d) **[Facoltativo]** ..... [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell’offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell’appalto, aggiungere il periodo che segue: ... “o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare”].

N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	.....[indicare punteggio]
Offerta economica	.....[indicare punteggio max 30]
TOTALE	<b>100</b>

## 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

### ***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	..... [indicare criterio]	....	1.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			1.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
2	..... [indicare criterio]	....	2.1	..... [indicare sub-criterio]	....		....
			2.2	..... [indicare sub-criterio]	....		....
	Totale	....			....		....

*[La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all'art. 34 del Codice, o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri.*

*Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all'articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.*

*In caso di varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 lett.b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]*

N.B.: i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere specifici e puntuali ed indicare gli elementi che verranno presi in considerazione per la valutazione dell'offerta tecnica, precisando i parametri in base ai quali un'offerta verrà ritenuta migliore di un'altra (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Ad esempio:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Qualità delle risorse hardware e software impiegate per la gestione del servizio		1.1	efficienza degli strumenti proposti per velocizzare la risoluzione dei malfunzionamenti			
			1.2	facilità di utilizzo dell'interfaccia			
			1.3	riduzione del tempo di presa in carico delle attività dell'appaltatore uscente. Sono attribuiti 5 punti (on/off) se viene garantito un periodo massimo di 30 giorni solari per la presa in carico del servizio			
2	Piano dei trasporti della fornitura pasti		2.1	adeguatezza del numero proposto di mezzi impiegati per il trasporto della fornitura pasti			
			2.2	efficienza del sistema di consegna pasti proposto			
	TOTALE						

**[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico]** Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a ..... [indicare la/le soglie di punteggio] per ..... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: .....", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

**[In caso di criteri qualitativi]** A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo .... [indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].

N.B.: Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (ad es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

**[In caso di criteri quantitativi]** A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del

metodo .... [indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV - ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.].

**[In caso di criteri tabellari]** Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:

**Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente  $i$ -esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

**[o in alternativa]**

**Formula “bilineare”**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente  $i$ -esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X$  = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]

$A_{\text{max}}$  = valore del ribasso più conveniente

**[o in alternativa]**

**Formula “.....”** [Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo

il seguente metodo:.....[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].

**[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1]** Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

**[In caso di criteri con punteggi tabellari]** Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

**[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]**

Il punteggio è dato.....[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione].

**[Facoltativo: I riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**[Facoltativo: II riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ....., alle ore ..... presso ... [indicare l'indirizzo] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ..... [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno .....[indicare il numero] giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo .....  
[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.] almeno .....[indicare il numero]  
giorni prima della data fissata.

Il ..... [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016] procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il .....[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: ..... [indicare le relative modalità].

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B.: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

*N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.*

*Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpr. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.*

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.....[min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il.....[RUP/*seggio di gara/apposito ufficio-servizio*] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

**[Facoltativo: in caso riparametrazione]** La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

**[Facoltativo: in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1]** La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al.....[RUP/*seggio di gara/apposito ufficio-servizio*] che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [*già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione*] attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.*].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul .....[*scegliere tra prezzo o offerta tecnica*].

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al.....[RUP/*seggio di gara/apposito ufficio-servizio*] - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

**[Facoltativo]** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

***[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012]*** Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

*N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.*

Il contratto sarà stipulato..... [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ..... La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

**[Clausola non obbligatoria per forniture e servizi aventi natura intellettuale o in mancanza di operatore uscente]** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**[Facoltativo]** A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel .....[indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.].

**[Facoltativo]** Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

**[Facoltativo: qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richieste particolari condizioni]** Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesto.....[specificare la condizione particolare di esecuzione richiesta], la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice]** Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ..... [indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codice]** Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con .....n.....del.....[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria].

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Bando-tipo n. 1/2017**

**Nota illustrativa**

**Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

## Sommario

Premessa.....	3
1. Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali.....	4
2. La tassatività delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio .....	5
3. Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione.....	7
4. Le premesse al Disciplinare- tipo (art. 1 Disciplinare).....	9
5. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare).....	9
6. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare).....	10
7. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi (art. 4 Disciplinare).....	13
8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare) .....	14
9. Requisiti generali (art. 6 Disciplinare).....	15
10. Requisiti speciali e mezzi di prova (art. 7 Disciplinare).....	16
11. Avvalimento (art. 8 Disciplinare) .....	20
12. Subappalto (art. 9 Disciplinare) .....	21
13. Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare).....	23
14. Sopralluogo (art. 11 Disciplinare).....	25
15. Pagamento in favore dell'Autorità (art. 12 Disciplinare) .....	26
16. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara (art. 13 Disciplinare) .....	26
17. Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare).....	28
18. Contenuto della busta B – Offerta tecnica (art. 16 Disciplinare) .....	31
19. Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare) .....	32
20. Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare).....	32
21. Operazioni di gara e nomina della commissione giudicatrice (artt. 19, 20 e 21 Disciplinare)...	36
22. Individuazione dell'anomalia e verifica di congruità delle offerte: procedimento ed esclusione dell'offerta anomala (art. 22 Disciplinare).....	37
23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare) .....	39
24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione (art. 24 Disciplinare) .....	40
25. Definizione delle controversie (art. 25 Disciplinare).....	42
26. Trattamento dei dati personali (art. 26 Disciplinare).....	42

## **Premessa**

Il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito, Codice) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” (*ibidem*).

L’Autorità ha avviato un’attività di aggiornamento dei Bandi tipo già predisposti, e successivamente sospesi prima della pubblicazione a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice approvato ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (in seguito, Decreto correttivo o correttivo), che ha segnato il primo e, finora, unico intervento correttivo previsto fin dalla legge di delega.

Il presente lavoro – alla luce del nuovo Codice – adotta il Bando tipo generale servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213). Si tratta, invero, dello schema di Disciplinare di gara, che presenta aspetti di complessità maggiore rispetto al mero Bando di gara e, dunque, esigenze di orientamento e standardizzazione più avvertite dalle stazioni appaltanti. Il lavoro di redazione dello schema di Disciplinare avviene, infatti, all’esito della considerazione degli orientamenti più consolidati e aggiornati dell’opera interpretativa dell’ANAC e del Consiglio di Stato, nonché dello scambio di informazioni e delle migliori pratiche constatate presso le amministrazioni aggiudicatrici<sup>1</sup>.

Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, Codice. Tale scelta si impone per evidenti ragioni di

---

<sup>1</sup> La predisposizione del lavoro ha comportato la necessità di aggiornare aspetti, meramente formali, del precedente disciplinare tipo adottato dall’Anac e, soprattutto, ha richiesto l’adeguamento sostanziale ai nuovi istituti giuridici e alle loro interrelazioni (es. subappalto, responsabile unico del procedimento, criteri di aggiudicazione, soccorso istruttorio, compiti e funzioni della commissione giudicatrice, nuove modalità di verifica delle buste, etc.); nel rispetto del divieto di *gold plating*, non è stata trascurata, infine, l’attenzione ai principi e istituti più recenti in tema di trasparenza, prevenzione della corruzione e semplificazione.

Nella esatta definizione della disciplina afferente ad alcuni istituti, particolare attenzione è stata riservata alla sopravvenuta abrogazione del Regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e alla nuova disciplina introdotta con la modalità delle Linee guida. In tal senso, è stato dato rilievo alle Linee guida approvate, tra cui – in particolare – le Linee guida n. 2 del 2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, le Linee guida n. 3 del 2016 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento di appalti e concessioni” e le Linee guida n. 5 del 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, avendo cura di segnalare – ove possibile – le parti in corso o in previsione di aggiornamento. Analoga attenzione è stata dedicata alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il Parere reso dall’Adunanza della Commissione speciale sullo schema di codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855), nonché al parere sul Decreto correttivo del codice (Cons. St., comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782) e a tutti i pareri, resi in ordine alle singole Linee guida adottate dall’Anac.

semplificazione, di ricorrenza tipologica e per rispondere a esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti. Il criterio prescelto appare, invero, di particolare significato anche per il legislatore comunitario al fine di contemperare i fattori qualitativi accanto agli aspetti meramente economici (*cf.* artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE).

Nel caso in cui la Stazione appaltante voglia prevedere un Bando che prevede l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura in cui sia compatibile. Il Disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara. Il modello è obbligatorio per le amministrazioni aggiudicatrici che operano nei settori speciali quando affidano servizi e forniture non connesse con le attività di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice, in quanto la disciplina di riferimento, in tal caso, resta quella dedicata dal Codice ai settori ordinari.

SI evidenzia infine che il Disciplinare non si applica alle procedure per l'affidamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 142 co. 5 bis del Codice.

### ***1. Il bando-tipo per i contratti di servizi e forniture: aspetti generali***

Le norme del Disciplinare-tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti appositamente indicate come "*facoltative*", per le quali è espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa. Il modello proposto applica infatti disposizioni che – secondo la normativa vigente – devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara, le quali rappresentano il contenuto necessario del disciplinare - tipo, ai sensi dell'art. 71 del Codice e del relativo Allegato XII. Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice).

Le prescrizioni indicate nel Disciplinare come facoltative e/o alterative corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa: in questo caso, la scelta effettuata dalla stazione appaltante tra le diverse soluzioni consentite non costituisce una deroga al modello e quindi non richiede specifica motivazione. Resta fermo che, una volta che la stazione appaltante abbia optato per una soluzione, tali prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l'amministrazione sarà tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi senza possibilità di discostarsene, pena la violazione del principio di certezza e imparzialità dell'azione amministrativa e della *par condicio* dei concorrenti.

Il modello contiene gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara ed è tendenzialmente esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. Si evidenzia, tuttavia, che per aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice. In particolare, per le gare telematiche si suggerisce l'adozione da parte delle stazioni appaltanti di appositi regolamenti interni di disciplina che possono essere richiamati nel bando. L'opzione di porre in essere una gara telematica costituisce, di per sé, idonea motivazione a consentire una deroga al disciplinare, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente. Similmente, in attesa

dell'approvazione di specifici bandi per tipologia di gara, opportune integrazioni dovranno essere apportate per l'affidamento di contratti in taluni settori come quello dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura per il quale il Codice e le Linee guida n. 1 del 2016 e s.m.i. contengono norme specifiche in relazione ai requisiti di partecipazione. Per le procedure indette dalle centrali di committenza il modello predisposto potrà essere utilizzato nei limiti di compatibilità con le specificità dell'oggetto delle diverse tipologie di appalto.

Si precisa, ancora, che nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare- tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga. L'Autorità integrerà il bando-tipo per tener conto di dette modifiche, con annotazioni e aggiornamenti inseriti nel proprio sito web nella pagina relativa al bando-tipo.

Come ogni atto di regolazione, il Disciplinare - tipo sarà sottoposto a verifica di impatto che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si invitano, in ogni caso, le stazioni appaltanti e gli operatori economici a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell'utilizzo del bando-tipo inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo mail: [vir@anticorruzione.it](mailto:vir@anticorruzione.it). L'Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l'aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

La presente Nota illustrativa accompagna il Disciplinare seguendo l'ordine dell'articolato. Nondimeno, sono rassegnati con separata evidenza i temi del soccorso istruttorio, da un lato, e le disposizioni a tutela della legalità e prevenzione della corruzione, dall'altro. Di tali elementi, contenuti in disposizioni plurime del Codice, si dà conto nei paragrafi che seguono.

## ***2. La tassatività delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio***

Il Disciplinare contempla precise e tassative cause di esclusione sulla base di quanto previsto dal Codice e dalle leggi vigenti, anche in considerazione dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta nel tempo, ed evidenzia le stesse utilizzando l'espressa formula "*a pena di esclusione*". L'inserimento nel Disciplinare di gara di ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e dalle leggi vigenti è sanzionato dal Codice con la nullità della clausola stessa, senza che sia inficiato l'intero atto (art. 83, comma 8, ult. per.). La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che "*I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle*". Le Stazioni appaltanti, pertanto, avranno cura di non incorrere nella previsione di cause nulle. Rispetto al quadro normativo previgente, sono rinvenibili nell'articolo 83, comma 8 del nuovo Codice solo il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e delle leggi. Ciononostante è da ritenere che anche le altre ipotesi non più espressamente menzionate possano essere legittimamente contemplate in forza dei principi generali che informano la materia dell'evidenza pubblica e segnatamente dei principi di parità di trattamento, segretezza delle offerte, perentorietà del termine della loro presentazione.

In tale contesto normativo si colloca l'istituto del soccorso istruttorio e in esso trova i limiti di operatività. L'istituto, infatti, è volto ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente

emendabili. Ciò al fine di evitare esclusioni per carenze meramente formali, che non corrispondano ad interessi sostanziali connessi ai principi e alle regole che presiedono al corretto svolgimento delle procedure di gara.

L'attuale art. 83, comma 9, del Codice dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Tale procedura potrà essere attivata in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (in seguito, anche DGUE), con **esclusione** di quelle afferenti all'**offerta economica** e all'**offerta tecnica**. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Da una lettura complessiva e sistematica della norma emerge che, mentre la prima parte prevede che siano oggetto del soccorso istruttorio le carenze di elementi formali della domanda, del DGUE e delle dichiarazioni allegate, il secondo capoverso del richiamato comma 9 contempla espressamente anche la **mancanza**, oltre che l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, sia degli **elementi** sia del DGUE, con l'unica esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Dal tenore letterale della norma, interpretata alla luce della *ratio* dell'istituto – vale a dire evitare esclusioni per carenze non corrispondenti a interessi sostanziali – si ritiene che l'espressione “**elementi**”, giustapposta al separato richiamo del DGUE, sia da intendere onnicomprensiva e quindi inclusiva anche di tutti quegli **elementi a corredo della domanda di partecipazione**, che, entro alcuni limiti e, soprattutto, nel rispetto del principio di parità di trattamento, segretezza delle offerte e perentorietà del termine di presentazione delle medesime, potranno anch'essi essere sanati. L'irregolarità essenziale, pertanto, è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del **requisito**, della **condizione**, o dell'**elemento a corredo** alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata; e la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti. Il mancato possesso dei prescritti requisiti (condizioni o elementi) non è, infatti, mai sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, 2 marzo 2017, n. 975).

Per una corretta applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, è opportuno distinguere a seconda che la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità riguardino i requisiti generali (art. 80) e speciali (art. 83), le condizioni di partecipazione che incidono sulla validità dell'offerta ovvero quelle che incidono sull'esecuzione. La regolarizzazione, in tema di requisiti, è possibile nei limiti della preesistenza del requisito<sup>2</sup> medesimo, la cui carenza alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può mai essere sanata mediante soccorso istruttorio. Così, per es. in tema di avvalimento, trattandosi di fattispecie connessa ai requisiti speciali, il cui perfezionamento richiede la dichiarazione interna al DGUE, del concorrente, l'impegno dell'ausiliaria a fornire risorse e mezzi nei confronti dell'amministrazione e il contratto di avvalimento tra operatore economico concorrente e impresa ausiliaria, ne deriva che è possibile attivare il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico abbia

---

<sup>2</sup> In tale ottica, in relazione ai criteri di selezione di cui all'articolo 83, laddove il concorrente non soddisfa l'ammontare complessivo dei requisiti previsti dal bando (per es. perché la stazione appaltante ritenga che i requisiti dichiarati dall'operatore economico non siano tutti pertinenti fino a concorrenza dell'ammontare richiesto), l'operatore può essere chiamato ad integrare la dichiarazione sui requisiti (es. con ulteriori servizi analoghi) a condizione che gli stessi siano posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

manifestato la volontà di ricorrere all'avvalimento, ma siano carenti, all'interno della documentazione, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, il DGUE dell'impresa ausiliaria e il contratto. Relativamente alla mancanza della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria e al contratto, essendo entrambe condizioni per la sussistenza del requisito di partecipazione acquisito attraverso il ricorso all'avvalimento, la carenza potrà essere sanata solo qualora vengano prodotti un contratto e un impegno già esistenti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, aventi data certa, comprovabile da parte dell'operatore.

Con riguardo alle condizioni di partecipazione che incidono sulla validità dell'offerta (per es. garanzia fideiussoria, pagamento contributo all'A.N.AC., presa visione dei luoghi, etc.), i quali devono accompagnare l'offerta sin dalla sua presentazione, la mancata allegazione dei relativi documenti è sanabile solo ove l'operatore economico dimostri che, nel caso della garanzia per es., il relativo contratto abbia data certa anteriore alla scadenza dell'offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento, nel caso della presa visione dei luoghi per esempio, sussistevano al momento della presentazione dell'offerta.

Laddove i documenti presentati fossero carenti di dichiarazioni/elementi propri, il soccorso dovrà essere consentito al fine di integrare le dichiarazioni/elementi carenti (durata, importo e altre clausole della garanzia a corredo dell'offerta).

Da ultimo, con riguardo alle condizioni di partecipazione che incidono sulla fase esecutiva (accettazione capitolato, indicazione delle prestazioni in caso di raggruppamento temporanei di impresa) le relative dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari devono sempre essere ammesse a soccorso istruttorio.

Sotto il profilo procedimentale, al fine di regolarizzare, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Sebbene la norma non individui un termine minimo per l'integrazione/regolarizzazione da parte del concorrente, si evidenzia l'opportunità che il termine assegnato, comunque non superiore a dieci giorni, sia congruo in riferimento all'oggetto della sanatoria.

### ***3. Prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione***

Nel Disciplinare si ravvisano una serie di disposizioni funzionali ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici. Il testo recepisce, infatti, tutte le principali istanze normative, così come gli sviluppi in via amministrativa degli indirizzi forniti dall'Autorità in detta materia. In questo senso, sono contemplati: i protocolli di legalità, le misure di incompatibilità per i dipendenti dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, i controlli antimafia prima della stipula del contratto, l'istituto del *rating di legalità*, l'utilizzo delle *white list* e la *black list*.

Il Disciplinare prevede la possibilità di integrare protocolli di legalità, mediante apposita dichiarazione di accettazione, ove questi siano vigenti per il settore o per il territorio, posto che la mancata accettazione delle clausole contenute negli stessi costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. A tal riguardo, si rammenta che, per i protocolli di "*nuova generazione*" è prevista la possibilità di introdurre la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati, secondo lo schema-tipo di cui all'allegato C delle "*Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di*

*corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*" (cfr. protocollo A.N.AC. - Ministero dell'interno del 15 luglio 2014).

In secondo luogo, il Disciplinare recepisce la causa di esclusione nei confronti degli operatori economici che trattino con la pubblica amministrazione in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, c.d. *Pantouflage*. La citata causa di esclusione è attualmente prevista nella dichiarazione presente nel DGUE, parte III, punto D.7.

In terzo luogo, è posta a presidio della legalità la subordinazione della stipula del contratto al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

In quarto luogo, è stata richiamata nello schema di disciplinare di gara (v. punto 18.1) la possibilità, per la stazione appaltante, di prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in ordine agli elementi previsti all'art. 95 comma 13 del Codice, tra cui vi è il *rating di legalità*.

Si rammenta che il *rating di legalità*, rilasciato ai sensi dell'art. 5-ter decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può essere richiesto alle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo di almeno due milioni di euro. Pertanto, tale criterio potrà essere introdotto esclusivamente per gli appalti per i quali il fatturato minimo di partecipazione sia superiore a tale soglia. Inoltre, esso potrà essere rilasciato soltanto agli operatori economici iscritti da almeno due anni al Registro delle Imprese: in tal senso, potranno beneficiare dell'attribuzione dello stesso, oltre che le imprese aventi sede legale in Italia, anche le società estere aventi in Italia una sede secondaria caratterizzata dalla stabile presenza di una persona fisica munita di rappresentanza nei confronti di terzi, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ai gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 e alle società che sono assoggettate alla legge italiana ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Per le imprese che non rientrano in tali categorie, la stazione appaltante dovrà prevedere, nel Disciplinare, la possibilità di comprovare con mezzi equivalenti il possesso dei requisiti che avrebbero consentito l'attribuzione del *rating*, al fine di riconoscere, anche in tali ipotesi, l'attribuzione del punteggio ulteriore.

In ultimo luogo, nell'ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è stata prevista la necessità di richiedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione del concorrente nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 110011119/20(8), del 23 marzo 2016, l'intervenuta presentazione della domanda di iscrizione. Secondo la richiamata circolare, infatti, *“allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto. In siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della*

*Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia".*

#### **4. Le premesse al Disciplinare- tipo (art. 1 Disciplinare)**

Le "Premesse" al Bando Tipo sono preordinate a fornire le informazioni generali sull'appalto: denominazione della stazione appaltante che bandisce la gara, procedura adottata, *etc.* Questa parte è implementata dalla stazione appaltante con l'inserimento di ulteriori informazioni utili, quali l'indicazione del RUP. È stata prevista, altresì, la possibilità di richiedere l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), non potendosi escludere l'applicabilità a taluni affidamenti di servizi di investimento pubblico. Tale codice accompagna ciascun progetto a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse ed è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Trattandosi di servizi e forniture, è stato previsto, altresì il Codice Unico di Intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma biennale; codice previsto dall'emanando D.M. sulla programmazione di cui all'art. 21, comma 8 del Codice.

#### **5. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare)**

Tutta la documentazione di gara elencata al punto 2 del disciplinare deve essere messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente, come previsto dall'art. 73, comma 4, penultimo periodo e nell'allegato V, punto 2, lett. a) del Codice. Resta fermo che la stazione appaltante ha la facoltà di prevedere, in aggiunta, anche il ritiro presso i propri uffici, secondo le modalità che dovranno essere specificate caso per caso.

Il progetto, di cui all'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, racchiude tutti i documenti che regolano l'esecuzione del servizio/fornitura (capitolato speciale, schema di contratto...). La predisposizione di un progetto preciso e di dettaglio, atto a descrivere in modo puntuale le prestazioni necessarie a soddisfare specifici fabbisogni della stazione appaltante, è uno strumento indispensabile per il corretto dispiegamento della concorrenza nelle gare d'appalto e per il controllo sulla fase esecutiva.

Le stazioni appaltanti devono prevedere e disciplinare le modalità e i termini per la sottoposizione di richieste di chiarimenti. Esse vanno proposte nel termine indicato nel bando e le risposte fornite ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, almeno sei giorni prima della scadenza dell'offerta.

Il termine di 6 giorni, previsto ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, deve essere necessariamente rispettato al fine di consentire a tutti gli operatori economici un tempo congruo per valutare gli effetti del chiarimento fornito sulla predisposizione delle proprie offerte, configurandosi in tal modo quale termine a garanzia della par condicio tra i concorrenti.

Quanto invece al termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti, Il Codice dispone, soltanto che le richieste pervengano alla stazione appaltante in tempo utile, ossia tale da consentire alla stazione appaltante di fornire risposta almeno sei giorni prima della scadenza del termine dell'offerta.

Per tale motivo, si potranno prendere in considerazione anche le richieste che perverranno oltre il termine di invio purché la stazione appaltante riesca a rispettare il termine minimo di sei giorni previsto dalla norma per le risposte.

Nel caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, in cui spesso è richiesto l'intervento ausiliario della stazione appaltante per un'interpretazione autentica delle disposizioni, il suddetto termine di sei giorni potrebbe comprimere eccessivamente i tempi materiali per la redazione di un'offerta aderente alle prescrizioni di gara. Pertanto, è opportuno in tali casi che la stazione appaltante stabilisca un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma.

Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto - interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che esse oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi forniti dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441, Cons. Stato Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice le comunicazioni di cui al comma 5 (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare e stipula del contratto) sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri; pertanto le stazioni appaltanti devono prevedere nel bando l'obbligo per i candidati o concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni.

#### **6. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare)**

L'oggetto dell'appalto deve necessariamente essere specificato mediante indicazione del *Common Procurement Vocabulary* (in seguito, CPV), che dovrà essere dettagliato e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare. Nel caso di appalto di servizi, la stazione appaltante avrà inoltre cura di specificare con esattezza le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario. Tale scomposizione rileva, come noto, anche ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misto.

L'importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d'appalto deve essere calcolato per tutta la durata contrattuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti al ribasso.

I costi della manodopera, pur rientrando nell'importo complessivo dell'appalto e come tali soggetti a ribasso, dovranno essere individuati separatamente (art. 23, comma 16, ult. per., Codice).

Nei documenti di gara, in ossequio all'evidente principio di trasparenza è stato, altresì, previsto che la stazione appaltante dia atto ed illustri le modalità di calcolo sottese alla determinazione dell'importo complessivo posto a base d'asta.

Analogamente è previsto che venga effettuata per il calcolo della manodopera, rispetto al quale, il Bando tipo si è fatto carico, altresì, di prescrivere, in applicazione analogica dell'art. 95, comma 10, del Codice, che esso non sia effettuato per servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera. Infatti, così come non può essere tenuto l'offerente ad una simile operazione, vista o la totalizzante presenza di manodopera nel servizio intellettuale o la totale assenza dello stesso nelle forniture prive di posa in opera, parimenti non deve ritenersi obbligata la stazione appaltante.

Ai fini di una corretta stima della base d'asta, è necessario che le stazioni appaltanti utilizzino prezzi di mercato aggiornati individuati a seguito di una approfondita analisi del mercato di riferimento, evitando la mera riproposizione della spesa storica. Infatti in tutti i settori esposti alla concorrenza e ad una rapida evoluzione tecnologica, vi è il rischio che ad una base d'asta troppo alta corrispondano ribassi d'asta apparentemente significativi ma in linea con i prezzi di mercato, con la conseguenza di aggravare il procedimento mediante non necessarie verifiche di anomalia ed aggravare i costi delle imprese con incrementi della garanzia provvisoria nonché di quella definitiva che potrebbe risultare sproporzionata rispetto alla entità reale dello sconto offerto in relazione al mercato.

In presenza dei prezzi di riferimento per servizi e forniture elaborati dall'ANAC in taluni settori, così come previsto dall'art. 9, comma 7, del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, si richiama l'obbligo delle stazioni appaltanti di tener conto di tali prezzi nella stima dell'importo a base di gara. Tali prezzi costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, d.l. n. 66/2014) e i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. Gli enti non soggetti agli obblighi di cui al richiamato art. 9 del d.l. n. 66/2014 potranno comunque considerare i prezzi di riferimento come utile parametro nella determinazione dell'importo a base di gara.

Si ritiene opportuno evidenziare che dal momento che i prezzi di riferimento sono elaborati alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, è possibile che in caso di utilizzo degli stessi per la determinazione dell'importo a base di gara, i ribassi offerti dai concorrenti non avranno significativi scostamenti sia rispetto al prezzo posto a base di gara che rispetto alle offerte presentate da ciascun concorrente. Pertanto, in tali casi le stazioni appaltanti potrebbero valutare l'opportunità di diminuire l'importanza dell'elemento prezzo attraverso, ad esempio, la riduzione del peso della componente economica.

Quanto all'oggetto dell'appalto, sono state introdotte specifiche clausole per l'ipotesi di suddivisione dell'appalto in lotti.

Al riguardo, si richiama l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti e il correlativo obbligo di motivare specificamente la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del Codice.

Tale suddivisione è finalizzata a favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (art. 51 del Codice).

A titolo esemplificativo, l'opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate – su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire.

Si precisa che la nozione di lotto geografico risulta essere una *species* del *genus* del lotto funzionale.

La suddivisione in lotti può essere prevista anche nell'ipotesi di servizi o forniture tra loro eterogenei, quando la stazione appaltante ne ravvisi l'opportunità e a condizione che la stessa assicuri il necessario coordinamento delle prestazioni in fase di esecuzione.

Si noti che la possibilità di suddividere in lotti può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, a favorire lo sviluppo della concorrenza e a contenere i rischi di gestione dei contratti.

In presenza di un numero molto elevato di lotti, ad esempio individuati su base geografica, può essere utile valutare l'opportunità di porre un limite al numero di lotti aggiudicabili ad uno stesso concorrente. Tale limite - se ben calibrato tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti, nonché dei potenziali concorrenti per ciascun lotto - può favorire lo sviluppo della concorrenza, incoraggiando la partecipazione di imprese medio- piccole e più giovani che, altrimenti, avrebbero ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione dell'intero appalto.

In tali casi, la stazione appaltante dovrà stabilire preventivamente, già nel bando di gara, il criterio tramite il quale limitare la partecipazione o l'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti al medesimo offerente.

Ad esempio, in caso di limiti all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, potrebbero, tra gli altri, essere utilizzati i seguenti criteri:

- criterio dell'importanza economica dei lotti, partendo dal lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria e procedendo in ordine decrescente di rilevanza economica. I restanti lotti nei quali il Concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
- criterio del "*minor esborso complessivo*" in virtù del quale la stazione appaltante identificherà tutte le possibili combinazioni di assegnazione dei lotti, scegliendo quella che minimizza l'esborso economico complessivo].
- criterio del "*maggior punteggio complessivo pesato*", in virtù del quale la stazione appaltante identificherà tutte le possibili combinazioni di assegnazione dei lotti scegliendo quella che massimizza il "punteggio pesato complessivo", determinato, per ciascuna combinazione di lotti, come somma del punteggio attribuito al (potenziale) aggiudicatario di ciascun lotto, pesato con il rapporto tra il valore economico del lotto e il valore complessivo della procedura.

Nel disciplinare è stata inoltre inserita la clausola facoltativa riferita alla possibilità di associare più lotti al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice.

Con riferimento a tale ultima clausola si precisa che la modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti debba essere stabilita liberamente dalla stazione appaltante, la quale individuerà il tipo di criterio può consono al raggiungimento dei propri obiettivi e alla cura dell'interesse pubblico cui la medesima è preposta.

Al riguardo giova solo precisare che, come suggerisce il considerando 79 della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare tale valutazione comparativa determinando prima quali offerte rispondano meglio ai criteri di aggiudicazione stabiliti per ogni singolo lotto per poi compararle, nel loro complesso, a quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti.

In altri termini ciò che la norma prevede è la predeterminazione di criteri per una valutazione comparativa di secondo livello: prima si valutano i singoli lotti, per i quali si individuano i migliori offerenti, successivamente, in base a criteri predefiniti nel bando (che per es. potrebbero essere quelli del minor esborso economico o del conseguimento del maggior punteggio tecnico), si valuta comparativamente l'assegnazione dei lotti singoli con quella dei lotti associati. Dati per es. i lotti A, B, C e i concorrenti X, Y, Z, T, dati per collegati i lotti A e B, si stabilirà un criterio (es. minore esborso economico) per decidere se attribuire separatamente il lotto A ad X (primo in graduatoria) e il lotto B

ad Y (primo in graduatoria) piuttosto che il lotto A ad X e il B sempre ad X (secondo in graduatoria), tenuto conto che sul lotto B, X è secondo in ragione di una miglior offerta tecnica di Y, laddove l'offerta economica di X è, invece, più conveniente.

### **7. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi (art. 4 Disciplinare)**

Le Stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano le opzioni ed i rinnovi che incidono sul medesimo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l'eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni o rinnovi.

Tra le opzioni rientrano anche i servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5 del Codice.

Si precisa che sono da considerare servizi analoghi quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i servizi oggetto di affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per "ripetizione di servizi analoghi" ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice è corretto, pertanto, intendere ripetizione di servizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara. D'altra parte, la stessa giurisprudenza ha definito i servizi analoghi "*quelli attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee*" (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2014 n. 5530).

Si richiama l'attenzione sulla perdurante vigenza del principio che vieta il rinnovo tacito del contratto. La *vis expansiva* del divieto di cui all'art. 23 l. 18 aprile 2005 n. 62 è stata, infatti, rintracciata nella circostanza che tale divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato UE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 7 aprile 2015 n. 490). Tuttavia, ad avviso del Consiglio di Stato né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004), né il pregresso art. 57 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, hanno mai impedito il **rinnovo espresso** dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle **medesime condizioni** e per **un tempo predeterminato e limitato**, fosse ab origine prevista negli **atti di gara** e venisse esercitata in **modo espresso e con adeguata motivazione**. I divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto. Tuttavia, allorché la possibilità del rinnovo contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui la stazione scegliesse ab inizio una più lunga durata del contratto (per es. sei anni, anziché tre più tre) (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 5 luglio 2013, n. 3580)

Infine, quali autonome opzioni, sono state disciplinate quella di modifica del contratto di appalto, in assenza di una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice e la

c.d. proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11. Nel primo caso, come nel secondo, oltre alle prescritte condizioni di legge (indicazione chiara, precisa ed inequivocabile della portata e della natura delle modifiche contrattuali e condizioni che giustificano la modifica; clausole di revisione dei prezzi che tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo; modifiche che non possono alterare la natura generale del contratto), il Bando tipo prescrive che, ove quantificabile, sia indicato anche il valore massimo stimato della modifica, il quale deve necessariamente essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

Si richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla possibilità di inserire nel bando, ove ritenuto opportuno, eventuali soglie di importi per consentire le modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice.

### ***8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare)***

Il Disciplinare contiene il riferimento ai soggetti individuati dall'art. 45 del Codice. Si rammenta che tale indicazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7)<sup>3</sup>.

Vista la recente entrata in vigore della legge 22 maggio 2017 n. 81, le stazioni appaltanti, negli appalti di servizi, ammettono la partecipazione di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, anche costituiti in reti (anche miste), consorzi stabili professionali e associazioni temporanee di professionisti (art. 12).

Tenuto conto di tali previsioni, va da sé che l'ammissione dei lavoratori autonomi e dei professionisti comporta la necessità di contemplare, almeno per gli appalti di minori dimensioni, una modalità di dimostrazione dei requisiti che sia attagliata su tali figure professionali. Mentre infatti per gli appalti di maggiori dimensioni è ipotizzabile che gli stessi comprovino, verosimilmente, i requisiti attraverso l'istituto del RTI, per gli appalti più piccoli, che sono più alla portata di soggetti che prescindono da una struttura organizzativa imprenditoriale, è ipotizzabile che gli stessi dimostrino in proprio i requisiti di gara.

Con riferimento alla figura del Raggruppamento temporaneo di imprese, appare opportuno rammentare che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo **sovraabondante** e che in tal caso l'esclusione dalla gara non potrà mai essere automatica (cfr. Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014 a chiarimento delle indicazioni contenute nella Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4).

L'Autorità ha optato per la scelta di ritenere applicabile il divieto partecipazione plurima o contestuale di cui all'art. 48, comma 7, del Codice, in relazione a ogni singolo lotto. Il presupposto per

---

<sup>3</sup> A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: la circostanza che i soggetti concorrenti possano essere ricondotti nel novero degli enti che, ancorché privi di personalità giuridica, "offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Codice; la verifica degli effettivi scopi istituzionali dei soggetti concorrenti, in ragione delle relative disposizioni istitutive e statutarie e la compatibilità con l'oggetto dell'affidamento.

l'applicazione del divieto in esame è, infatti, l'unicità della gara, a cui il medesimo soggetto concorre più volte, sebbene in forme diverse.

Diverso è il caso in cui, avendo una suddivisione dell'appalto in lotti distinti, la stazione appaltante ponga limiti alla partecipazione a un numero massimo di lotti (magari per evitare concentrazioni eccessive in mano ad un unico fornitore).

In tal caso la stazione appaltante, per evitare l'elusione del limite di partecipazione potrà prevedere la partecipazione nella medesima o in diversa forma ai concorrenti per tutti i lotti in gara, a condizione che sia rispettato il limite di partecipazione previsto. In tal modo si eviterà sicuramente l'ipotesi in cui, per es. – previsto il limite di partecipazione a massimo due lotti – il RTI partecipi, a due di 4 lotti banditi e la singola impresa facente parte del RTI presenti offerta per un terzo lotto dei 4 messi in gara. Se ciò fosse ammesso, si consentirebbe una coincidenza, seppure parziale, tra i soggetti aggiudicatari dei due lotti contendibili come limite massimo e un terzo lotto, di fatto aggirando, in tal modo, il limite alla partecipazione.

La stazione appaltante, tuttavia, può consentire alle imprese in RTI di cambiare ruolo (mandataria/mandante) nei singoli lotti per i quali partecipano.

Il disciplinare, esplicita, altresì come il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese possa essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. L'esplicitazione in questione agevola soprattutto la gestione delle ipotesi in cui un'aggregazione di imprese retiste intenda prendere parte ad un RTI (nelle ipotesi più frequenti come mandante), in tal caso, infatti, facendo leva sulla pacifica ammissione di un RTI di RTI, è stato previsto che la rete, dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, si costituisca in RTI e affidi il ruolo di mandataria della sub-associazione ad una delle imprese retiste.

### **9. *Requisiti generali (art. 6 Disciplinare)***

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato "*Requisiti generali*" richiamano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La formulazione del paragrafo è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo richiamo nello specifico punto del disciplinare relativo al contenuto della Busta A).

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto *ope legis* di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190. Sul punto, cfr paragrafo sulle prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione.

In caso di gare bandite da centrali di committenza, la previsione deve intendersi riferita alla stazione appaltante e non alle Amministrazioni beneficiarie, con la conseguenza che una volta che un operatore si sia aggiudicato la gara bandita da una Centrale di Committenza esso possa stipulare il contratto con una PA, anche se ricorre una delle fattispecie sopra descritte, non essendo stata messa a rischio la par

condicio degli operatori economici né il corretto svolgimento del libero gioco della concorrenza, dal momento che chi aderisce alle convenzioni non ha gestito la gara.

### **10. Requisiti speciali e mezzi di prova (art. 7 Disciplinare)**

Il Disciplinare contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto anche delle previsioni dell'allegato XVII del Codice.

Le stazioni appaltanti possono richiedere, in coerenza con un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito (*cf. ex multis*: T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 1423; Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740).

In tema di idoneità professionale i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali (*cf. art. 12, l. 22 maggio 2017 n. 81*), secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività **coerenti** con quelle oggetto della procedura bandita.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il modello riporta alcuni esempi ripresi dall'art. 83 del Codice alla luce di quanto dettagliato anche nell'allegato XVII. È facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l'esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

Relativamente al fatturato, si ricorda che la richiesta di un certo ammontare deve essere misurata non in astratto, ma in relazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara, fermo restando il limite massimo del doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. In un'ottica pro-concorrenziale è stato previsto non solo il fatturato annuo minimo non superiore al doppio del valore annuo dell'appalto ma è stato contemplato, altresì, un fatturato medio annuo posseduto nell'ultimo triennio, in modo da agevolare la dimostrazione mediante il ricorso ad una media. La richiesta del requisito del fatturato è soggetta comunque all'obbligo di motivazione.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, nei soggetti che partecipano in forma associata, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, terzo periodo). Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari a 30 e

a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario in cui i servizi si suddividono. Tale scomposizione rileva, in particolare, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di tipo verticale, in ordine ai quali si rammenta che le prestazioni principali, anche in termini economici, possono essere svolte soltanto dal soggetto che svolge le funzioni di mandatario (cfr. art. 48, comma 2, Codice).

In tema di requisiti di capacità economica, si deve ricordare che l'art. 83 del Codice rinvia all'art. 86 che a sua volta rinvia all'all. XVII per l'indicazione dei mezzi di prova di tale capacità.

Con riferimento alle cd "*idonee referenze bancarie*" si rileva che esclusivamente l'allegato XVII, parte I, contempla non meglio specificate "*idonee dichiarazioni bancarie*". Peraltro, spesso la richiesta delle idonee referenze bancarie non veniva interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi dovessero riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società oggetto di richiesta (correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni fossero desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso) come la giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo, per contro, di puntualizzare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1168).

Inoltre, spesso, la richiesta del requisito in parola, in relazione all'oggetto ed al valore dell'appalto, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, non appariva proporzionato al costo richiesto dagli istituti bancari per il rilascio delle referenze, in alcuni casi anche molto oneroso.

In considerazione di tali premesse e in ragione della mancata previsione nel nuovo Codice all'art. 83, comma 4, si è ritenuto di non prevedere più tale modalità di dimostrazione della capacità economico-finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto, tuttavia le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità nel definire i requisiti per l'ammissione, possono richiedere le referenze bancarie, se ritenute proporzionate, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connesse all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

Il fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto va inteso in senso più ampio rispetto all'oggetto dell'appalto stesso. Il fatturato specifico è requisito idoneo a dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto. È evidente che l'ambito di attività è qualcosa che va oltre l'oggetto dell'appalto e lo trascende.

Diversamente l'elenco dei servizi/forniture, che attesta la capacità tecnica, deve essere più specificamente riferito (seppur in termini di analogia) all'oggetto dell'appalto (e non al settore) poiché tale requisito è atto a dimostrare una precisa competenza e capacità di esecuzione dell'appalto specificamente bandito.

Alla luce di queste ultime considerazioni, per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti nel RTI, in un ottica di consentire la partecipazione delle PMI, si è seguito il principio guida di consentire la più elastica possibilità di raggiungere i requisiti previsti dal bando mediante sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese, temperando, naturalmente l'esigenza di garantire il più possibile l'affidabilità dell'esecutore in ossequio al principio di qualità ed economicità della prestazione.

In particolare, tenuto conto delle precisazioni fatte sopra, sul distinguo esistente tra fatturato specifico ed elenco dei servizi, riguardo al primo si è consentita la cumulabilità piena per i RTI orizzontali e

parziale (limitatamente al fatturato richiesto per le prestazioni secondarie) per quelli verticali, mentre per i requisiti di carattere tecnico organizzativo, in particolare per l'elenco dei servizi, si è consentita comunque la cumulabilità ma con regole più stringenti, legate in ogni caso al tipo di Raggruppamento. Nel caso di raggruppamento orizzontale, si è ammessa una cumulabilità giustificata dalla considerazione secondo cui le prestazioni poste in capo alle imprese raggruppate, di fatto, sono omogenee e, in ordine alle medesime, scatta una responsabilità di tipo solidale tra tutti i componenti del RTI; ciò comporta una più agevole attività di direzione e coordinamento in capo alla mandataria nonché un altrettanto agevole intervento sostitutivo della medesima in forza della perfetta solidarietà che la astringe alle imprese raggruppate. Nel caso di RTI verticali, l'elenco dei servizi deve essere richiesto in capo a mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza.

Tale impostazione, contrariamente a quanto rilevato da taluni *Stakeholder*, è perfettamente conforme allo spirito informatore dell'istituto del raggruppamento: ampliare la qualificazione dei concorrenti consentendo l'accesso a gare che non sarebbero, altrimenti, alla loro portata sotto il profilo della qualificazione richiesta. Ciò senza sollevare il dubbio che una tale interpretazione comporterebbe, di fatto, un avvalimento interno al RTI senza il rispetto delle formalità prescritte per il medesimo. L'avvalimento è, infatti, istituito ispirato alla stessa ratio del RTI; esso potrà essere impiegato per superare gli ostacoli insiti nel raggruppamento medesimo, laddove dei blocchi interni alla cumulabilità dei requisiti in seno al RTI si impongano a presidio dell'affidabilità dell'esecutore, come sopra rappresentato.

Quanto alla corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti posseduti dalle imprese in RTI, tenuto conto che il Codice non prescrive più neanche la corrispondenza tra le quote di partecipazione al RTI e le quote di esecuzione del contratto (in verità il superamento di tale previsione normativa un tempo contenuta nell'art. 37, comma 13<sup>4</sup> del d.lgs. n. 163/2006 era già avvenuto con l'abrogazione prima *in parte qua* e poi totalmente, nel 2014, del citato comma) il disciplinare non la prevede.

Nulla impedisce, tuttavia, alle stazioni appaltanti di prescrivere una tale corrispondenza tra partecipazione al RTI ed esecuzione, ciò in forza del generico disposto di cui all'art. 83, comma 8 dell'attuale Codice, secondo cui “per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”.

Il Disciplinare prevede, altresì, la possibilità di inserire, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'art. 87 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti prescritti dalla *lex specialis* che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto.

In generale le valutazioni di conformità possono essere di vario tipo, ad esempio: certificazione di prodotto/servizio; certificazione del personale; verifica e convalida (delle dichiarazioni ambientali di

---

<sup>44</sup> A tenore dell'originario comma 13 dell'art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006, “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.

prodotto, delle emissioni dei gas serra, della carbon footprint); ispezione; prova; analisi; organizzazione di prove valutative interlaboratorio; taratura; produzione di materiale di riferimento; misura di riferimento in ambito medicale, etc..

Le attestazioni di conformità, ossia i documenti che attestano la valutazione di conformità, si distinguono in: certificato di conformità di sistemi di gestione, di prodotto/servizio, di persone; dichiarazioni di verifica delle dichiarazioni ambientali di prodotto, delle emissioni dei gas serra, della carbon footprint; rapporti di ispezione; rapporti di prova; rapporti di prove valutative interlaboratorio; rapporto di analisi; certificati di taratura; fogli informativi di prodotto e certificati di materiali di riferimento; certificati di misura di riferimento in ambito medicale, etc..

Il disciplinare, sul tema del “possesso di valutazioni di conformità”, ha formulato apposite clausole (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; sistema di gestione della qualità; misure di gestione ambientale; certificazione di prodotti/servizi, etc.) che sono state dettagliate in ragione della frequente ricorrenza delle stesse nei bandi delle diverse stazioni appaltanti.

Tutte le clausole guidano il percorso che le amministrazioni devono seguire nella individuazione degli elementi necessari per la richiesta di una coerente e legittima “attestazione di conformità”:

- I. rilasciata da Organismo accreditato da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008;
- II. individuata mediante la precisa indicazione della pertinente norma di accreditamento che definisce gli standard dell’organismo/laboratorio che rilascia la certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli Organismi di Ispezione; UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione; UNI CEI EN ISO/IEC -17065 per gli organismi di certificazione dei prodotti/servizi, UNI CEI EN ISO/IEC-17024 per gli Organismi di Certificazione delle competenze professionali, UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i Laboratori di prova e di taratura; ecc.);
- III. individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39 o analoghi che definiscano il settore);
- IV. specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: “sviluppo software e gestione banche dati”) che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato.

Come si evince da quanto sopra dettagliato, sono sostanzialmente quattro i livelli di informazione e dettaglio che concorrono alla legittima e coerente individuazione della attestazione di conformità, che la stazione appaltante abbia interesse ad esigere per gli operatori partecipanti alle gare bandite. Si tratta di informazioni che devono essere tutte specificate per evitare di incorrere in ipotesi di selezioni avverse. Si potrebbe, infatti, verificare la selezione di concorrenti muniti di attestazioni non idonee ad assicurare l’interesse che la stazione appaltante intende perseguire con riferimento alle specifiche caratteristiche oggetto dell’appalto o e che verrebbero ammessi alla stessa stregua di coloro che sono in possesso di certificazione coerente (o cosa peggiore in luogo di questi ultimi).

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando

l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati (es: le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e deve essere provata l'indipendenza, competenza e imparzialità del soggetto che ha rilasciato la valutazione di conformità).

È infine prevista, per le forniture, la possibilità che la stazione appaltante richieda ai concorrenti dei campioni di prodotto, descrizioni o fotografie dei beni da fornire (Allegato XVII parte II, lett. *κ*) e *ι*), del Codice). La richiesta di campioni può essere motivata in relazione alla necessità di verificare, sin dalla fase di gara, che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti prestazionali e funzionali previsti nel capitolato. Tuttavia, la richiesta deve essere attentamente valutata (e motivata) al fine di non porre a carico dei concorrenti oneri sproporzionati rispetto ai fini da conseguire, particolarmente qualora si tratti di forniture che comportano un impegno economico o un investimento rilevante da parte delle imprese (si pensi, ad esempio, alla fornitura di mezzi, veicoli o apparecchiature medicali).

### ***11. Avvalimento (art. 8 Disciplinare)***

La disciplina dell'avvalimento è stata aggiornata alle principali novità del Codice. Si è data specifica indicazione in ordine alla possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi (art. 89, comma 1, Codice).

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e professionali si è espressamente previsto che il concorrente possa avvalersi delle capacità di altri soggetti a condizione che questi ultimi eseguano direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste (art. 89, comma 1, secondo periodo, Codice).

Espressa previsione ha riguardato, inoltre, l'avvalimento plurimo (art. 89, comma 6), ormai pacificamente ammesso dopo che, sotto la vigenza del precedente Codice, era stata sollevata apposita questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia e questa aveva ritenuto che *“Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”* (Corte di Giustizia, sez. V, sentenza 10 ottobre 2013 in causa C-94/12).

Da ultimo, il Disciplinare - preso atto della previsione di cui all'art. 89, comma 3, che conferisce alla stazione appaltante la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi, oltre quelle obbligatorie della carenza dei requisiti generali e speciali, di sostituzione dell'impresa ausiliaria - reca espressa clausola in tal senso, lasciando alla completa discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare le ipotesi di specie che in ogni caso dovranno rispondere all'esigenza di tutelare il rilevante interesse alla corretta esecuzione dell'appalto.

Le previsioni del comma 1 dell'art. 89 - secondo cui, nel caso di dichiarazioni mendaci, è escluso il concorrente dalla gara - e del comma 3 del medesimo articolo - che impone la sostituzione

dell'ausiliario privo dei requisiti o con a carico una causa di esclusione - rendono necessario un loro coordinamento al fine di evitare possibili antinomie tra i testi delle due norme appena richiamate.

La soluzione al problema passa attraverso le seguenti specificazioni.

Nel caso in cui l'ausiliario perda i requisiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara; nel caso in cui, invece, il requisito speciale dichiarato non risulti adeguato e conforme (per natura e importo) alle prescrizioni contenute nel disciplinare ovvero nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite si appalesi presente una causa di esclusione di cui all'art. 80<sup>5</sup>, la stazione appaltante consente la sostituzione dell'ausiliario.

Nel caso di perdita del requisito dopo l'ammissione del concorrente, in corso di gara, ovvero dopo l'aggiudicazione della stessa, la stazione appaltante consente la sostituzione dell'ausiliario.

In ordine all'avvalimento delle certificazioni di qualità occorre precisare che la posizione assunta nel disciplinare tipo deriva dall'esigenza di conformarsi ad un recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, peraltro conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 11/2016, recante la delega per il recepimento delle nuove direttive appalti.

Al riguardo il Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, sentenza 27 luglio 2017, n. 3710), ha recentemente ribadito come la giurisprudenza amministrativa abbia già evidenziato che quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità).

D'altro canto, nel nuovo regime giuridico vigente, la legge delega, all'art. 1, comma 1, lett. zz) espressamente prevede che il "...contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, ..."

In considerazione del fatto che la certificazione di qualità è strettamente correlata ai processi produttivi di un operatore e la sua richiesta è finalizzata ad assicurare il loro impiego nell'appalto, con la finalità di garantire uno *standard* di qualità della prestazione superiore a certi livelli, ammettere l'avvalimento per tale requisito reca con sé, come necessaria conseguenza, che la messa a disposizione dell'organizzazione dell'ausiliario debba intendersi come effettivo impiego della stessa per l'erogazione della prestazione nell'appalto affidato.

## **12. Subappalto (art. 9 Disciplinare)**

Il concorrente deve indicare nell'offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale.

---

<sup>5</sup> Si pensi al caso dell'illecito professionale dichiarato dall'ausiliaria ma ritenuto grave dalla stazione appaltante, oppure alla dichiarazione resa circa la posizione contributiva, ritenuta irregolare dalla stazione appaltante sulla base degli elementi forniti (es. presentazione della domanda di ammissione alla rateazione del debito contributivo non ancora accettata).

È bene chiarire che tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara. Pertanto, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto (Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4).

Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l'esclusione del concorrente, potendo al più pregiudicare la possibilità di ricorrere al subappalto in caso di aggiudicazione (*cf.* ANAC, Parere di precontenzioso del 14 febbraio 2013, n. 13).

Il nuovo Codice prevede l'obbligatoria indicazione, in sede di offerta, della terna dei subappaltatori.

Sul punto il Disciplinare opta per una chiara scelta in ordine agli effetti della mancata indicazione della terna, disponendo che l'omissione della medesima o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, la "sanzione" del divieto di subappalto, coerentemente all'ipotesi di mancata/irregolare costituzione della terna.

Parimenti, il disciplinare prevede il divieto di ricorrere al subappalto nel caso il cui un concorrente indichi un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. Tale circostanza rende invalida la terna del suddetto concorrente in quanto uno dei tre subappaltatori che ha indicato non potrà, ai sensi dell'articolo 105, comma 4 del Codice, essere autorizzato ad eseguire il subappalto.

Di contro, il Disciplinare prevede la sanzione dell'esclusione dalla gara del concorrente nel caso di mancato possesso, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, dei requisiti prescritti (art. 80, Codice). Tale esclusione appare doverosa alla luce dell'art. 80, commi 1 e 5, ancorché sembri entrare in collisione interpretativa con l'art. 105, comma 12, del Codice a tenore del quale "*L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80*".

Sul punto, il Consiglio di Stato – in sede di parere reso sulle Linee guida relative ai mezzi di prova dei gravi illeciti professionali (Cons. St., comm. spec., 3 novembre 2016, n. 2286) - ha espresso dubbi di compatibilità comunitaria della norma, riscontrando che la disposizione dell'art. 105 del Codice, trasposizione pertinente della Direttiva 2024/17/UE, dimostra che le direttive comunitarie sembrano consentire la possibilità di sostituire i subappaltatori privi dei requisiti anche quando i loro nomi vanno indicati in gara. Il Consiglio di Stato, nel predetto parere, ha suggerito una interpretazione comunitariamente orientata della norma, ritenendo che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, sia sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni. Sul punto, invero, il Consiglio di Stato aveva suggerito un intervento correttivo al Codice, che però è mancato. La lettura delle norme richiamate, alla luce dell'indicazione del Consiglio di Stato, non pare consentita, in mancanza di un intervento legislativo nel senso indicato, per il semplice fatto che l'art. 105, comma 12 non si riferisce al concorrente ma all'**affidatario**, il solo cui sia imposto di provvedere alla sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: la norma, infatti, appare verosimilmente relativa al momento successivo alla gara e all'aggiudicazione.

### **13. Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare)**

Il paragrafo 10, “*Cauzioni e garanzie richieste*”, riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria.

Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 93 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l’art. 32, comma 4, del Codice, tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. È fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 93 del Codice, la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora, alla scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Gli intermediari abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie devono essere individuati tra i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Con i Comunicati del Presidente dell’Autorità del 1° luglio e 21 ottobre 2015, sentite la Banca d’Italia e l’IVASS, sono state fornite specifiche indicazioni sulle verifiche da effettuare, a cura delle stazioni appaltanti e degli operatori economici interessati al rilascio di garanzie, al fine di accertare l’esistenza dell’autorizzazione in capo ai garanti. Al fine di arginare il fenomeno del rilascio di polizze fideiussorie da parte di soggetti non autorizzati, nello schema di disciplinare sono stati indicati i siti internet degli Organismi di Vigilanza citati, da consultare al fine di accedere agli elenchi dei soggetti autorizzati e alle segnalazioni dei soggetti operanti abusivamente, invitando le stazioni appaltanti e gli operatori economici a provvedere alle necessarie verifiche.

Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la fideiussione con autentica della sottoscrizione. Nell’evidenziare la necessità di porre attenzione all’idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, si segnala che l’esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l’affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati a rispondere in sede di eventuale escussione della cauzione. Tale facoltà, la cui compatibilità con il vigente quadro normativo è confermata anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, risponde, infatti, all’esigenza di acquisire la piena prova della provenienza della garanzia (Cons. Stato., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3365 e sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387). Al riguardo, è opportuno considerare che la cauzione in esame è azionabile a prima richiesta da parte della stazione appaltante, sicché questa ha interesse a non vedersi opporre il disconoscimento della sottoscrizione. Pertanto, solo l’autenticazione di quest’ultima garantisce appieno l’amministrazione perché determina la piena prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c. in ordine alla provenienza della sottoscrizione, impedendone il successivo disconoscimento (*cf.* ANAC, Pareri di precontenzioso 19 giugno 2013, n. 102 e 8 ottobre 2009, n. 104).

Nel caso in cui la SA richieda l’autentica della sottoscrizione, questa va apposta anche qualora la garanzia sia stata firmata digitalmente poiché la firma digitale attesta l’identità del dichiarante e

l'integrità del documento che dopo la sottoscrizione non può più essere modificato, mentre con l'autentica della firma il notaio attesta l'identità, la qualifica ed i poteri del sottoscrittore.

Tra le prescrizioni facoltative relative alla costituzione della cauzione sotto forma di fideiussione è stata inclusa anche l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante. Anche tale prescrizione, al pari della richiesta dell'autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia.

Per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, il disciplinare riporta il rinvio all'art. 93 co. 7 del Codice, precisando:

*“In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:*

- a. *in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;*
- b. *in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/ o dalle consorziate.*

*Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata”.*

Il diverso approccio tra i consorzi, stabili e di cooperative, da un lato, e le altre forme associative, dall'altro, si giustifica in ragione del diverso tipo di vincolo che astringe le diverse categorie di operatori, dal momento che solo i primi posseggono un'autonoma soggettività. Lo stesso parere di precontenzioso vincolante, emesso dall'A.N.AC. con Delibera n. 227 del 1° marzo 2017, ammette espressamente che la certificazione di qualità che dà diritto alla riduzione del 50% della cauzione può essere posseduta, per il Consorzio stabile, indifferentemente dal Consorzio o dalle consorziate esecutrici e non.

Il possesso delle altre certificazioni di conformità – che danno diritto ad ulteriori riduzioni e che sono molto più specifiche (EMAS, Ecolabel, ecc.), e legate a precisi settori di attività propri di ciascuna impresa associata (che possono essere completamente diversi e che spesso costituiscono la causa della stessa costituzione del modulo associativo) – non è stato ritenuto esigibile in capo a tutte le imprese facenti parte dei moduli associativi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) (diversamente da quanto previsto per la certificazione del sistema di qualità) proprio in ragione della natura settoriale e specifica delle suddette certificazioni.

Lo stesso criterio è stato seguito per le riduzioni connesse alle fattispecie disciplinate dall'art. 93, comma 7, ultimo periodo, ma in ragione del loro valenza sociale (rating di legalità e rating di impresa, attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS, ecc.).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al riguardo il disciplinare contiene la specificazione secondo cui sono fatti

riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'incameramento avviene solo nel caso in cui le evenienze sopra citate si verificano in capo all'aggiudicatario, ossia una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Prima di tale momento, infatti, siamo in presenza di una mera graduatoria, nella quale il primo collocato non riveste la qualifica di aggiudicatario, neanche provvisorio, non essendo tale figura più contemplata dalle norme del nuovo Codice. Il legislatore vuole sanzionare con l'incameramento della cauzione, infatti, solo il concorrente che, per fatto a lui imputabile, abbia spinto la stazione appaltante - in una fase avanzata della procedura - a dichiararlo aggiudicatario senza tuttavia possedere la legittimazione a contrarre con la pubblica amministrazione (se si tratta del possesso dei requisiti generali) ovvero senza essere nella condizione di poter procedere alla stipula (per tutti gli altri casi).

#### ***14. Sopralluogo (art. 11 Disciplinare)***

La Stazione appaltante può prescrivere l'effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione, qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie (Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4). In linea con tale orientamento, il Disciplinare attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di prevedere o meno l'obbligatorietà del sopralluogo.

Il modello individua una serie di elementi che devono essere disciplinati per un corretto svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, i luoghi oggetto del sopralluogo, gli orari, ecc.). Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega. In un'ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, si ritiene che il soggetto munito di delega non debba essere necessariamente un dipendente dell'operatore economico. Al fine di garantire l'anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In ordine alle modalità di svolgimento del sopralluogo, si evidenzia che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante fissare la calendarizzazione del sopralluogo, dovendo la stessa poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati. Al riguardo, tuttavia si ritiene opportuno segnalare che tale calendarizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti. Ciò che, di norma, porta ad escludere l'ammissibilità di sopralluoghi collettivi, salvo che gli stessi siano necessitati da un altissimo numero di richieste di sopralluogo e dalla correlativa impossibilità di rispettare i termini previsti per l'effettuazione del medesimo.

Inoltre, dovrà contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando (ciò che potrebbe costituire una violazione del principio di proporzionalità); dall'altro, l'esigenza di garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione dell'offerta. Ad ogni modo, si raccomanda di tener conto dell'adempimento richiesto ai fini della fissazione del termine per la presentazione della domanda.

### **15. Pagamento in favore dell’Autorità (art. 12 Disciplinare)**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità. Le istruzioni per il calcolo dell’importo e per le modalità di versamento sono indicate per l’anno corrente nella Delibera 21 dicembre 2016 n. 1377. Si ricorda che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità dell’offerta; di conseguenza, il mancato versamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, mentre la mancata comprova del pagamento può essere regolarizzata.

Al riguardo, si rappresenta che l’avvenuto pagamento dovrebbe poter essere riscontrabile dalle stazioni appaltanti mediante il sistema AVCpass. Tuttavia, in alcuni casi, l’Autorità ha rilevato che il pagamento del contributo è avvenuto mediante canali non riconosciuti da Avcpass. Per tale ragione, permane l’opportunità che l’operatore economico dimostri comunque l’avvenuto pagamento del contributo mediante inserimento nella busta A della relativa ricevuta; tuttavia, in carenza di tale allegazione, la stazione appaltante dovrà dare avvio alla procedura di soccorso istruttorio soltanto nei casi in cui l’intervenuto pagamento non risulti dalla consultazione del sistema Avcpass.

### **16. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara (art. 13 Disciplinare)**

Il Disciplinare reca indicazioni circa le modalità con cui devono essere presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte.

È previsto che nel plico contenente l’offerta del concorrente siano inserite tre buste distinte in relazione alla documentazione amministrativa (busta A), offerta tecnica (busta B), offerta economica (busta C). Tale articolazione dell’offerta richiama l’offerente al rigoroso rispetto del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica i.e. alla necessità di inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, prevedendosi che la mancata separazione costituisca causa di esclusione.

Con riguardo alla forma, al contenuto e alla modalità di presentazione della documentazione e delle dichiarazioni, si evidenzia il richiamo alla disciplina prevista dal d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 o, in caso di operatori non stabiliti in Italia, alla disciplina che - secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – consenta modalità equivalenti.

Le dichiarazioni sostitutive dei requisiti di partecipazione di carattere generale sono state sostituite dal ricorso generale al Documento Unico di Gara Europeo. Sul punto vedi *infra*.

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine di validità dell’offerta, nel caso in cui le operazioni di gara siano ancora in corso alla scadenza prevista dal Disciplinare. Infatti, è noto che la limitazione temporale degli obblighi contenuti nell’offerta è disposta nell’interesse dell’offerente, il quale non può essere vincolato *ad libitum* all’offerta presentata. D’altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che la perdita di validità dell’offerta non può essere intesa come decadenza della stessa e ritiro dalla gara, ma come mera inefficacia temporanea (Cons. St., 24.6.2010 n. 4019). In tal senso, la conferma della validità dell’offerta deve essere considerata come una condizione di procedibilità ai fini dell’aggiudicazione, in quanto non sarebbe utile individuare un contraente senza

prima verificare se quest'ultimo si consideri ancora vincolato alla propria offerta (T.A.R. Lombardia, Brescia, 7 gennaio 2015, n. 2).

Peraltro, occorre tener conto anche dell'esigenza dell'amministrazione di avere certezza in ordine alla volontà del concorrente di mantenere valida l'offerta presentata, per le naturali esigenze di celerità e di ordinato svolgimento che caratterizzano le operazioni di gara preordinate all'affidamento dei pubblici appalti. L'utilità di procedere a riscontrare siffatta convalida appare evidente nel caso di utilizzo di formule interdipendenti di attribuzione dei punteggi, dal momento che la presenza o meno di una offerta condiziona l'esito della valutazione ed è necessario che l'Amministrazione abbia contezza della intervenuta proroga della validità delle offerte prima di procedere alle operazioni di valutazione delle stesse. In tal senso, non potrebbe procedersi all'aggiudicazione senza prima verificare se i concorrenti interpellati si considerino ancora vincolati alla propria offerta. Inoltre, l'Amministrazione ha anche necessità di ottenere dai concorrenti l'estensione dei termini di validità della cauzione provvisoria. A tale specifico riguardo, si precisa che non può ritenersi sufficiente prevedere nel bando- tipo che la cauzione provvisoria contenga l'impegno del garante a prorogare la validità della stessa fino all'aggiudicazione (qualora al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta), dal momento che il mero impegno dell'assicuratore a rinnovare la garanzia, non estende *ex se* la validità della cauzione oltre il termine di scadenza fino a che, concretamente, la garanzia stessa non sia formalmente prorogata.

Pertanto, ferma restando la facoltà dei concorrenti di non confermare la propria offerta, laddove volessero prorogare la validità della stessa sono tenuti a farlo in tempo utile per consentire la sollecita conclusione della gara. Si è ritenuto, quindi, opportuno prevedere alla clausola di cui al punto 13 del Disciplinare- tipo che, nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante richiederà agli offerenti di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Le stazioni appaltanti provvederanno inoltre ad assegnare un termine congruo e ragionevole in relazione alla fase della gara in cui la richiesta interviene per tale adempimento, dovendosi considerare che l'inerzia dei concorrenti nella conferma dell'offerta potrà essere legittimamente considerata dalla stazione appaltante come rinuncia alla gara.

Con riferimento alla clausola del Disciplinare secondo cui *“la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione”*, la giurisprudenza recente ha affermato che *“tale divieto non vada inteso in senso assoluto, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr. Cons. Stato, V, n. 5181/2015; VI, n. 5890/2014 e n.5928/2012), o consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, n. 4226/2016). In definitiva, l'applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare «prima del tempo» la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, III, n. 3287/2016; IV, n. 825/2016)”* (Cons. Stato, III, 3 aprile 2017 n. 1530).

### ***17. Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare)***

Nel paragrafo 15 sono indicati i documenti da inserire nella busta "A", relativa alla documentazione amministrativa, segnatamente declinati in: a) Domanda di partecipazione; b) Documento Gara Unico Europeo; c) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

Con riguardo alla Domanda di partecipazione, il Disciplinare precisa le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie.

Il Disciplinare precisa, inoltre, l'articolazione di ruoli e competenze interne relativamente alla presentazione della domanda nel caso di partecipazione di soggetti associati, dedicando una articolazione più approfondita al caso dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Il Disciplinare dispone che il concorrente compili il Documento di gara unico europeo (DGUE) secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice.

Si evidenzia che la parte V è stata intenzionalmente omessa in quanto si riferisce ai soli procedimenti di gara mediante procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, procedura di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione, nei quali sia prevista l'opzione della stazione appaltante di applicare criteri e regole obiettivi e non discriminatori per limitare il numero dei candidati che saranno invitati a presentare offerta o a partecipare al dialogo.

Le dichiarazioni richieste in via ulteriore rispetto al modello del DGUE sono opportunamente e partitamente evidenziate nella parte delle dichiarazioni integrative del punto 15.3.

Ancora due scelte del Disciplinare riguardano le dichiarazioni che il legale rappresentante delle imprese concorrenti deve rendere relativamente agli stati di soggetti terzi, anche eventualmente cessati dalla carica societaria e le dichiarazioni in caso di partecipazione di imprese in concordato preventivo con continuità aziendale.

A tal proposito, occorre osservare che il modello del DGUE non prevede l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Ciò rende non sempre agevole l'individuazione dei soggetti in possesso di partecipazioni societarie o che ricoprono incarichi di amministrazione o di direzione tecnica nelle imprese attraverso la semplice consultazione di registri pubblici o di banche-dati ufficiali. I mutamenti delle compagini societarie e degli assetti organizzativi possono, infatti, essere anche molto frequenti e, comunque, non aggiornati in tempo reale.

Si osservi che è stata previsto che il legale rappresentante o un suo procuratore renda le dichiarazioni sui singoli requisiti di carattere generale anche con riferimento agli altri soggetti indicati dall'art. 80, commi 2 e 3, del Codice.

Al riguardo si evidenzia che è stato ritenuto necessario richiedere che nel corpo della dichiarazione vengano indicati i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (vedi punto 15.3.1.2 del disciplinare). Ciò in linea con

l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la p.a. possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento - (*cf.* Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Sul punto si richiama altresì il comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017 per un'esatta individuazione dell'ambito soggettivo definito dall'art. 80, comma 3 del Codice.

In relazione al requisito di cui all'articolo 80 comma 5, lett. a), in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente, al fine di consentire alla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza delle condizioni di partecipazione stabilite dall'art.186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà inoltre produrre tutta la documentazione indicata nella citata norma ossia gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente.

Da una lettura sistematica delle norma vigenti prima dell'emanazione del Codice, anche la sola presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 61, comma 6, della legge fallimentare (c.d. «in bianco») si riteneva consentisse la partecipazione alle procedure di affidamento pubbliche delle imprese istanti, per le quali fosse, comunque intervenuta l'autorizzazione del Tribunale di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (Determinazione 8 aprile 2015, n. 5). Alla luce di quanto stabilisce il nuovo Codice, è enucleabile una *voluntas legislatoris* differente: ai sensi dell'art. 110, comma 4, secondo periodo, infatti, “l'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può [solo] eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato”, diversamente, se il legislatore avesse ammesso anche la partecipazione alle gare (previa autorizzazione), lo avrebbe previsto espressamente alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 110, comma 3, lett. a), per l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale.

Si evidenzia, inoltre, che in tema di dichiarazioni *ex art. 80* del Codice una fattispecie che ha suscitato criticità, dando origine a diverse opzioni interpretative, è quella della società con tre soci titolari di quote paritetiche. Sul punto, in passato l'Autorità ha ritenuto che, in considerazione della *ratio* della novella legislativa che ha interessato il vecchio art. 38 del d. lgs. 163/2006, il controllo preventivo del possesso dei requisiti di carattere generale dovesse essere effettuato nei confronti di tutti e tre i soci, ancorché detengano in misura paritaria la partecipazione alla società, poiché sono, ciascuno per suo conto, espressione di una convergente potestà dominicale e direzionale della società (v. Parere n. 105 del 27/06/2012). Tuttavia, sul punto, è intervenuta l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha fatto chiarezza in ordine al significato da attribuire all'espressione *“socio di maggioranza”* ritenendo che per risolvere il dubbio in ordine al tipo di maggioranza richiamata dalla norma, se assoluta o relativa, *“sia necessario basarsi sulla finalità della normativa che è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione della società; dovendosi accedere ad un'interpretazione teleologica delle disposizioni de quibus che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei a influenzare, in termini decisivi e ineludibili, le decisioni societarie. Un socio ha un tale potere quando - per adottare le decisioni - non si può prescindere dal suo apporto, assumendo di conseguenza questo potere efficacia determinante non soltanto in negativo, in funzione di veto, ma anche in*

*positivo, in funzione di codeterminazione, poiché il socio che ha il potere di interdire l'adozione di una decisione è anche quello che deve concorrere perché sia adottata»* (Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 6 novembre 2013, n. 24). Pertanto, secondo la citata Adunanza Plenaria questa situazione si riscontra nel caso di due soci al 50% *“poiché nessuna decisione può essere presa se uno dei due è contrario mentre entrambi devono concordare su ciascuna decisione”* (*ibidem*).

Nella situazione di una società con tre soci, l'Adunanza Plenaria evidenzia che la conclusione è diversa a seconda che nessuno dei tre soci partecipi al 50% ovvero ve ne sia uno titolare di tale partecipazione.

Nel primo caso, la percentuale della partecipazione di ciascun socio è variabile secondo le diverse situazioni concrete inclusa l'ipotesi che un socio sia titolare del 49% e gli altri due concorrano, con la propria partecipazione, a raggiungere il restante 51%. Ne consegue che «nessun socio ha potere determinante poiché ognuno può essere sostituito da uno degli altri due per raggiungere la maggioranza decisionale; ciascun socio può perciò concorrere ad adottare la decisione ma non è mai esclusivamente e sempre da solo determinante, poiché se uno dei tre soci è contrario a una decisione questa può essere comunque assunta per accordo tra gli altri due, potendo ogni socio accordarsi con ciascuno degli altri in quanto non costretto a consentire con uno solo di essi data la ripartizione del capitale sociale. Nessuno dei soci ha perciò l'obbligo delle dichiarazioni poiché nessuno esercita un potere decisionale condizionante in quanto imprescindibile, tale perciò da farne qualificare la relativa posizione sostanziale come quella di un socio di maggioranza; il concorso alle decisioni di volta in volta possibile da parte di ciascun socio non autorizza infatti la conclusione che ognuno di essi debba rendere le previste dichiarazioni, poiché la latitudine interpretativa consentita dalla norma, che comunque si riferisce al “socio di maggioranza”, non è tale da giustificare l'obbligo delle dichiarazioni per il socio che non sia di maggioranza neanche nel significato sostanziale di cui si è detto» (*ibidem*).

Il caso della società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, risulta diverso. «Il socio al 50% condiziona, infatti, da solo, le decisioni sociali poiché in nessun caso possono essere adottate senza il suo consenso, che è quindi sempre necessario e imprescindibile mentre egli può accordarsi con l'uno o l'altro dei due restanti soci senza l'obbligo di farlo con uno solo di essi, nessuno dei quali esercita perciò un potere determinante. Ne consegue che nel caso in esame obbligato a rendere le previste dichiarazioni è soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società». Dal momento che l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto si coniuga con l'istanza di semplificazione degli oneri di partecipazione alle gare pubbliche, si ritiene di aderire a tale interpretazione.

Con riferimento agli ulteriori oneri dichiarativi, è richiesta, nel solo caso dei settori sensibili, l'iscrizione nella cd *white list* dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa<sup>6</sup>. Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della l. 190/2012, per particolari attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'apposito elenco fornitori istituito presso ogni prefettura. Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 83 l. 159/2011, la documentazione

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 53, l. 190/2012, i settori sensibili individuati dalla legge come maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa sono: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

antimafia (comunicazione e informazione) è prevista quale presupposto necessario per la sola stipula del contratto, per la partecipazione alla gara è l'art. 80 che fa espressa menzione della comunicazione e dell'informazione, tuttavia nessuna disposizione del Codice richiama espressamente l'iscrizione in *white list*. Quest'ultima, tuttavia, essendo una modalità di verifica dell'informazione antimafia, è da ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 80 nella parte in cui si riferisce al requisito dell'informazione antimafia liberatoria. Pertanto, nel caso di appalto nei suindicati settori, il Disciplinare richiede la dichiarazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco ovvero copia dell'avvenuta presentazione della domanda. In tal senso, dando espresso rilievo, ai fini del possesso del requisito, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nella *white list*, il Disciplinare intende aderire alla previsione più ampia dal punto di vista casistico e maggiormente garantista per l'operatore economico, tenuto conto che *“allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o a un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto. In siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia”* (Ministero dell'Interno, Nota 23 marzo 2016, n. 11001/119/20).

Analogamente, nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd *black list*, il Disciplinare richiede la dichiarazione di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità o, in alternativa, la copia della avvenuta presentazione della domanda medesima. La disciplina del rilascio dell'autorizzazione *de qua* è regolata dal Decreto MEF 14 dicembre 2010, adottato ai sensi dell'art. 37, del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. L'autorizzazione costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.

### **18. Contenuto della busta B – Offerta tecnica (art. 16 Disciplinare)**

Il Disciplinare contiene indicazioni circa il contenuto della busta “B-Offerta tecnica”, che deve contenere, tra l'altro, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei prodotti o dei servizi offerti, con l'indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante, fermo restando che tutti i prodotti/servizi proposti devono rispettare, pena l'esclusione, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto a base di gara.

Si raccomanda alla stazione appaltante di indicare che la relazione tecnica sia contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in tal senso un principio di concentrazione; tuttavia, occorre precisare che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara (Parere di precontenzioso del 16 giugno 2010, n. 119).

Con riferimento all'art. 95, comma 14, lett b) del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante.

Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

La norma deve essere interpretata nel senso di seguito riportato:

1. Se si prevedono varianti rispetto al “progetto” posto a base di gara, da presentare in sede di offerta esse devono essere preventivamente circoscritte tramite la definizione di requisiti (caratteristiche) minimi che le medesime devono possedere, ciò al fine di evitare uno snaturamento dell’oggetto dell’appalto tramite la variante stessa;
2. La norma consente alla stazione appaltante di prevedere che sia presentata direttamente un’offerta contenente la variante oppure che quest’ultima sia presentabile separatamente laddove a parte venga presentata un’offerta conforme alle specifiche tecniche del progetto posto a base di gara;
3. Per un’esigenza di omogeneità delle valutazioni, e anche la fine di garantire la loro coerenza con il progetto base, i criteri con cui si valutano gli aspetti qualitativi delle varianti devono essere relativi agli stessi aspetti qualitativi che vengono valutati per l’offerta conforme al progetto medesimo.

### ***19. Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare)***

Il paragrafo 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta “C-offerta economica”. Nella busta deve essere contenuta l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, oltre alla stima dei costi per la sicurezza aziendale, l’offerta economica deve indicare anche la stima dei costi per la manodopera.

Quest’ultimi anche se forniti complessivamente dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Il calcolo della manodopera deve essere effettuato in base alle stime operate dall’operatore economico, anche tenendo conto dell’assorbimento determinato in ragione della clausola sociale - la cui applicazione deve avvenire sempre nei limiti di compatibilità con l’organizzazione aziendale - in relazione all’organizzazione del servizio sottesa alla propria offerta.

Anche in caso di contratti misti con una componente maggioritaria di forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale, i concorrenti saranno tenuti ad indicare nelle proprie offerte economiche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la stima dei costi della manodopera per le forniture e i servizi non rientranti nelle categorie escluse.

### ***20. Criterio di aggiudicazione (art. 18 Disciplinare)***

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Si noti che tale criterio appare centrale per il legislatore comunitario, il quale suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte non solo sulla base del prezzo ma anche tenendo conto di uno o più fattori qualitativi (cfr. artt. 67 e 68, Direttiva 2014/24). A seconda del servizio o del prodotto da acquisire, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita, l’offerta di servizi di

consulenza/formazione o di sostituzione, riparazione o manutenzione, o, ancora elementi di natura ambientale o sociale (cfr. considerando 93, Direttiva 2014/24).

La nuova nozione di offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice, assume un significato profondamente diverso rispetto a quello attribuito alla medesima espressione dall'impianto normativo previgente (cfr. Consiglio di Stato, commissione speciale - parere 1° aprile 2016, n. 855). Essa assurge a concetto unitario e onnicomprensivo della vecchia OEPV e del vecchio criterio del prezzo più basso, si giustifica alla luce del fatto che anche in quest'ultima ipotesi la direttiva 2014/24/UE non disciplina tale criterio come unicamente basato sull'aspetto economico del prezzo ma introduce elementi che attengono alla maggior vantaggiosità di un prezzo piuttosto che di un altro in rapporto alla valutazione dei costi complessivi che, in ultima analisi, sono legati alla qualità dell'approvvigionamento, per come essa si riflette sull'utilizzo, i consumi, la manutenzione, lo smaltimento, il riciclaggio ecc.

Da qui il nuovo concetto di offerta economicamente più vantaggiosa che solo in ipotesi ormai residuali si basa sull'unico elemento del prezzo. Infatti, il legislatore italiano, accogliendo la disposizione a recepimento facoltativo di cui all'art. 67, par. 2, comma 2, ha limitato l'utilizzo del prezzo più basso alle ipotesi di cui all'art. 95, comma 4, e in ragione di caratteristiche ben precise. Fatta eccezione per i lavori sotto i due milioni di euro, si tratta di casi in cui la qualità difficilmente rileva, in quanto nei prodotti standardizzati la rispondenza del servizio o del bene a *standard* minimi è da ritenersi idonea a soddisfare l'interesse pubblico che con l'approvvigionamento si vuole realizzare, così come nei prodotti e servizi caratterizzati da elevata ripetitività in quanto anche quest'ultima reca con sé, in ultima analisi, una standardizzazione dei processi produttivi e quindi dei costi. Volendo sintetizzare le quattro possibili declinazioni della nuova nozione di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la disciplina contenuta nel citato art. 95, si possono enucleare le seguenti ipotesi: prezzo più basso, miglior rapporto qualità prezzo, costo/efficacia, prezzo fisso con competizione sulla sola qualità.

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ai metodi di attribuzione dei coefficienti per i criteri qualitativi e quantitativi nonché al metodo per il calcolo dei punteggi si è fatta puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nelle Linee guida A.N.AC n. 2/2016, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

In particolare, per quanto riguarda i criteri tecnici, è previsto che si possano attribuire "*punteggi tabellari*" e "*punteggi discrezionali*", con riguardo a questi ultimi è precisato che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere puntuali ed indicare gli elementi che verranno presi in considerazione per la valutazione, precisando i parametri in base ai quali un'offerta verrà ritenuta migliore di un'altra, in modo da instradare il percorso valutativo rimesso alla discrezionalità della commissione, così da renderlo ricostruibile *ex post* e come tale verificabile e sindacabile in ogni suo aspetto (cfr. Linee guida ANAC n. 2/2016). Ciò consentirà, una volta messo a regime il sistema di nomina della commissione giudicatrice esterna, di cui all'art. 77 del Codice, di assicurare, altresì, che siano valutati nel modo ritenuto più coerente e funzionale all'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante – solo alla stessa realmente noto, tenendo conto che i commissari non apparterranno più alla medesima – i singoli criteri di natura qualitativa contemplati nel disciplinare.

Per quanto riguarda la valutazione dei medesimi criteri, la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere il criterio di attribuzione del coefficiente. Nel Disciplinare sono richiamati i metodi più usati riportati nelle linee guida dell'A.N.AC n. 2/2016: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile

da zero ad uno da parte di ciascun commissario ovvero confronto a coppie. In quest'ultimo caso la giurisprudenza ha considerato meno stringente l'onere motivazionale (di fatto già assolto mediante l'utilizzo stesso del metodo) della valutazione operata dalla commissione giudicatrice (Cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. III, sentenza 21 gennaio 2015 n. 205.)

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa, compreso il prezzo, il modello riporta alcuni dei metodi di assegnazione dei coefficienti riportati nelle citate Linee guida: metodo dell'interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti. Si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di scegliere uno dei criteri indicati nelle Linee guida n. 2/2016.

Al fine di orientare la scelta delle stazioni appaltanti, occorre evidenziare che la formula bilineare ha la caratteristica di comprimere i coefficienti assegnati all'elemento prezzo per le offerte superiori alla media dei ribassi proposti al di sopra di un coefficiente X fissato dalla stazione appaltante, individuabile in 0,80 o 0,85 o 0,90. Per diminuire l'importanza dell'elemento prezzo è necessario utilizzare un coefficiente X elevato (0,85 o 0,90).

In generale, si ritiene che la formula bilineare sia particolarmente indicata per alcuni servizi (o forniture) nei casi in cui si voglia evitare un'eccessiva competizione sul prezzo (cfr. anche Determinazione n. 7/2011 e Bando-tipo del 26 febbraio 2014, n. 1).

Quanto all'inserimento del *rating di impresa*, accanto al *rating di legalità*, tra gli elementi premianti dell'offerta economicamente più vantaggiosa (v. art. 95, comma 13, del Codice, come modificato dal Decreto correttivo), al fine di un suo possibile utilizzo bisognerà attendere l'emanazione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 10 del Codice, come modificato dal Decreto correttivo. In ogni caso, si precisa che, ai fini dell'attribuzione di punteggi incrementali per il rating di legalità, in caso di partecipazione in forma associata - tenuto conto della ratio sottesa alla norma di premiare le imprese virtuose sotto il profilo della legalità evitando quanto più possibile di esporre gli appalti a fenomeni di criminalità – è necessario che tutti i soggetti del modulo associativo ne siano in possesso.

Si evidenzia, inoltre, la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti devono raggiungere su uno o più criteri di valutazione ovvero sul punteggio tecnico complessivo (art. 95, comma 8). Ciò consente alla stazione appaltante di selezionare solo i concorrenti che hanno offerto soluzioni progettuali che soddisfano determinati standard di qualità. Particolare attenzione deve essere posta nella determinazione della soglia: un valore troppo basso, infatti, potrebbe vanificarne gli effetti, mentre un valore troppo alto potrebbe portare all'esclusione di offerte tecniche adeguate.

Come più volte sottolineato dall'Autorità, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, qualora nel singolo criterio nessun concorrente abbia raggiunto il massimo del punteggio previsto nel bando di gara, si ricorda l'opportunità di procedere alla c.d. "*riparametrazione*". La riparametrazione sul singolo criterio consente di ottenere il punteggio massimo in relazione al medesimo, così come avviene per i criteri quantitativi, inclusa la componente economica, e di premiare, quindi la reale miglior qualità laddove veramente offerta, evitando di compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre, come avviene nel caso di doppia riparametrazione. Quest'ultima tuttavia è stata suggerita dal Consiglio di Stato che ha tenuto a precisare che la riparametrazione non è un obbligo che possa farsi discendere da nessuna norma e non può essere imposta dalla Linea guida ma esclusivamente prevista negli atti di gara, quale frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (Consiglio di Stato, parere 2 agosto 2016, n. 1767; Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).

È rimesso, pertanto, alla discrezionalità delle singole stazioni appaltanti prevedere nei loro bandi di gara la riparametrazione dei singoli punteggi tecnici ed eventualmente anche del punteggio tecnico complessivo. Laddove non siano previste modalità/formule che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo, la riparametrazione potrà essere utilizzata anche per i criteri di natura quantitativa (Linee guida n. 2/2016).

L'opportunità della riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (*cf.* Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716). Al riguardo, si evidenzia che qualora la stazione appaltante inserisca una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la riparametrazione deve essere effettuata su tutti i concorrenti, prima dell'applicazione della soglia di sbarramento.

Coerentemente con quanto previsto nelle Linee guida n. 2/2016, la riparametrazione andrà effettuata prima di determinare la soglia di anomalia.

Qualora il bando di gara preveda sia una soglia di sbarramento al punteggio tecnico su uno o più sub criteri, sia la riparametrazione, la successione delle operazioni di gara dovrebbe, pertanto, essere la seguente:

- 1) valutazione delle offerte tecniche e assegnazione del relativo punteggio;
- 2) prima riparametrazione sui singoli criteri;
- 3) eventuale seconda riparametrazione, se prevista nel bando, sul punteggio tecnico complessivo;
- 4) esclusione di eventuali offerte che non superano la soglia di sbarramento al punteggio tecnico fissato su uno o più criteri/sub criteri, o sul punteggio complessivo;
- 5) assegnazione del punteggio alle offerte economiche;
- 6) calcolo della soglia di anomalia;
- 7) verifica delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia o individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice ed eventuale esclusione di offerte ritenute anomale;
- 8) formazione della graduatoria di gara;
- 9) proposta di aggiudicazione.

In assenza di soglie di sbarramento, la sequenza delle operazioni è la stessa senza la fase *sub* 4).

Infine, nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti è prevista l'attribuzione di punteggi calcolati su ciascun servizio/fornitura.

Con riferimento alle difficoltà applicative che possono derivare nel caso di esclusione di concorrenti successivamente all'apertura delle offerte tecniche o economiche ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi, si osserva quanto segue.

La riparametrazione, come le formule di attribuzione di punteggi basati su medie, ivi compreso lo stesso confronto a coppie, pone il problema dell'eventuale ricalcolo del punteggio nel caso di esclusione di un concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta. Al riguardo è da ritenere possibile

l'applicazione estensiva dell'articolo 95, comma 15 del Codice, in quanto norma espressiva di un principio generale di celerità e certezza della definizione del procedimento di gara. In tal senso si è espresso, da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 847 del 26 gennaio 2017 ha chiarito che *“il principio dell'immodificabilità della graduatoria e di irrilevanza delle sopravvenienze (pur se determinate da vicende giudiziarie) .... [assume] valenza generale e [mira] all'obiettivo (probabilmente opinabile, ma costituente esercizio di interpositio legislatoris in via di principio insuscettibile di scrutinio in sede giudiziale) di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara”*.

Di contro, il TAR Milano, con sentenza n. 1861 del 21 settembre 2017 sembra propendere per una lettura restrittiva della medesima norma, considerando che essa *“ha un ambito di applicazione specifico, riferendosi alle “medie della procedura” ed alla “soglia di anomalia delle offerte”, sicché solo questi valori sono insensibili alle variazioni intervenute nella compagine dei concorrenti per effetto di interventi giurisdizionali”*. Pertanto, laddove non sussistano valori medi da tenere fermi, *“si dovrebbe applicare ex novo la formula in relazione al valore delle offerte rimaste in gara”*.

Alla luce dei diversi orientamento esposti la stazione appaltante potrebbe, facendo leva sulla natura di *lex specialis* del bando, optare per una o per l'altra soluzione, in ogni caso formulando una clausola chiara ed univoca in merito alle modalità per il caso di esclusione/riammissione successiva alla fase di cui all'art. 95, comma 15 del Codice.

## **21. Operazioni di gara e nomina della commissione giudicatrice (artt. 19, 20 e 21 Disciplinare)**

Le attività concernenti la valutazione delle offerte configurano un sub procedimento interno all'affidamento, caratterizzato da autonomia propria e destinato a concludersi con la proposta di aggiudicazione. Due distinti organi condividono, secondo le concrete attribuzioni prescelte della stazione appaltante, le competenze del procedimento di affidamento. Il Disciplinare distingue, in tal senso, la competenza sul controllo della documentazione amministrativa, individuando all'uopo il RUP/Seggio di gara, dalla competenza sulla valutazione delle offerte, che è attribuita alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, istituito con atto ad hoc per lo svolgimento della funzione, di natura tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell'ambito della gara di appalto. Nelle more della attuazione della riforma proposta dal Codice in relazione alla nomina della commissione aggiudicatrice, così come meglio articolata nelle Linee guida 16 novembre 2016, n. 5, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*, il Disciplinare conforma la propria disciplina alla normazione transitoria dell'art. 216, comma 12, del Codice. In tal senso, la nomina della commissione spetta all'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelte dell'affidatario del contratto, nel rispetto di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla amministrazione. Le stazioni appaltanti, pertanto, dovranno aver adottato un Regolamento interno volto a preordinare tali regole per l'esercizio dell'attività negoziale della amministrazione stessa. Le attuali prescrizioni del Disciplinare relative alla nomina e composizione della commissione giudicatrice verranno aggiornate tempestivamente al momento dell'entrata in vigore dell'Albo dei commissari presso l'A.N.AC.

Le operazioni di gara hanno inizio con la verifica della regolarità dei plichi pervenuti, con l'apertura della documentazione amministrativa e gli accertamenti relativi alle cause di esclusione. Nel

Disciplinare, la stazione appaltante può individuare sulla base delle proprie disposizioni organizzative, nel RUP o in un Seggio di gara istituito *ad hoc*, il soggetto cui attribuire la fase amministrativa del procedimento. Tale organo, individuale o collegiale, sarà, pertanto, in primo luogo preposto alla gestione della fase del controllo documentale delle offerte pervenute, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di procedere con le operazioni di propria competenza (valutazione delle offerte tecniche ed economiche).

In merito alla sequenza delle operazioni di gara, occorre precisare che - ancorché l'attività della Commissione intervenga in un momento successivo alla apertura della documentazione amministrativa - il momento in cui procedere alla nomina della stessa è fissato dal Codice alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7). In ottica di accelerazione e concentrazione del procedimento, pare opportuno evidenziare che le attività relative alla apertura della busta A) e alla verifica della documentazione amministrativa e alla nomina della commissione possono essere svolte sincronicamente dallo stesso RUP.

Le operazioni di gara proseguono con la prima seduta pubblica della commissione giudicatrice che procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare. La successiva seduta pubblica - in cui è data lettura dei punteggi attribuiti, in applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti dalla stazione appaltante e delle eventuali esclusioni dalla gara - è preceduta da una o più sedute riservate, nelle quali la commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, in applicazione delle formule indicate nel disciplinare. Nella medesima seduta pubblica o in altra successiva, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla loro valutazione, quest'ultima potrà essere effettuata anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che avvierà il procedimento di valutazione di congruità dell'offerta.

Infine, con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari di gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, occorre precisare che tale adempimento non riguarda i componenti del "seggio di gara" competente alla verifica della documentazione amministrativa, a meno che lo stesso non sia investito delle funzioni proprie della commissione giudicatrice in ordine alla valutazione dell'offerta tecnica/economica.

## ***22. Individuazione dell'anomalia e verifica di congruità delle offerte: procedimento ed esclusione dell'offerta anomala (art. 22 Disciplinare)***

Al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 97, comma 3, e in ogni altro caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici (art. 97, comma 6, ult. per.), il Disciplinare elabora e detta le regole del procedimento di verifica della congruità delle offerte, in ossequio alle novità introdotte dal Codice stesso e nel rispetto delle Linee guida dell'A.N.AC. 26 ottobre 2016, n. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento di appalti e concessioni*". Si conferma, dunque, un obbligo di verifica di anomalia nel caso in cui la somma dei punti relativi al prezzo e agli altri elementi di

valutazione sia pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; e in ogni caso, resta ferma la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere, caso per caso, a una motivata verifica di congruità laddove specifici elementi lascino presagire cause di anomalia non rientranti nei casi ipotizzati dalla norma.

Preme evidenziare che il Disciplinare promuove aspetti di chiarimento o di integrazione rispetto alla disciplina del Codice, con riguardo alla distribuzione di competenze, con riguardo alla natura del termine per la presentazione delle giustificazioni dell'offerta e conseguentemente all'articolazione del procedimento medesimo in sotto fasi meramente eventuali.

Con riguardo alle competenze, il Disciplinare assegna la funzione di verifica dell'anomalia al RUP, con l'assistenza e il supporto della commissione di gara. Tale opzione è stata adottata in coerenza con le Linee guida A.N.AC n. 3/2016, ove si prevede che *“nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice”*. L'orientamento prescelto sostanzialmente conferma quanto il Codice previgente prevedeva con riguardo al soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia, individuato nella figura del responsabile del procedimento, il quale potrà avvalersi della commissione di gara, qualora costituita, o degli uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante così come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36).

Con riguardo alla natura del termine di quindici giorni, offerto all'operatore economico per la giustificazione del sospetto di anomalia, il Disciplinare si conforma al consolidato orientamento giurisprudenziale che propende per la natura meramente ordinatoria del suddetto termine (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2014 n. 2982). In tal senso, occorre evidenziare che la legge dispone soltanto che venga assegnato al concorrente interessato un termine di almeno 15 giorni per consentire una difesa scritta. Tale procedimento semplifica la previgente disposizione dell'abrogato Codice, nel quale era previsto lo scambio di note tra la stazione appaltante e l'operatore economico, secondo una stretta e articolata scansione temporale in tre sotto fasi, che comprendevano altresì la facoltà di audizione orale. Il presente Disciplinare - nel rispetto del termine di legge, al fine di non aggravare il procedimento intenzionalmente accelerato del Legislatore e senza introdurre la facoltà di audizione orale che pare intenzionalmente esclusa dal Codice - ha ritenuto di integrare la disciplina permettendo alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di ulteriori precisazioni scritte.

Tale previsione intende andare incontro alle esigenze di certezza delle stazioni appaltanti prima di un provvedimento di esclusione del concorrente e si pone, comunque, in linea di continuità con la *ratio* ispirata alla semplificazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia. Pertanto, la formulazione definitiva del Disciplinare consente che - ove le spiegazioni siano ritenute insufficienti ad escludere l'anomalia - la stazione appaltante possa richiedere di fornire, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine per il riscontro.

Sotto aspetto analogo, il Disciplinare ha invece intenzionalmente omissivo la riproduzione della previgente previsione codicistica circa la facoltà della stazione appaltante di prevedere l'inserimento dei giustificativi nella busta C dell'offerta.

In ordine alla prevista esclusione dell'offerta anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 - ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d)- del Codice, si rileva come la presente formulazione della norma

tragga, in parte, origine dal suggerimento del Consiglio di Stato, fornito nel parere reso sul Codice, secondo cui “l’art. 97, co. 5, lett. d): il Consiglio suggerisce la modifica della nuova formulazione proposta per tale norma, la quale introdurrebbe la presunzione di anomalia dell’offerta qualora il costo del personale sia inferiore al costo medio orario del lavoro. La Commissione infatti in questo caso chiede al Governo di ponderare la rettifica in commento la quale “avrebbe come risultato un forte irrigidimento e nella sostanza impedirebbe le giustificazioni – che invece sino ad ora sono state consentite (anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio) – nel caso di costo del lavoro inferiore al costo orario medio, purché non inferiore ai minimi salariali” e propone “di consentire comunque all’operatore di dimostrare la ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta proposta, fermo restando l’obbligatorietà rispetto dei minimi salariali e degli altri vincoli normativi e della contrattazione collettiva”.

Tenendo conto anche di una lettura sistematica della norma sopra richiamata, con la disposizione di cui all’art. 97, comma 6, secondo cui “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”, ne deriva che mentre sono ammessi giustificativi all’offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle citate tabelle, devono essere direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi delle medesime tabelle (che sono in ogni caso desunti dai contratti collettivi di riferimento).

### **23. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare)**

Il Disciplinare regola gli adempimenti necessari ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e della successiva stipula del contratto e fa espresso rinvio alle disposizioni (art. 85 e art. 86) che prescrivono, al potenziale aggiudicatario, di presentare la documentazione a comprova dell’assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione (rispettivamente: requisiti generali e speciali).

Segue il dettaglio delle fasi previste dall’art. 32 in combinato disposto con l’art. 33 del Codice, in ordine alle verifiche e all’approvazione della proposta di aggiudicazione, all’aggiudicazione e alla sua efficacia, conseguente alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.

In ragione dell’espressa previsione contenuta nel d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia, viene altrettanto espressamente richiamato l’obbligo di acquisire, prima della stipula, la comunicazione o la informazione antimafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede – coerentemente con la circolare del Ministero dell’interno n. N. 110011119/20(8), del 23 marzo 2016 – è previsto che la stazione appaltante consulti la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) per procedere alla stipula anche in assenza di intervenuta iscrizione.

Seguono le prescrizioni in ordine alla stipula previa osservanza del periodo di *stand still* e il regime delle spese di pubblicazione degli atti di gara nonché di quelle connesse alla stipula, tutte a carico dell’aggiudicatario.

La sequenza procedimentale dalla proposta di aggiudicazione fino alla stipula del contratto risulta, pertanto, essere la seguente:

- 1) proposta di aggiudicazione
- 2) richiesta al primo in graduatoria dei documenti necessari alle verifiche di cui all'art. 85, comma 5 e 95, comma 10 del Codice (ove la relativa verifica non abbia avuto luogo nell'ambito dell'eventuale procedimento di valutazione dell'offerta anormalmente bassa);
- 3) verifica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (ove non già effettuata);
- 4) aggiudicazione (non efficace) ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice;
- 5) comunicazione, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;
- 6) decorrenza del periodo di *stand still* dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice);
- 7) acquisizione d'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 85, comma 5 o, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 2 del Codice, al decorso dei termini di cui agli artt. 88 e 92 del d. lgs.159/2011;
- 8) decorrenza, dall'efficacia dell'aggiudicazione, del termine di 60 gg. (o di diverso termine previsto in bando) di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, per la stipula del contratto (che comunque non potrà avvenire prima della scadenza dello *stand still*);
- 9) stipula del contratto;
- 10) comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. d).

#### ***24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione (art. 24 Disciplinare)***

Nella nuova disciplina del Codice, la stazione appaltante è tenuta in ogni caso a inserire clausole sociali richiamando l'applicazione di contratti collettivi di settore, relative al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario. Si ricorda che, per costante giurisprudenza, tale clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

La formulazione della clausola sociale tiene conto del recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 2078 del 5 maggio 2017) secondo cui: “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso

compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)".

Nell'applicazione della clausola appare, quindi, opportuno procedere ad una adeguata considerazione delle mutate condizioni del nuovo appalto, del contesto sociale e di mercato o del contesto imprenditoriale in cui dette maestranze si inseriscono. Si rammenta, inoltre, che la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può diventare criterio di valutazione dell'offerta tecnica (Avcp, Deliberazione del 21 novembre 2012, n. 100).

Tra le opzioni facoltative, la stazione appaltante può prevedere e richiedere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 100 del Codice, le quali possono attenersi, oltre che a condizioni sociali, ulteriori rispetto al caso della già precisata clausola sociale, anche a esigenze ambientali, ecc..

Le condizioni di esecuzione, per le quali non è più previsto come nell'abrogato Codice il parere preventivo dell'A.N.AC, devono rispettare la compatibilità con il diritto europeo e, in particolare, i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione. In tal senso, paiono essere consentite, ad esempio, condizioni di esecuzione del contratto che vogliano promuovere obblighi sociali più penetranti rispetto alla legislazione dello stato membro.

Con riguardo alle clausole sociali ulteriori, si consideri che la Direttiva 2014/24/UE aggiunge esemplificazioni quali *“l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali”* (Considerando 98, Direttiva 24/2014/UE); analogamente, potrebbero essere introdotti obblighi esecutivi di assunzione di disoccupati di lunga durata oppure di disabili o di sviluppo di azioni di formazione per categorie svantaggiate ovvero il rispetto delle disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nell'ipotesi in cui non siano già presenti nella legislazione nazionale, o anche di assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale (Considerando 99, Direttiva 24/2014/UE).

Assecondando un'accezione ampia di clausole sociali e ambientali, si può osservare che la Direttiva comunitaria prevede all'art. 70, che *“dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione”*; e afferma che *“è d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l'innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa”* (Considerando 95, Direttiva 24/2014/UE).

In tal senso, le condizioni ambientali potrebbero riguardare le condizioni di imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti oppure la riduzione al minimo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. E le condizioni di esecuzione finalizzate all'innovazione potrebbero agire tanto sul miglioramento dei prodotti, quanto dei processi; tale condizione non riguarda necessariamente l'avanzamento tecnologico,

ma può estendersi alla produzione di beni eco compatibili, alle nuove tecnologie energetiche e alla tutela della salute.

Anche in mancanza del procedimento di preventiva valutazione di compatibilità con i principi del Codice effettuato dall’Autorità, le stazioni appaltanti devono comunque considerare che resta fermo, in ogni caso, che le suddette condizioni devono essere previste espressamente nel disciplinare ed esplicitamente accettate dagli operatori economici concorrenti; e inoltre che *“è essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto”* (Considerando 98, Direttiva 24/2014/UE), imponendosi così un ulteriore limite, di carattere teleologico, alla discrezionalità dell’amministrazione.

### ***25. Definizione delle controversie (art. 25 Disciplinare)***

Il Disciplinare prevede la possibilità che la Stazione appaltante intenda compromettere in arbitri l’eventuale contenzioso, relativo a diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto. Tale eventualità deve essere prevista nel disciplinare, non essendo consentito il ricorso al compromesso in una fase successiva alla procedura di gara.

Si rammenta, peraltro, che la clausola compromissoria deve essere preceduta dall’autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice, a pena di nullità, e – una volta posta nel contratto – può essere comunque riusata dall’aggiudicatario, entro 20 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione.

### ***26. Trattamento dei dati personali (art. 26 Disciplinare)***

La clausola riguarda il trattamento dei dati personali specificando che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal disciplinare di gara.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Bando-tipo n. 1/2017**

**Relazione AIR**

**Schema di disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

PARTE PRIMA/GENERALE .....	3
Analisi di Impatto della Regolazione.....	3
1. Premessa .....	3
2. Il quadro normativo di riferimento .....	3
3. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità .....	4
4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo .....	4
5. Procedura di consultazione effettuata.....	4
6. Sviluppi della procedura di consultazione .....	5
PARTE SECONDA/SPECIALE .....	6
Descrizione dettagliata delle criticità riscontrate, possibili correttivi e motivazione della scelta di determinate soluzioni.....	6
1. Premesse .....	7
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni .....	8
3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti.....	8
4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni.....	9
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione .....	11
6. Requisiti generali.....	12
7. Requisiti speciali e mezzi di prova .....	13
8. Avvalimento .....	18
9. Subappalto .....	21
10. Garanzia provvisoria.....	26
11. Sopralluogo.....	28
12. Pagamento in favore dell'Autorità .....	29
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara .....	29
14. Soccorso istruttorio.....	30
15. Contenuto della busta "a" – Documentazione amministrativa .....	30
16. Contenuto della busta B - Offerta tecnica.....	35
17. Contenuto della offerta economica .....	36
18. Criteri di aggiudicazione .....	37
19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa.....	40
20. Commissione giudicatrice .....	40
21. Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche .....	41
22. Verifica di anomalia delle offerte .....	42
23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	43
24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione .....	44
25. Definizione delle controversie .....	45
26. Trattamento dei dati personali .....	45

## PARTE PRIMA/GENERALE

### Analisi di Impatto della Regolazione

#### 1. Premessa

L'Autorità ha adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (Codice), lo schema tipo del disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Il documento, predisposto alla luce della normativa vigente (comprendente il d.lgs. n. 50/2016 e il decreto correttivo adottato con d.lgs. n. 56/2017), tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall'Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la vigenza del precedente Codice (d.lgs. n. 163/2006) che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell'identità di disciplina tra i due Codici a confronto, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi.

Il presente documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e ai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, Anac Regolamento recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 27 novembre 2013, di seguito, “Regolamento AIR”) - descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione del Bando- tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all'atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR).

#### 2. Il quadro normativo di riferimento

Il Codice dispone che “*(l')ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti?*” (art. 213, comma 2) e che «*successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi*» (art. 71), precisando ulteriormente che “*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando- tipo?*” (ibidem).

La scelta di adottare i Bandi - tipo, nella forma del disciplinare di gara, nasce dall'opportunità di fornire, alle stazioni appaltanti, indicazioni per l'affidamento dei contratti pubblici, più puntali ed articolate rispetto a quelle riportate nei formulari resi disponibili dalla Commissione Europea. Tale insieme di regole è contenuto proprio nel disciplinare di gara – anche noto come “norme integrative del bando di gara”, e a cui lo stesso bando rinvia – che consiste in un corpus di disposizioni di dettaglio volto a regolare le modalità di partecipazione alla gara degli operatori economici e di aggiudicazione del contratto pubblico.

L'Autorità ha avviato un'attività di aggiornamento dei Bandi - tipo già predisposti, e successivamente sospesi prima della pubblicazione a causa del recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Il lavoro di aggiornamento, iniziato sulla scorta del Codice approvato il 18 aprile 2016, ha ricompreso le modifiche intervenute anche ad opera del D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo), che ha segnato un intervento correttivo organico, già previsto nella legge di delega originaria.

### **3. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità**

La scelta di procedere all'adozione del disciplinare-tipo generale in materia di affidamenti di contratti pubblici di servizi e forniture è dettata dalla necessità di adottare un modello standard utilizzabile per tutti gli affidamenti in argomento. Il modello adottato rappresenta, peraltro, la base per la successiva regolazione degli affidamenti in specifici settori merceologici, che sarà effettuata a cura dell'Autorità con l'adozione di specifici disciplinari tipo, fermo restando che – nelle more dell'adozione di eventuali disciplinari di settore – le stazioni appaltanti si serviranno del presente documento opportunamente adattato alle circostanze. I settori di intervento saranno individuati sulla base della rilevanza delle criticità riscontrate negli affidamenti.

Per la redazione del presente atto, l'Autorità ha proceduto alla rielaborazione e revisione sistematica del precedente lavoro svolto sul Bando tipo servizi e forniture generale, posto in consultazione in data 19 maggio 2015. Le scelte regolatorie di fondo sono state oggetto di approfondimenti e analisi, anche alla luce della disciplina, comunitaria e nazionale, sopravvenuta.

### **4. Esiti attesi del Disciplinare-tipo**

L'adozione del Disciplinare-tipo agevererà le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, semplificando altresì gli adempimenti connessi alla partecipazione da parte degli operatori economici. Tale prassi favorirà, inoltre, la standardizzazione delle procedure di gara, riducendo scelte discrezionali della stazione appaltante con conseguenti maggiori garanzie in termini di legittimità, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

L'utilizzazione del disciplinare-tipo potrà in tal senso comportare vantaggi apprezzabili anche in termini di riduzione del contenzioso, con particolare riferimento alle ipotesi di impugnazione dei bandi di gara e dei provvedimenti di esclusione.

### **5. Procedura di consultazione effettuata**

Nell'adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'avvio della consultazione relativa al Bando-tipo sui contratti pubblici di servizi e forniture al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato. La documentazione posta in consultazione, costituita da un Disciplinare-tipo e da una Nota illustrativa che fornisce istruzioni operative per l'utilizzo del modello, si riferisce all'affidamento degli appalti di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La consultazione si è svolta, sulla piattaforma informatica on line dell'Autorità, dalla data del 5 luglio 2017 alla data del 5 agosto 2017. Sono pervenuti all'Autorità n. 50 contributi (pubblicati sul sito dell'Autorità). Più esattamente hanno presentato osservazioni:

- a) soggetti pubblici, quali pubbliche amministrazioni e/o società pubbliche, come in appresso indicati: Azienda Ospedaliera Cardarelli Napoli, Provincia di Avellino - Agenzia regionale Intercent - Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena in nome e per conto delle Aziende dell'Artea Vasta Emilia Nord - Comune di Trieste - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona - ASUR, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche - Regione Autonoma Valle d'Aosta - Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Anas S.p.a. - Agenzia provinciale appalti e contratti APAC di Provincia Autonoma di Trento - Consip S.p.A.;
- b) associazioni ed enti di categoria, comunque denominati, come in appresso indicati: Accredia ente unico italiano di accreditamento - Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane - ANGEM

Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato - Associazione Nazionale della ristorazione collettiva - Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas Energia Acqua - Aderente a CSIT Legacoop Produzione e Servizi - Assosistema (Confindustria) - Confartigianato Imprese – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici - Federauto - Federlavoro e Servizi Confcooperative – Itaca, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale;

- c) operatori economici o altri enti, comunque denominati, come in appresso indicati: Ecoeridania S.p.A. - Fastweb Spa - Fater S.p.A. - Olimpia Agency S.p.A. - Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. - Markas S.r.l. - Medtronic Italia S.p.A. - Mengozzi S.p.A. - Onofaro Antonino S.r.l. - Ristuccia & Tufarelli Studio Legale.
- d) soggetti, appartenenti anche a pubbliche amministrazioni, che hanno presentato osservazioni a titolo personale: Dott.ssa Laura Conti Funzionario Amministrativo di Alma Mater Studiorum, Università di Bologna - dott.ssa Daniela Albonetti, Area Blu S.p.A. - dott. Domenico Barresi Città Metropolitana di Reggio Calabria - dott. Francesco Bianchimani, Comune di Castrovillari - dott.ssa Antonella Fabiano, Comune di Milano - dott. Emanuele Giustiniani operatore Stazione appaltante non meglio individuata - dott.ssa Michela Panziera, Istruttore direttivo amministrativo del Comune di Veduggio (TV) - dott. Claudio Brunetta Responsabile Ufficio Gare Università degli Studi di Trieste - dott. Giuseppe Lamanuzzi.

Si ravvisa che l'Autorità ha preso atto di tutti i contributi pervenuti, così come sopra elencati, procedendo all'esame analitico di ciascuna osservazione presente nei documenti citati.

All'esito dell'esame dei contributi, in considerazione della rilevanza delle scelte operate, dell'entità delle novità introdotte e dell'impatto che le stesse possono avere sul mercato, l'Autorità ritiene di approvare con carattere di definitività il Bando generale servizi e forniture e di procedere alla pubblicazione.

La presente relazione dà atto delle modifiche intervenute a seguito delle osservazioni della consultazione. In modo particolare, conformemente all'art. 8 del Regolamento AIR, preme evidenziare che in essa non si fornisce tendenzialmente riscontro alcuno alle osservazioni da considerarsi non pertinenti. In molti casi, sono pervenuti, infatti, contributi che contengono mere istanze di chiarimento o suggerimenti di approfondimento, privi di alcun carattere di innovatività rispetto all'atto in consultazione, oppure contributi non chiari o non comprensibili rispetto all'argomento trattato e quindi non idonei a essere valutati o, ancora, non sufficientemente argomentati o anche assorbiti da precedenti indicazioni di modifica o contenenti meri auspici o indicazioni di indirizzo.

## **6. Sviluppi della procedura di consultazione**

Nella premessa alla nota illustrativa, si fa presente che alla fase di consultazione seguirà una relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), che conterrà una esplicitazione delle ragioni delle scelte effettuate e dei motivi per cui non si è dato conto di alcuni suggerimenti.

L'impostazione del documento di consultazione sarà oggetto di una ulteriore verifica di impatto, a dodici mesi dalla pubblicazione in GURI, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell'azione amministrativa.

## PARTE SECONDA/SPECIALE

### Descrizione dettagliata delle criticità riscontrate, possibili correttivi e motivazione della scelta di determinate soluzioni

La presente relazione dà atto delle scelte operate e delle modifiche apportate al Disciplinare a seguito delle osservazioni della consultazione. Preme evidenziare che - conformemente all'art. 8 del Regolamento AIR – la relazione “*fornisce una risposta a tutte le osservazioni pertinenti ricevute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato*”. Alla luce di questi obblighi, si procederà come segue.

- a) **Contributi e osservazioni accolti e puntualmente recepiti.** Nei casi in cui il contributo è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento, si è proceduto direttamente a integrare o modificare il disciplinare in senso conforme alle osservazioni avanzate, le quali pertanto rappresentano il necessario impianto motivazionale a sostegno. Soltanto in casi particolari e per circostanziate ragioni, quando ad es. è stata accolta un'osservazione per mere ragioni di opportunità pratica non sostenuta da esigenze di conformità normativa, è stato fornito altresì un riscontro specifico all'intervenuto accoglimento che illustra le opzioni possibili e le ragioni a supporto di una determinata scelta. L'accoglimento di mozioni formali o di segnalazioni di refusi ed errori materiali nel testo non è stato tendenzialmente motivato.
- b) **Contributi e osservazioni respinti e non accolti nel disciplinare.** Nei casi in cui il contributo è stato ritenuto infondato o, ancorché fondato, non è stato ritenuto meritevole di accoglimento perché non ritenuto opportuno, la presente relazione fornisce un riscontro puntuale delle ragioni che hanno suggerito il mancato accoglimento. Il non accoglimento, pertanto, può essere motivato da ragioni di illegittimità della proposta oppure da motivi di opportunità. Si sottolinea che, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento AIR, il mancato accoglimento è soggetto a uno stringente obbligo di motivazione, la quale è stata omessa soltanto nei casi di cui alla seguente lett. c).
- c) **Contributi e osservazioni non pertinenti.** Nei casi in cui sono pervenuti contributi che contengono mere istanze di chiarimento o suggerimenti di approfondimento, privi di alcun carattere di innovatività rispetto all'atto in consultazione, oppure contributi di innovazione che risultano tuttavia oscuri o non comprensibili o estranei rispetto all'argomento trattato e quindi non idonei a essere valutati o, ancora, non sufficientemente argomentati o anche assorbiti da precedenti indicazioni di modifica, ritenute di portata più ampia, o contenenti meri auspici o indicazioni di indirizzo. A tali osservazioni, tendenzialmente, non è stato fornito riscontro alcuno, a meno che non ne sia stata ritenuta opportuna l'evidenziazione.

Tanto premesso, si sottolinea altresì che il presente documento non fornisce l'attribuzione nominativa alle singole osservazioni pervenute, anche perché in molti casi su un singolo oggetto sono state avanzate molteplici osservazioni, con lievi sfumature l'una dall'altra. La corrispondenza tra il contenuto dell'osservazione e il soggetto proponente potrà essere ricavata da un'analisi del documento, già pubblicato sul sito istituzionale alla voce “Osservazioni pervenute”, ove sono stati raccolti tutti i contributi pervenuti.

Al fine di favorire la lettura e la comprensione rapide di ogni argomentazione è, infine, fornito - in capo al singolo testo dell'articolo in analisi – un breve sommario per parole chiave, redatto secondo le tecniche di massimazione degli atti giuridici, che ripercorre l'oggetto della istanza e la motivazione o l'iter logico seguito per l'accoglimento o il respingimento.

## **1. Premesse**

Sul punto 1, relativamente alle premesse, nonché alle forme, agli effetti e alla struttura del Disciplinare hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Città metropolitana di Bari, Provincia di Avellino, Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Alessandro Di Virgilio di Olimpia Agency SpA, Legacoop, Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Comune di Vedelago, Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Fastweb spa, Federlavoro, Università di Trieste, Confartigianato, Provincia Autonoma di Trento, Studio legale Ristuccia Tufarelli, Consip, Assosistema, Anci, Itaca.

### **Informazioni preliminari – Disciplinare tipo – Servizi sanitari, sociali etc - Ambito di applicazione del disciplinare tipo – Nota illustrativa**

È stata segnalata l'opportunità di evidenziare in premessa che lo schema tipo per i settori ordinari non si applica ai servizi sociali. E' stato evidenziato, infatti, che l'art. 142, comma 5-bis, prevede che ai servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative si applichino le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies. Il combinato disposto di tali articoli, così come previsto dalla disciplina introdotta dal decreto correttivo (d.lgs. 56/2017), determinerebbe, infatti, un regime specifico "*alleggerito*" che non sarebbe esteso a comprendere l'applicazione del disciplinare tipo al settore in questione.

#### *Opzione scelta*

Si condivide l'osservazione secondo cui i servizi sociali sono sottoposti ad un regime alleggerito. In conseguenza, è stato indicato in nota illustrativa che il Disciplinare non trova applicazione agli stessi.

### **Concorrenti - Domande di partecipazione – Inserimento di dichiarazione di non interferenza**

E' stato osservato che appare opportuno far formulare ai professionisti che assistono gli operatori economici nella compilazione delle domande una dichiarazione di non aver predisposto altre domande di partecipazione per altri concorrenti, onde evitare ipotesi di turbativa di gara per la collazione da parte di un soggetto unico di più domande di gara.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta, ritenendosi già prevista dal Codice la sanzione della esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) per gli operatori che si trovino nelle circostanze, anche di fatto, di aver predisposto le offerte imputabili a un unico centro decisionale.

### **Vincolatività del Disciplinare tipo – Obbligo di formazione – Conformità formale**

E' stato osservato che, in considerazione delle finalità poste alla base dell'adozione dei bandi tipo volte a promuovere omogeneità di comportamento tra le stazioni appaltanti, l'obbligo per le amministrazioni di "conformarsi" al bando tipo dovrebbe essere inteso come obbligo di conformarsi alla disciplina sostanziale e non alla impostazione formale del bando.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Il Disciplinare è atto formale, ad effetto vincolante per le stazioni appaltanti, la cui flessibilità di recepimento è consentita limitatamente alle parti espressamente indicate come facoltative. In Nota illustrativa sono esplicitate le modalità con cui le stazioni appaltanti recepiscono il Disciplinare, distinguendo tra parti facoltative e parti obbligatorie.

### **Struttura del Disciplinare – Gare telematiche – Futura approvazione**

E' stata rilevata, quale indicazione operativa sulla struttura del Disciplinare tipo, l'opportunità di fare riferimento nel testo definitivo alla modalità di espletamento telematico delle procedure di gara con riferimento all'obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti dematerializzati a decorrere dal 18 ottobre 2018 come previsto dall'art. 52 del Codice.

*Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. La gara telematica sarà oggetto di apposito Disciplinare tipo, di futura approvazione.

## **2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**

Sul punto 2, relativo alla documentazione di gara, ai chiarimenti e alle comunicazioni, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Legacoop, Federauto, Fastweb spa, Università di Bologna, Consip, Assosistema.

### **Richieste di chiarimenti - Termine minimo – Previsione nel disciplinare – Termine fisso**

E' stato osservato che – in luogo degli spazi a riempimento libero prima della scadenza della presentazione delle offerte, predisposti al fine di individuare il termine entro il quale sia consentito ai concorrenti sottoporre alle stazioni appaltanti una richiesta di chiarimenti - sarebbe auspicabile inserire nel disciplinare un termine minimo fisso, individuato nella misura di giorni cinque.

*Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta, poiché non è possibile stabilire un termine di cinque giorni per la richiesta di chiarimenti a fronte dell'obbligo della Stazione appaltate, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, di rispondere almeno sei giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

### **Richieste di chiarimenti – Termine per la presentazione delle richieste – Natura del termine - Non perentorio**

E' stato chiesto che il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento possa qualificarsi come perentorio.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Il termine per la richiesta di chiarimenti non può qualificarsi come perentorio, poiché l'art. 74, comma 4, stabilisce che le richieste siano formulate "in tempo utile". La Stazione appaltante può quantificare il "tempo utile" fissando un termine per la presentazione delle richieste di chiarimento. Tuttavia tale termine non deve precludere alla medesima la possibilità di valutare richieste, pervenute oltre il termine stesso, ritenute rilevanti e alle quali l'amministrazione riuscisse a fornire risposta almeno 6 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

## **3. Oggetto dell'appalto e suddivisione in lotti**

Sul punto 3, relativo all'oggetto dell'appalto e alla suddivisione in lotti, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Legacoop, Federauto, Federlavoro, Fater Spa, Consip, Assosistema.

### **Lotti – Disciplina di gara - Limitazioni alla partecipazione – Ammissibile**

E' stato osservato che, per garantire il rispetto del principio di concorrenza e la massima partecipazione alla procedura di gara, sarebbe preferibile prevedere la possibilità, per l'operatore economico, di presentare offerta per tutti i lotti anche se l'aggiudicazione potrà avvenire solo per un numero di lotti limitato. Consentire che la Stazione Appaltante limiti, contemporaneamente, tanto la partecipazione solo ad alcuni lotti quanto l'aggiudicazione solo ad alcuni lotti sembrerebbe eccessivo. Si tratta di ipotesi

che dovrebbero configurarsi alternative fra loro. Se il singolo Operatore Economico può aggiudicarsi solo alcuni lotti, allora dovrebbe poter partecipare a tutti i lotti oggetto di aggiudicazione.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta in quanto l'art 51, comma 3 del Codice consente alla stazione appaltante di limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati “*anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti*”.

### **Divisione in lotti – Lotti geografici – Lotti prestazionali - Rapporto di specialità - Obbligo di motivazione - Sussiste**

E' stato chiesto di chiarire che la motivazione per la mancata divisione in lotti, ai sensi dell'art. 51 del Codice, si riferisca solo ai lotti prestazionali e funzionali e non ai lotti geografici.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta poiché la nozione di lotto geografico risulta essere una *species* del *genus* del lotto funzionale. Ne deriva che deve essere motivata la mancata suddivisione in lotti, anche nel caso di mancata suddivisione di un lotto geografico.

### **Divisione in lotti - Importo a base di gara – Aggregazione del mercato**

E' stato osservato che sembrerebbe opportuno che l'importo a base di gara non sia eccessivamente elevato tale da precludere la partecipazione delle piccole e medie imprese, stante la necessità di evitare la polverizzazione delle commesse e nell'ottica di una domanda pubblica orientata a facilitare l'aggregazione di impresa.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta, anche perché appare di significato contraddittorio. E' noto che il recente Codice, nell'ottica di favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, ha imposto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, alle stazioni appaltanti l'obbligo motivazionale nel caso di scelta di lotto unico. Pertanto, fermo restando l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta della suddivisione sulla base del motivato riscontro delle proprie esigenze, la suddivisione in lotti appare configurarsi quale regola, mentre la concentrazione della commessa in unico lotto quale eccezione.

## **4. Durata dell'appalto, importo a base di gara, opzioni**

Sul punto 4, relativo alla durata dell'appalto, all'importo a base di gara, nonché alle opzioni hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, Provincia di Avellino, Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Olimpia Agency SpA, Legacoop, Federauto, Comune di Trieste, Unipol SAI, Centrale di committenza dell'Unione dei comuni del distretto ceramico, Fastweb Spa, Federlavoro, Studio legale Ristuccia Tufarelli, Consip, Assosistema, Anci, Itaca.

### **Durata del contratto – Opzioni – Rinnovo - Servizi analoghi – Nozioni - Categorie - Chiarimento**

E' stato osservato che il termine “opzioni” risulta improprio: il Codice ne parla solo per la proroga, mentre il Disciplinare- tipo usa tale termine anche con riferimento ai servizi analoghi. In riferimento alle opzioni si ritiene che la previsione di cui all'art. 63 comma 5 del Codice non debba essere ivi ricompresa, in quanto la ripetizione di servizi analoghi costituisce una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando e non un'opzione.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si osserva che l'art. 35, comma 4, del Codice richiede che - nel calcolo del valore complessivo - siano comprese tutte le eventuali opzioni ed i rinnovi, senza contemplare ulteriori "categorie". I servizi analoghi, non essendo assimilabili ad un rinnovo, devono essere ricondotti alla categoria dell'opzione - poiché devono essere calcolati nel valore complessivo dell'art. 35 del Codice - risultando indifferente la procedura di affidamento.

#### **Durata del contratto – Prolungamento - Proroga tecnica – Ulteriori ipotesi – Illegittimità**

E' stato suggerito di sostituire la clausola sulla modifica della durata del contratto aggiungendo una ulteriore ipotesi formulata nel seguente modo "*potrà essere modificata, in ogni caso, per il tempo ...*".

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. La disciplina adottata recepisce le forme di prolungamento del contratto legittimamente adottabili dalle stazioni appaltanti. La modifica del contratto può avvenire in caso di proroga tecnica, così come disciplinata dall'art. 106, comma 11, del Codice, che limita espressamente le ipotesi di prolungamento della durata contrattuale al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Pare, pertanto, illegittima l'introduzione di ulteriori ipotesi di modifica della durata, non previste dalla legge.

#### **Proroga tecnica – Importo dell'appalto - Computazione – Non possibile**

E' stato osservato che la proroga tecnica dovrebbe essere quantificata e computata nell'importo complessivo dell'appalto.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. La proroga tecnica è un'opzione la cui durata e il cui importo non sono né prevedibili, né quantificabili alla data di pubblicazione del bando. Del resto, la riproduzione del relativo testo normativo appare l'unica opzione consentita (art. 106, comma 11). Nondimeno, il Disciplinare ha previsto che, ove le stazioni appaltanti lo ritengano possibile, esse possano procedere a una stima di massima ai fini del computo sulla base d'asta.

#### **Quinto d'obbligo – Previsione nel disciplinare – Non necessaria**

E' stato richiesto di prevedere l'enunciazione della possibilità del ricorso al quinto d'obbligo e/o il prolungamento del contratto con ricorso alle economie di gara.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. L'art. 106, comma 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d'obbligo sia specificato nel disciplinare.

#### **Estensione della durata contrattuale - Parità di importo - Previsione nel disciplinare – Modifiche previste - Clausola chiara, precisa e inequivocabile – Ipotesi già contemplata**

E' stato richiesto di inserire la facoltà della stazione appaltante di prorogare la sola durata del contratto, nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non è stata accolta. Si evidenzia tuttavia che la proroga della semplice durata del contratto - che la stazione appaltante può disporre nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale - deve ritenersi ricompresa nelle modifiche che la stazione appaltante può disporre ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ovvero lett. e) del Codice, a seconda dei casi. Le modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) sono state previste nel Disciplinare; quanto alle modifiche non sostanziali, previste dall'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, ove ritenuto opportuno, la

stazione appaltante può inserire nel disciplinare eventuali soglie di importi per consentire le modifiche, come meglio chiarito in nota illustrativa.

### **Prezzi di riferimento – Settore sanitario – Settori ordinari - Distinzione – Effetti – Rinvio**

È stato richiesto di precisare la differenziazione tra i prezzi di riferimento previsti per il settore sanitario di cui al D.l. 98/11 e quelli di riferimento in ambito non sanitario di cui al D.l. 66/2014.

Infatti, il predetto D.l. 98/11 (settore sanitario) all'art. 17 attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici di pubblicare le elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non sanitari, individuati dall'Agenzia AGENAS tra quelli con maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva e tali prezzi sono da intendersi orientativi, fermo restando la necessità di motivare nella delibera a contrarre la peculiarità della fornitura/servizio che hanno indotto ad un seppur lieve scostamento dai prezzi di riferimento. Di contro, il D.l. 66/2014, all'art. 9, comma 7, ha previsto che - nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura - l'Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. In tal senso, i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC *“sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della PA e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. 23/12/1999 n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”*. Pertanto, si dovrebbe tenere conto di questa distinzione tra ambito sanitario e non sanitario, nonché della recente normativa che prevede che i prezzi a base d'asta devono essere comprensivi dei costi relativi ai rischi interferenziali ed alla manodopera.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. La questione – pur rivestendo una notevole importanza, anche in termini di stabilità del contratto e della sua efficacia - non può essere risolta in sede di Bando tipo generale sui servizi, ma attiene a specifici profili che si pongono con riferimento al settore sanitario. In tal senso, fermo restando che l'applicazione a specifici settori necessariamente comporta l'inserimento di deroghe al Bando tipo generale, in ragione della specialità settoriale di volta in volta nota ai singoli operatori pubblici del settore, si recepisce l'esigenza di evidenziare in future, specifiche Linee guida un approfondimento sulla disciplina dei prezzi di riferimento.

### **5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Sul punto 5, relativo ai soggetti ammessi in forma singola e associata e alle condizioni di partecipazione hanno formulato specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Legacoop, Federlavoro, Consip, Università di Trieste, Provincia Autonoma di Trento, Studio Ristuccia Tufarelli, Itaca.

### **Partecipazione in RTI – Concordato preventivo con continuità aziendale omologato – Mandataria – Divieto di partecipazione**

E' stato osservato che non è chiaro se un'impresa in concordato preventivo, con continuità aziendale, già omologato, possa partecipare quale mandataria.

#### *Opzione scelta*

Si chiarisce che la procedura di concordato preventivo, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa (artt. 180 e 181 R.D. 267/1942). Successivamente all'omologa e quindi alla chiusura della procedura viene meno la causa ostativa alla partecipazione alla gara d'appalto (Cons. Stato, Sez. III, 2305/2012 e sez. V Ord. 19 gennaio 2017 n. 158; TAR Trento, 24 maggio 2017 n. 179).

### **Cause di esclusione – Previsione – Richiesta di integrazione elenco – Non esaustività**

E' stato osservato che mancano alcune tipiche cause di esclusione oltre a quelle elencate al punto 5. Tra queste, sono state indicate a titolo di esempio: il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 48, commi 7 e 9, del Codice; o il verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 7, del Codice; o il verificarsi dell'ipotesi di Pantouflage; o il caso di concorrente con sede in un paese incluso nella black list; o il caso di arrivo tardivo del plico contenente l'offerta; o arrivo del plico gravemente lacerato; o mancanza del pagamento del contributo all'Anac e/o la mancata costituzione della garanzia provvisoria, entro il termine di presentazione dell'offerta; o la sussistenza di casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'Offerta, per difetto di sottoscrizione; o la presenza nell'offerta tecnica di elementi riferibili all'offerta economica o la mancanza dell'indicazione, sul plico contenente l'offerta, della gara a cui si riferisce e/o dei concorrenti mittenti; o il mancato possesso dei requisiti speciali e/o professionali.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Le diverse ipotesi di cause di esclusione sono già inserite nell'articolato del disciplinare o discendono direttamente dalla norma di legge, pertanto non appare necessario riassumerle in un unico articolo. A miglior chiarimento, tuttavia, è stata modificata la rubrica del punto 6 nel senso di espungere il riferimento alle cause di esclusione, le quali saranno pertanto da rinvenire di volta in volta nel Disciplinare o nel Codice stesso.

## **6. Requisiti generali**

Sul punto 6, relativamente ai requisiti generali, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Città metropolitana di Reggio Calabria, Provincia di Avellino, Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Legacoop, Consip, Assosistema, Itaca.

### **White list – Requisiti generali – Comunicazione e informazione antimafia – DGUE – Non è assorbente**

E' stato osservato che la richiesta di iscrizione alla *white list* sarebbe da ritenersi assorbita dalla dichiarazione dell'articolo 80, già presente nel DGUE, nella parte in cui viene richiesta la dichiarazione relativa alle norme antimafia.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si osserva che la clausola relativa alla *white list* impone oneri formali in capo all'operatore economico, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione dell'art. 80, anche nella forma standard prevista dal DGUE. Al riguardo va precisato che ai sensi dell'art. 83 della l. 159/2011, la documentazione antimafia (comunicazione e informazione) è prevista quale presupposto necessario per la sola stipula del contratto, non già per la partecipazione alla gara. È l'art. 80 del Codice che fa esplicita menzione della comunicazione e dell'informazione per la partecipazione alla gara, tuttavia nessuna disposizione del Codice richiama espressamente l'iscrizione in white list. A questo proposito, tuttavia, non si può fare a meno di considerare che per le attività imprenditoriali individuate e descritte dall'art. 1, comma 53, l. 190/2012, i soggetti di cui all'art. articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, acquisiscono tale documentazione (la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria) necessariamente attraverso la consultazione, anche in via

telematica, dell'apposito elenco di fornitori denominato *white list*. Questa modalità, dunque, è da ritenersi implicitamente richiamata dall'art. 80 nella parte in cui si riferisce al requisito dell'informazione antimafia liberatoria. Pertanto, nel caso di appalto nei suindicati settori, il Disciplinare deve richiedere la dichiarazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco ovvero copia dell'avvenuta presentazione della domanda.

## **7. Requisiti speciali e mezzi di prova**

Sul punto 7, relativo ai requisiti speciali e ai mezzi di prova, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Giuseppe Lannuzzi, Daniela Albonetti, Provincia di Avellino, Angem, Associazione Europea del Partenariato Pubblico Privato, Legacoop, Consip, Assosistema, Olimpia Agency Spa, Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, Federauto, Comune di Trieste, Azienda Ospedali Riuniti Ancora, Ecoeridiana, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Medtronic Italia SpA, Università di Trieste, Accredia, Mengozzi Spa, Provincia autonoma di Trento, Studio legale Ristuccia Tufarelli, Anci, Itaca.

Le osservazioni pervenute sull'art. 7 sono esaminate ed esposte, partitamente, secondo la seguente articolazione.

- a) Requisiti speciali in generale
- b) Requisiti di idoneità professionale;
- c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- d) Requisiti di capacità tecnica e professionale
- e) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e Geie;
- f) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

### **a) Requisiti speciali in generale**

#### **Idonee referenze bancarie – Mancato inserimento tra i requisiti economici**

E' stato osservato che nel disciplinare non è stato inserito il requisito facoltativo delle idonee dichiarazioni bancarie, di cui all'allegato XVI, parte I, lett. a) del Codice; sul presupposto dell'utilità delle stesse, analoga osservazione è stata mossa domandando di fornire un testo standard di dichiarazione bancaria che debba essere accettato dalle stazioni appaltanti.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si ribadisce quanto espresso nella relazione illustrativa. Il Codice non contempla le cd "*idonee dichiarazioni bancarie*", le quali rimangono citate esclusivamente nell'allegato XVII, parte I, in forma non meglio specificata. Peraltro, spesso, in via di fatto, la richiesta delle idonee referenze bancarie non è stata interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi dovessero riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società oggetto di richiesta (correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni fossero desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso) come la giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo, per contro, di puntualizzare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1168, Cons. Stato Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542). Comunque non è escluso che le stazioni appaltanti, nell'esercizio della loro discrezionalità nel definire i requisiti per l'ammissione, possano richiedere le referenze bancarie, se ritenute proporzionate, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connesse all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

## **b) Requisiti di idoneità professionale**

### **Iscrizione registri o albi - Comprova del requisito – Inserimento in Avcpass – Non necessario**

E' stato osservato che - per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esiste un collegamento diretto con Avcpass - il concorrente dovrebbe inserire autonomamente la documentazione nel sistema medesimo. Ciò è stato criticato in quanto ritenuto illegittimo ai sensi del d.p.r. 445/2000 che vieta alla pubblica amministrazione di richiedere ai cittadini di presentare documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione è fondata e la modifica è accolta, in accordo con gli artt. 40 e 43 del DPR 445/00.

## **c) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

### **Rischi professionali - Polizza assicurativa – Deposito - Originale o copia autenticata**

E' stato osservato che la polizza sulla copertura assicurativa di cui all'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di regola, dovrebbe essere presentata in originale o copia autenticata.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è fondata e non merita accoglimento. Si conferma l'opzione già individuata nel disciplinare di gara del deposito della sola copia conforme, in quanto non si tratta di una polizza assicurativa specifica per l'appalto, ma di un documento che rimane nella disponibilità dell'operatore per l'esercizio della proprio attività e di cui non può privarsi. Per questo motivo, è stato confermato che non si può richiedere il deposito dell'originale del documento stesso.

### **Fatturato minimo annuo – Inserimento nel Disciplinare - Richiesta di motivazione – Necessaria**

E' stato osservato che la scelta del fatturato minimo annuo dovrebbe non richiedere l'obbligo di motivazione, in quanto la disciplina comunitaria e nazionale avrebbero previsto la motivazione, esclusivamente per il caso di superamento del doppio del valore stimato del contratto.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si osserva, invero, che la norma prevede una motivazione rafforzata per il caso di detto superamento, pur prevedendo che - ove la stazione appaltante richieda un requisito di fatturato minimo annuo - essa debba comunque indicarne le ragioni nei documenti di gara. Si osservi, in proposito, che l'art. 83, comma 5, secondo periodo del Codice, prevede esplicitamente che "la stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara". Peraltro, tale previsione appare in linea di continuità con quanto previsto dall'art. 41, comma 2, D. lgs 163/2006, così come modificato dal d.l. 95/2012, il quale disponeva che "sono illegittimi i criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".

### **Requisiti economici – Indici finanziari – Requisito ulteriore e sovrabbondante – Rapporto tra attività e passività - Non sussiste**

E' stato osservato che tra i requisiti di capacità economica e finanziaria è previsto, seppur in via eventuale, il rispetto di specifici "indici finanziari". Considerato che, per costante giurisprudenza, la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice, deve ritenersi ammissibile solo ove gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, la previsione di tali indici, quale requisito di partecipazione, deve ritenersi inammissibile.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si evidenzia che il requisito è previsto dal Codice all'art. 83, comma 4, lett. b) (informazioni sui conti annuali che evidenzino particolari attività e passività). Sono stati rimossi

gli esempi relativi agli indicatori, la cui scelta è dunque lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante.

### **Requisiti speciali – Obbligo di motivazione – Fatturato medio – Fatturato minimo**

In riferimento ai requisiti speciali e ai mezzi di prova, nella parte relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria, viene richiesto alle stazioni appaltanti di motivare, ai sensi dell'art. 83, comma 5, la richiesta di tale tipologia di requisito. Tale richiesta non appare suffragata dal dettato legislativo, in quanto l'obbligo di motivazione è previsto solo ove l'amministrazione richieda il possesso di un determinato fatturato minimo annuo. Nulla, relativamente all'obbligo di motivazione, è previsto dal Codice in riferimento a quello che viene definito, nel bando tipo, "fatturato globale medio".

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Il fatturato medio deriva da una interpretazione pro concorrenziale della norma sul fatturato minimo relativo all'anno antecedente. Ciò non esonera le stazioni appaltanti dall'obbligo di indicare le ragioni di tale scelta nei documenti di gara, qualora propendano per la scelta del fatturato medio nel triennio antecedente.

### **Requisiti speciali – Idonee referenze bancarie – Contemperamento - Discrezionalità della stazione appaltante**

E' stata contestata la scelta di selezionare i requisiti a comprova della capacità economica e finanziaria mediante l'eliminazione delle "idonee referenze bancarie" atteso che le stesse sono contemplate dall'allegato XVII "Mezzi di prova dei criteri di selezione" a cui rinvia l'art. 86, comma 4, del Codice. Pur nella consapevolezza che il rilascio delle stesse comporta un costo per l'operatore economico che ne richiede il rilascio, le stesse rappresenterebbero una garanzia per la stazione appaltante, specialmente in gare sopra soglia, sulla qualità dei rapporti in atto tra gli istituti bancari e le aziende per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste ultime nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto e l'assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti.

#### *Opzione scelta*

L'opzione non può essere accolta. Al riguardo si precisa che quand'anche non sia stata espressamente annoverato il criterio delle referenze bancarie tra gli altri previsti nel disciplinare, lo stesso è stato menzionato nella nota illustrativa, essendo esso contemplato dall'allegato XVII. Tale criterio nell'esercizio della discrezionalità delle singole stazioni appaltanti potrà essere utilizzato e valorizzato in ossequio al generale principio secondo cui sono ammessi i requisiti aggiunti rispetto a quelli contemplati dal codice (art.83) a condizione che questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

### **Avcpass – Requisiti – Documenti in possesso di altre amministrazioni**

E' stato osservato che non può essere richiesta agli operatori economici la presentazione di documenti, anche relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, detenuti da altre amministrazioni. L'eventuale richiesta di certificati deve essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta al cittadino solo la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

#### *Opzione scelta*

L'obiezione è parzialmente accolta. Si rimanda alle modalità prescritte dalla Delibera Anac 157/2016 per l'acquisizione, nel sistema Avcpass, dei documenti a comprova dei requisiti. In detta delibera sono indicati i documenti a comprova che devono essere acquisiti autonomamente dalla Stazione appaltante (art. 6), mentre i documenti ivi non previsti devono essere forniti dall'Operatore economico. Salvo i

certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture presso pubbliche amministrazioni che fanno eccezione, in virtù del periodo transitorio previsto in art. 9, comma 2, in attesa della attivazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

#### **Avcpass – Deposito di certificati - Mancato inserimento – Conseguenze**

E' stato osservato che non è chiaro cosa succeda nel momento in cui il concorrente non adempie alla prescrizione “i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti”. Tale specifica è peraltro presente anche in altre successive parti del Disciplinare di gara.

##### *Opzione scelta*

Si osserva che il ricorso al sistema di Avcpass è obbligatorio ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 216, comma 13 (disposizioni transitorie), del Codice.

#### **Documenti a comprova – Mezzi di prova – Richiesta di flessibilità**

Sono state mosse diverse osservazioni sulla opportunità di inserire una maggiore flessibilità con riguardo ai mezzi di prova a dimostrazione dei requisiti economici e tecnici.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione è meritevole di accoglimento. Il disciplinare è stato modificato, lasciando ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nell'individuare i mezzi di prova ritenuti più adeguati.

#### **Richiesta di fatturato specifico – Servizio analogo – Specificazioni – Ambito semantico**

E' stato richiesto di specificare il corretto significato da attribuire al termine servizi di attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. a) e di chiarire come circoscriverne al meglio l'ambito semantico.

##### *Opzione scelta*

Il fatturato specifico è requisito idoneo a dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto. Pertanto, il fatturato specifico nel settore oggetto dell'appalto va inteso in senso più ampio rispetto all'oggetto dell'appalto stesso. In questo senso, l'ambito di attività è qualcosa che supera e trascende l'oggetto dell'appalto. Diversamente, si deve intendere l'elenco dei servizi/forniture, che attesta una capacità tecnica, il quale deve essere specifico e analogo (non identico) all'oggetto dell'appalto (e non al settore) poiché tale requisito dimostra una specifica competenza e capacità dell'operatore economico di eseguire l'appalto.

#### **Copertura assicurativa – Rischi professionali – Operatori economici – Tipo di polizza**

E' stato osservato che il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali non è applicabile alle aziende ma solo ai professionisti in quanto le imprese possiedono una polizza RCT/O mentre quella dei rischi professionali è tipica dei liberi professionisti.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione è accolta. La clausola è stata resa più generica al fine di adattarla ai singoli casi.

#### **d) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

**Servizi/forniture svolti - Committenti privati – Comprova – Autodichiarazione – Non ammissibile**

E' stato osservato che, nell'elenco dei servizi svolti negli ultimi tre anni di cui alla lett. g), non è stata offerta la facoltà di comprovare mediante autodichiarazione il contratto di servizi o forniture svolto a favore di committenti privati.

*Opzione scelta*

L'osservazione non è stata accolta. Si osserva che l'ambito di operatività dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 non involge i documenti che risultino in possesso di soggetti terzi privati.

**Subappalto qualificante – Disciplinare servizi – Applicazione analogica - Avvenuta soppressione**

E' stato osservato che sarebbe inopportuna la clausola del disciplinare che, in analogia a quanto previsto per i lavori, consentirebbe il ricorso al subappalto qualificante anche nel disciplinare servizi, precisamente al NB dell'art. 7.3.

*Opzione scelta*

L'osservazione, ripetuta da molteplici osservatori, è stata ritenuta meritevole di accoglimento e - per esclusive ragioni di opportunità - la clausola è stata soppressa, ancorché non si evidenzino motivi di illegittimità di una previsione analoga a quanto previsto per i lavori.

**Certificazione di qualità – Richiesta di specificazioni**

E' stata rilevata la necessità di fornire un maggiore dettaglio in relazione ai requisiti relativi alla richiesta di valutazione di conformità con la proposta di integrare le previsioni del disciplinare, con riferimento sia alle caratteristiche degli attestati sia a quelle degli enti che li rilasciano.

*Opzione scelta*

L'osservazione appare fondata, il disciplinare è stato rielaborato *in parte qua*.

**e) Requisiti in caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi**

**Requisito di fatturato globale – Requisito di fatturato specifico – Raggruppamenti temporanei - Quota di partecipazione – Corrispondenza**

E' stato osservato che i requisiti del fatturato globale e specifico devono essere posseduti da ciascun operatore economico nella misura corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE (fatta salva la disciplina specifica per i consorzi stabili). Viceversa si configurerebbe una sorta di avvalimento automatico.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si deve rammentare che la ratio del RTI è quella di allargare lo spettro dei soggetti partecipanti e quindi di ampliare lo spettro della concorrenza e la partecipazione alla gara. L'istituto dell'avvalimento condivide la stessa *ratio* pro concorrenziale dell'associazione di imprese e – sotto il profilo teleologico, nella misura in cui sono tesi ad ampliare la concorrenza - i due istituti possono essere ritenuti omogenei. Tuttavia, l'avvalimento nel raggruppamento si pone quale istituto cui ricorrere nel caso in cui vengano poste delle limitazioni, per così dire, interne nel disciplinare, le quali impediscano la confusione o la comunicazione dei requisiti tra un soggetto e l'altro partecipante al RTI. In tal senso, anche l'affermazione di “una sorta di avvalimento automatico” appare non corretta. Nella disciplina del nuovo Codice e nel presente disciplinare è stata consentita *a priori* la massima flessibilità nella dimostrazione dei requisiti in caso di RTI o altri soggetti associati; ciò esclude fin dal principio che possa sorgere l'esigenza che lo scambio dei requisiti avvenga con il ricorso all'istituto dell'avvalimento. In altri termini, la confusione dei requisiti avviene principalmente ed esclusivamente mediante lo strumento associativo/societario e non mediante quello contrattuale.

### **Quote del requisito e quota di esecuzione – Corrispondenza**

E' stato osservato che sarebbe opportuno precisare, laddove si fa riferimento al fatturato specifico nei raggruppamenti temporanei, che non è richiesta la coincidenza tra quota di requisito posseduto e quota di esecuzione delle prestazioni.

#### *Opzione scelta*

Il Codice non prevede tale corrispondenza con riferimento agli appalti di servizi e forniture. Si osserva, sul punto, che non vi è alcuna clausola del disciplinare che imponga la corrispondenza tra quota dei requisiti e quota di esecuzione. La stazione appaltante può, tuttavia, indicare delle misure di possesso dei requisiti secondo quanto ritiene opportuno.

### **f) Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

#### **Partecipazione alle gare – Requisiti – Qualificazione - Consorzi stabili- Consorzi di cooperative – Distinzione - Sussiste**

E' stato osservato che il Disciplinare distingue la qualificazione del consorzio stabile da quella del consorzio di cooperative, i quali tradizionalmente sono sempre stati considerati unitamente, come appartenenti alla stessa *species* e dunque destinatari della medesima disciplina.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione appare fondata, tuttavia, è lo stesso articolo 47 del Codice a disporre - per la qualificazione dei due tipi di consorzi - una disciplina unitaria nel primo comma e una disciplina applicabile solo ai consorzi stabili, nel secondo comma. In mancanza di una eventuale modifica legislativa, l'obiezione alla luce della norma positiva non può essere accolta.

#### **Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione – Sovrapposizione - Sussiste**

È stato osservato che i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 7.3 del Disciplinare alle lett. i), j), k), h), o), p) e q) sembrano parzialmente sovrapponibili ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 6, del Codice.

#### *Opzione scelta*

Si osserva che i citati elementi tecnico- professionali possono essere previsti e utilizzati dalla stazione appaltante, nel Disciplinare, come requisiti di ammissione oppure come criteri di aggiudicazione. Lo stesso elemento non potrà comparire nel disciplinare nella doppia veste di requisito e di criterio.

### **8. Avalimento**

Sul punto 8, relativo all'avvalimento, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Area Blu S.p.A., Provincia di Avellino, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Comune di Trieste, Comune di Vedelago, Federlavoro, Università di Trieste, Markas S.r.l., Accredia, Studio Ristuccia Tufarelli, CONSIP, Itaca.

#### **Avalimento – Ausiliario – Subappaltatore – Obbligo di indicazione nella terna – Non sussiste**

È stato chiesto di chiarire se - affinché l'ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore - debba essere indicata nella terna o basti la semplice indicazione come ausiliaria.

#### *Opzione scelta*

Si osserva che l'art. 89, comma 8, del Codice prevede che l'ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In tale caso non è richiesto al concorrente di indicare il nominativo nella terna, essendo sufficiente averla indicata in gara come ausiliaria.

### **Avvalimento – Beni culturali – Divieto – Disciplinare generale – Non sussiste**

È stato osservato che non è stata considerata la possibilità di divieto di avvalimento nel caso degli appalti su beni culturali (art. 146, comma 3, D. Lgs 50/2016), che non pare limitato ai lavori.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Trattasi di materia che esula dalla trattazione generale della disciplina di gara contenuta nel Disciplinare tipo generale servizi e forniture.

### **Avvalimento – Mendacio – Esclusione ed escussione – Mancanza requisiti – Sostituzione dell'operatore – Rilevata contraddittorietà – Criteri interpretativi**

E' stato osservato che l'art. 89, comma 1, penult. per, e l'art. 89, comma 3, sono in contraddizione interna in quanto nel primo comma si afferma che la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia, mentre nel terzo comma si dispone che la stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire l'ausiliario che non soddisfa il pertinente criterio di selezione.

#### *Opzione scelta*

La sollecitata aporia normativa deve essere risolta in via interpretativa, così come meglio argomentato in relazione illustrativa. Le previsioni dell'art. 89, comma 1 secondo cui nel caso di dichiarazioni mendaci, è escluso il concorrente dalla gara, e del comma 3 del medesimo articolo, che impone la sostituzione dell'ausiliario privo dei requisiti o con a carico una causa di esclusione, rendono necessario un loro coordinamento al fine di evitare l'ipotesi di aporia, segnalata dall'osservazione.

La soluzione al problema passa attraverso le seguenti specificazioni.

Nel caso in cui l'ausiliario perda i requisiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, e in ordine agli stessi siano rese delle dichiarazioni non veritiere, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara; nel caso in cui, invece, il requisito speciale dichiarato non risulti adeguato e conforme (per natura e importo) alle prescrizioni contenute nel disciplinare ovvero nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite si appalesi presente una causa di esclusione di cui all'art. 80, la stazione appaltante consente la sostituzione dell'ausiliario.

Nel caso di perdita del requisito dopo l'ammissione del concorrente, in corso di gara, ovvero dopo l'aggiudicazione della stessa, la stazione appaltante consente la sostituzione dell'ausiliario.

### **Avvalimento – Ausiliaria – Sostituzione – Replicabilità**

E' stato osservato che appare opportuno chiarire che la sostituzione dell'ausiliaria sia possibile solo una volta per ogni ausiliaria.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non merita accoglimento. Non si ravvisano impedimenti normativi a una pluralità di sostituzioni.

### **Avvalimento – Ausiliaria – Sostituzione – Limiti temporali – Non sussistono**

E' stato osservato che la sostituzione dovrebbe essere consentita soltanto prima dell'apertura delle offerte tecniche ed economiche e, perciò, nella fase di verifica della documentazione amministrativa

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non merita accoglimento. Non si ravvisano, nella norma, limiti temporali alla possibilità di sostituzione.

### **Avvalimento – Requisiti di ammissione – Criteri di valutazione – Punteggio dell'offerta tecnica – Rilevanza - Non sussiste**

E' stato osservato che la sostituzione è consentita anche nella fase di controllo dei requisiti dell'aggiudicatario, preliminarmente all'aggiudicazione definitiva: in tale caso, se il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello del rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, l'ausiliaria subentrata deve avere obbligatoriamente almeno i medesimi requisiti dell'ausiliaria sostituita che sono stati valutati ai fini del punteggio dell'offerta tecnica.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non merita accoglimento. Infatti, l'istituto dell'avvalimento è idoneo a produrre un beneficio con riguardo ai soli requisiti di ammissione dell'operatore economico, senza che tali requisiti assumano rilevanza sui criteri di valutazione.

### **Avvalimento - Certificazione di qualità – Valutazioni di conformità**

E' stato richiesto di precisare che se si intende sottrarre tutti i requisiti di natura strettamente soggettiva alla possibilità di ricorso all'avvalimento, non è sufficiente fare riferimento al divieto di utilizzo dell'istituto per le "certificazioni di qualità", ma appare necessario estendere il divieto a tutte le "valutazioni di conformità" nonché allo status di soggetto accreditato per il rilascio delle stesse.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo è assorbito dalla rinnovata precisazione delle modalità di esercizio dell'avvalimento sulle valutazioni di conformità. La possibilità di ricorrere all'avvalimento per le valutazioni di conformità, conformemente a Consiglio di Stato, Sentenza 27 luglio 2017, n. 3710, richiede che l'esecuzione stessa avvenga da parte della ausiliaria o che, comunque, l'ausiliaria che presta requisiti di qualità dimostri che gli stessi sono stati utilizzati di fatto nella esecuzione. Tale principio pare insuperabile anche alla luce della l. di delega 11/2016, nella parte in cui ammette l'avvalimento della certificazione di qualità: ivi si afferma infatti la lett. zz) che il contenuto minimo necessario del contratto di avvalimento dovrà indicare "*le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara*".

### **Avvalimento – Contenuto del contratto – Risorse - Limiti del soccorso istruttorio – Rinvio ad atto generale**

E' stato osservato che si pone la necessità di chiarire il contenuto del contratto e l'eventuale possibilità e limiti del soccorso istruttorio. Partendo dalla disposizione dell'art. 89, in ordine alla nullità del contratto nel caso in cui non siano specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione, è esclusa la possibilità di integrare il contratto carente di tali elementi. In relazione alle risorse, si pone la necessità di chiarire come debbano essere valutate le risorse in rapporto ai requisiti prestati. In relazione invece agli altri elementi del contratto, quali durata e onerosità, si pone la necessità di chiarire se gli stessi possono essere oggetto di integrazione attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. In riferimento, invece, ad aspetti interpretativi inerenti la disciplina in tema di avvalimento ed in particolare in merito al tema della validità del contratto di avvalimento, secondo la previsione di cui all'art. 89, comma 2, ultimo periodo "...il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria", si chiede di precisare come ed entro quali limiti debba essere condotta tale istruttoria, il rischio è, altrimenti, quello di conferire alla stazione appaltante un potere demandato all'Autorità giudiziaria circa l'accertamento relativo alla nullità o meno del contratto.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. La richiesta reclama il chiarimento di molteplici aspetti dell'istituto dell'avvalimento e potrà avere una sua trattazione in apposite linee guida o in apposito

schema di contratto di avvalimento. Si rimette la valutazione a una successiva determinazione dell'Autorità.

## **9. Subappalto**

Sul punto 9, relativo al subappalto, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Area Blu S.p.A., Provincia di Avellino, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Agenzia regionale Intercent-ER, Legacoop, Comune di Trieste, Comune di Milano, ANISGEA, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Fastweb spa, Federlavoro, Markas S.r.l., Studio Ristuccia Tufarelli, Consip, Itaca.

### **Subappaltatore - Partecipazione in più terne – Divieto - Non sussiste**

E' stato osservato che sarebbe da evitare, per il subappaltatore, la partecipazione a favore di più di un concorrente in quanto potrebbe alterare l'indipendenza delle offerte di concorrenti diversi.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Infatti, sotto il profilo legislativo, non si riscontra alcun divieto per il subappaltatore di essere indicato, anche da più concorrenti, e la scelta di porre tale divieto mediante atto generale di regolazione appare sproporzionata e di dubbia legittimità. Peraltro, in determinati mercati di ridotte dimensioni, la proposta di porre il divieto di partecipazione come subappaltatore per più concorrenti potrebbe risultare inopportuna o perfino irrealizzabile, in considerazione della esiguità del numero di imprese disponibili a essere indicate nelle terne: in altri termini, laddove in determinati settori, non sussista un numero sufficiente di operatori economici per una determinata specializzazione, un obbligo siffatto potrebbe addirittura esaurire i soggetti disponibili, impedendo la partecipazione di ulteriori operatori economici e limitando la concorrenza.

### **Subappaltatore – Forma singola o associata**

È stato chiesto di precisare che l'indicazione di “*tre subappaltatori*” sia da ricondurre, esclusivamente, a Operatori Economici singoli e non in forma associata o consortile

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta poiché non si riscontrano riferimenti normativi a sostegno della proposta interpretazione.

### **Subappaltatore – Carenza requisiti generali – Esclusione – Fase di gara**

E' stato osservato, da molteplici operatori, che appare eccessiva l'esclusione dalla gara del concorrente che ha indicato uno dei subappaltatori, carente dei requisiti generali. Secondo gli intervenuti, alla luce dell'interpretazione sistematica della disciplina, ciò apparirebbe in contrasto con la disciplina dell'avvalimento (art. 89, comma 3, Codice), dove si ravvisa un semplice obbligo di sostituzione; e con la stessa disciplina del subappalto (art. 105, comma 12) dove è riferita all'affidatario la sostituzione dei subappaltatori, se si verificano motivi di esclusione dell'art. 80 del codice; evidenziano in tal senso che il termine “affidatario” del richiamato comma 12 potrebbe essere analogamente applicato al concorrente e che l'esclusione del concorrente nel caso di un solo subappaltatore privo di requisiti priverebbe di senso l'indicazione della terna. A conforto di tale linea interpretativa è stato richiamato il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 3 novembre 2016, n. 2286.

Alcuni propongono che la verifica dell'assenza dei requisiti generali in capo ad uno o più subappaltatori indicati nella terna comporti o l'impossibilità di ricorrere al subappalto o, nel caso in cui gli altri subappaltatori indicati siano in possesso dei requisiti, la sostituzione del subappaltatore.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta, ancorché se ne ravvisi una certa fondatezza argomentativa e, soprattutto, si riconoscano le problematiche operative che tale opzione solleva. Sono state, pertanto, valutate con attenzione le alternative proposte e il loro impatto a legislazione vigente. In questo senso, tuttavia, appare rebus sic stantibus insuperabile, da parte di un atto regolatorio quale il presente Disciplinare tipo, l'ostacolo che deriva dall'interpretazione della lettera del Codice, la quale - all'art. 80, commi 1 e 5 - prevede che si debba procedere all'esclusione del concorrente, anche nel caso in cui il suo subappaltatore sia carente dei requisiti generali.

### **Subappalto – Terna – Stesso subappaltatore – Indicazione in più terne – Principio di segretezza delle offerte – Violazione – Criticità legislative**

E' stato osservato che consentire l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti sarebbe in contrasto con il principio della segretezza delle offerte. Tale partecipazione plurima turberebbe la segretezza delle offerte in quanto il subappaltatore "comune" potrebbe trasferire informazioni da un concorrente a un altro, così alterando la formulazione delle offerte.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. Si osserva che il processo di contatto tra le imprese (e il conseguente aumento del rischio collusivo tra le stesse all'interno del mercato di riferimento) appare invero attivato e favorito dall'obbligo della terna ed è stato verosimilmente ponderato dal legislatore all'atto di tale scelta. Preso atto di ciò, si ravvisa che il Consiglio di Stato, nel parere della Commissione speciale, 22 marzo 2017, n. 782, ha espresso valutazioni critiche in proposito, pur affermando che la soluzione attuale appare coerente con la normativa comunitaria e con i principi della concorrenza. Il Consiglio di Stato ha infatti espressamente affermato che "*non può trascurarsi il rischio di possibili effetti distorsivi della corretta procedura di gara, derivanti dal ruolo molteplice assunto da alcuni operatori e dal loro eventuale contatto preventivo con diverse imprese, anche in relazione al principio di segretezza delle offerte*". In questo senso, allora, pur condividendo le istanze sottese alle osservazioni dei consultati, appare insuperabile, da parte di un atto regolatorio quale il presente disciplinare tipo, l'ostacolo che deriva dalla sistematica della attuale disciplina del subappalto quale emerge dal Codice. Pertanto, si condivide quanto indicato dal Consiglio di Stato, secondo cui sarebbe senz'altro opportuna una disciplina di rango legislativo, che dia una risposta ai dubbi nella presente sede nuovamente sollevati dai soggetti consultati. Alla luce di ciò, si conferma la disposizione per cui è consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

### **Subappalto – Limite quantitativo – Disciplina comunitaria – Contrasto – Disapplicazione – Atto regolatorio – Non ammissibile**

E' stato osservato che il limite al subappalto del 30% dell'importo complessivo del contratto è in contrasto con il diritto dell'UE. Gli intervenuti ritengono che anche all'Autorità si imponga l'obbligo di disapplicazione come chiarito nella sentenza Corte di Giustizia 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF).

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta, perché in contrasto con il Codice, ove è disposto che "*l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture*" (art. 105, comma 2, Codice). In merito a tale limite e alla compatibilità comunitaria invocata dall'osservazione in parola, è bensì vero che esiste l'indirizzo del legislatore UE che osta all'apposizione di limiti quantitativi al subappalto da parte degli Stati membri (da ultimo, oltre ai casi citati dal richiedente, Corte di giustizia UE, III, 14.7.2016, C-406/14). Tuttavia, si rinvia a quanto ha affermato il Consiglio di Stato in sede di pareri sugli schemi del Codice e del successivo decreto correttivo.

Inizialmente, aveva affermato il Consiglio di Stato che “il “*divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive*” va rettamente interpretato in una prospettiva di riduzione della “*oneri non necessari*”, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive. Così, in termini generali, il maggior rigore nel recepimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE (...)” (Consiglio di Stato, Commissione speciale, Parere n. 855/2016). Successivamente, aveva ancora affermato che “(l)e direttive del 2014, rispetto alle precedenti del 2004, per la prima volta includono nella disciplina del subappalto finalità che finora erano state specifiche della legislazione italiana, ossia una maggiore trasparenza e la tutela giuslavoristica. E’ vero che nemmeno le nuove direttive, al pari delle previgenti, contemplano espressamente limiti quantitativi al subappalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di esigere di conoscere preventivamente i nomi dei subappaltatori e la facoltà per gli Stati membri di imporre norme di tutela giuslavoristica. Tuttavia, la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste da legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo.

Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici (Consiglio di Stato, Commissione speciale, 30 marzo 2017, n. 782).

A tal riguardo, l’osservazione in commento ritiene che si imporrebbe all’Autorità l’obbligo di disapplicazione della disciplina anticoncorrenziale nazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF). Secondo tale orientamento giurisprudenziale l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, al fine di agevolare la piena efficacia del diritto comunitario. L’osservazione non può essere condivisa, in quanto il disciplinare tipo è un atto regolatorio che deriva la sua efficacia dallo stesso Codice e nell’ambito dello stesso essa si può esprimere senza poterlo in alcun modo disapplicare.

### **Subappaltatore – Concorrente – Contestuale partecipazione - Effetti sulla terna – Invalidità – Divieto di subappalto**

E’ stato richiesto di chiarire se la terna sia validamente costituita nel caso in cui un subappaltatore sia anche concorrente oppure se non sia validamente costituita e dunque non potrà essere autorizzato il subappalto. Si suggerisce di far dichiarare al concorrente che non ha partecipato alla gara anche come subappaltatore.

#### *Opzione scelta*

L’osservazione non può essere accolta. La contestuale partecipazione di un subappaltatore come concorrente, ancorché sia sanzionata dal Codice come mero divieto di autorizzazione al subappalto, ha indubitabilmente un impatto sulla disciplina di gara. Si ravvisa, da un lato, che nessuna norma impone l’esclusione del concorrente che partecipi anche come subappaltatore, né tali conseguenze possono essere dedotte nei confronti dell’operatore economico che indica il subappaltatore. Altrettanto non pare idonea la soluzione di introdurre una ulteriore dichiarazione non prevista dalla legge al concorrente. In tal senso, è stato ritenuto di optare per la soluzione di rendere invalida la terna, nella misura in cui uno dei subappaltatori indicati non potrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 105, comma 4, Codice.

### **Subappaltatori - Terna – Obbligatorietà - Indicazione di un numero inferiore – Inderogabilità**

Si osserva che l'indicazione di tre subappaltatori appare gravosa e si suggerisce, a tal proposito, di stabilire che il concorrente può utilmente indicare un numero inferiore a tre. Si chiede anche di chiarire le conseguenze dell'indicazione di un numero minore di tre subappaltatori.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. La terna appare obbligatoria ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice. Si conferma l'inderogabilità dell'indicazione del numero di tre soggetti della terna, chiarendo gli effetti della incompleta indicazione. Il Disciplinare prevede che l'indicazione di subappaltatori in un numero inferiore a tre comporti il divieto di subappalto.

### **Subappalto – Terna – Settori sensibili – Infiltrazione mafiosa - Esposizione a rischio – Categorie – Bando sopra soglia comunitaria**

È stato proposto di specificare nel disciplinare che l'operatore economico sia tenuto ad indicare una terna di subappaltatori per ciascuna delle seguenti prestazioni, qualora intende subappaltarle:

a) per la seguente tipologia di prestazione omogenea:

(se del caso) per le seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, L. n. 190/2012:

b) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; c) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; d) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; e) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; f) noli a freddo di macchinari; g) fornitura di ferro lavorato; h) noli a caldo; i) autotrasporti per conto di terzi; j) guardiania dei cantieri.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta nella formulazione di un disciplinare di carattere generale in quanto essa è relativa a specifici settori e potrà essere oggetto di specifici disciplinari dedicati agli stessi.

### **Requisito di regolarità fiscale e contributiva – Subappaltatori – Requisito non richiesto**

Si chiede di chiarire se il requisito della regolarità fiscale e contributiva possa essere richiesto anche ai subappaltatori visto che il comma 4 dell'art. 80 del Codice, a differenza del comma 1, del medesimo articolo, non prevede tale richiesta anche nei riguardi dei subappaltatori.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione è stata accolta. Pertanto, è stato specificato che il requisito della regolarità fiscale e contributiva non è richiesto ai subappaltatori in gara e non è causa di esclusione, in quanto – a differenza di quanto disposto nell'art. 80, commi 1 e 5, che richiedono espressamente il possesso dei requisiti anche con riferimento ai subappaltatori - la formulazione del comma 4 non prevede espressamente tale estensione. Deve ritenersi, pertanto, che il legislatore non abbia inteso collegare alle irregolarità fiscali e contributive del subappaltatore eventualmente intervenute in corso di gara l'esclusione del concorrente essendo esse, per loro natura, accidentali e comunque sanabili prima dell'autorizzazione al subappalto (momento nel quale deve invece essere garantita l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 da parte del subappaltatore).

### **Avvalimento – Subappaltatore – Ausiliaria - Contestuale partecipazione – Ammissibilità**

È stato domandato di chiarire se chi presta avvalimento in gara verso un concorrente può essere indicato nella terna da altro concorrente.

#### *Opzione scelta*

È stato considerato che – se si è ammessa la possibilità di essere indicato in più di una terna - deve essere *a fortiori* ammessa anche la partecipazione della stessa impresa, sia come subappaltatore indicato sia come impresa ausiliaria..

#### **Subappaltatore – Prestazioni plurime – Medesimo appaltatore – Ammissibilità**

È stato domandato di disciplinare la possibilità che un subappaltatore possa essere indicato per più di una prestazione dallo stesso concorrente.

#### *Opzione scelta*

È stato considerato che – se si è ammessa la facoltà di essere indicato in più di una terna, *a fortiori* deve essere ammessa la partecipazione della stessa impresa come subappaltatore indicato per più tipologie di prestazioni omogenee (art. 105, comma 6). E' stato pertanto previsto che - in caso di appalti il cui oggetto sia articolato in più tipologie di prestazioni - il concorrente possa indicare anche lo stesso subappaltatore per più tipologie di prestazione.

#### **Subappalto – Percentuale subappaltabile – Terna - Frazionabilità – Non ammissibile**

È stato chiesto di chiarire se, nel caso in cui per una categoria venga indicata una percentuale massima di subappalto (es. 20%), sia sufficiente che la somma dei requisiti dei subappaltatori indicati raggiunga l'importo massimo subappaltabile o se ogni subappaltatore debba possederne in misura pari alla percentuale dichiarata.

#### *Opzione scelta*

Ipotesi relativa unicamente al caso di subappalto qualificante che è stato eliminato dal disciplinare.

#### **Subappalto – Terna – Mancata indicazione – Preclusiva – Soccorso istruttorio**

È stato richiesto di chiarire se - nel caso in cui non sia indicata la terna di una prestazione - l'effetto sia preclusivo della possibilità di subappaltare oppure sia possibile ricorrere al soccorso istruttorio.

#### *Opzione scelta*

L'opzione di ricorso al soccorso istruttorio non può essere accolta. In mancanza di una norma positiva chiara, si è ritenuto di accogliere l'opzione di non ritenere autorizzabile il subappalto e dunque di ritenere l'indicazione della terna come invalida. D'altra parte osta all'ammissibilità del soccorso istruttorio la considerazione secondo cui le questioni afferenti alla terna non attengono all'ammissibilità in gara del concorrente ma afferiscono esclusivamente all'autorizzabilità o meno del subappalto.

D'altra parte, se si fosse optato per consentire il ricorso al soccorso istruttorio, solo apparentemente si sarebbe andati incontro al concorrente, perché ciò avrebbe – in realtà – posto le premesse per una eventuale esclusione, nel caso in cui questi non fosse riuscito a sanare la mancanza entro i termini indicati dalla stazione appaltante. E' stata accolta, pertanto, definitivamente la soluzione per cui – in mancanza della terna - non è autorizzabile il subappalto.

#### **Subappalto – Non configurazione di subappalto – Contratti continuativi di cooperazione**

È stato osservato che occorre richiamare la previsione dell'art. 105 comma 3 lett. c- bis) per cui non si configurano come attività affidate in subappalto: “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto”. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione è stata accolta. Ancorché si tratti di una norma meramente ricognitiva di una disposizione di legge, nel disciplinare è stato inserito il riferimento, integralmente, alla norma dell'art. 105, comma 3.

#### **10. Garanzia provvisoria**

Sul punto 10, relativo alla garanzia provvisoria, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, Legacoop, Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Comune di Vedelago, Università di Trieste, Anas S.p.a., Provincia Autonoma di Trento, Studio Ristuccia Tufarelli, Consip, Itaca.

#### **Escussione della garanzia – Casistica - Aggiudicatario – Ausiliaria**

Si chiede se, nella documentazione di gara, si debbano inserire le seguenti previsioni (indicate nella nota illustrativa a pag. 22): è “legittima la clausola, contenuta in atti di indizione di procedure di affidamento di appalti pubblici, che preveda l'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese non risultate aggiudicatarie, ma solo concorrenti, in caso di riscontrata assenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 (ora art. 80) del Codice dei contratti pubblici” o “in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato”. Rispetto a tali fattispecie il Codice attuale nulla dispone e l'escussione in caso di mendacio sul possesso dei requisiti è prevista dall'art. 89 solo per l'ausiliaria.

##### *Opzione scelta*

L'originaria impostazione della nota illustrativa è stata modificata alla luce dell'osservazione in commento. Sono stati eliminati i riferimenti alle suddette clausole, dal momento che l'escussione della cauzione può avvenire esclusivamente dopo l'aggiudicazione, come attualmente prescritto dall'art. 93, comma 6, Codice, fatto salvo il caso dell'art. 89, Codice, per l'ausiliaria.

#### **Garanzia fideiussoria – Soggetto non legittimato – Soccorso istruttorio**

Si chiede di confermare che la produzione di una garanzia resa da soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria possa essere sanata in soccorso istruttorio.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non è stata accolta. Diversamente dalle altre carenze, espressamente disciplinate dal Disciplinare tipo, la garanzia prestata da un soggetto non autorizzato è da considerarsi *tamquam non esset*, in quanto la carenza di legittimazione del soggetto porta alla inesistenza dell'atto.

#### **Cauzione provvisoria – Escussione – Atto di aggiudicazione**

Si chiede di confermare che ai sensi dell'art. 93, co. 6, il riferimento all'aggiudicazione debba essere inteso quale aggiudicazione provvisoria e che la garanzia copra la mancata aggiudicazione definitiva per difetto dei criteri di selezione o dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

##### *Opzione scelta*

L'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 96, co. 3, è prevista solo dopo l'aggiudicazione, da intendersi come atto unico con il quale la stazione appaltante fa proprio l'operato della Commissione, la

cui attività si limita alla redazione della graduatoria finale (è noto, infatti come sia stata superata, dal nuovo Codice, la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva).

### **Garanzia provvisoria – Soccorso istruttorio**

È stato osservato che la mancanza della garanzia provvisoria è sanabile tramite soccorso istruttorio, a prescindere se essa sia stata costituita prima o dopo la presentazione dell'offerta. Viceversa, appare contraddittorio consentire l'integrazione di una garanzia deficitaria che, al pari della mancata garanzia, costituisce causa di esclusione per grave irregolarità: la garanzia carente, di fatto, equivale all'assenza di garanzia. Altresì, se la norma ammette il soccorso istruttorio per la mancanza del DGUE (documento di primaria rilevanza), a maggior ragione deve essere ammesso per la mancanza della garanzia.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non è accolto. La garanzia deve essere costituita, in ogni caso, prima del termine di presentazione dell'offerta essendo condizione imprescindibile per la serietà e l'affidabilità dell'offerta a tutela dell'affidabilità della medesima.

### **Falsa dichiarazione – Avalimento – Responsabilità dell'ausiliario**

È stato osservato che, ai sensi dell'art. 93, co. 6, "La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario" e che "L'escussione [della cauzione] costituisce conseguenza della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente" (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34), è evidente che le dichiarazioni mendaci che legittimano l'escussione della garanzia non sono quelle provenienti dall'ausiliario, bensì quelle dell'ausiliato/partecipante alla gara.

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Le dichiarazioni che legittimano l'esclusione e l'escussione della garanzia sono espressamente riferite dall'art. 89, comma 1, penult. per., Codice, alle dichiarazioni rese nell'ambito dell'avvalimento. La norma è generica e vi è ragione di ritenere che faccia riferimento a qualsiasi falso. L'escussione per dichiarazioni mendaci avviene sia che esse provengano dall'ausiliato che dall'ausiliario, tenuto conto di una esigenza di reale ed effettiva messa a disposizione di risorse rispetto alla quale vi è una responsabilità per una sorta di "*culpa in eligendo*" dell'ausiliato.

### **Documenti informatici – Documento analogico - Originale o copia autenticata**

È stato osservato che il documento informatico può essere presentato: "1. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 2. sotto forma di copia informatica di documento analogico (scan di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.); nonché 3. sotto forma di copia informatica di documento analogico (scan di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione è meritevole di parziale accoglimento. E' stato ammesso il documento informatico in tutte le forme che coincidono con l'originale documentale e la copia autenticata documentale, ma non è stata accolta la richiesta di cui al n. 3) che prevede la possibilità di presentare un documento in copia

digitale che è valida fino a disconoscimento. Tale opzione non garantisce, fino a querela di falso, la piena prova della firma apposta, come prevista per le altre modalità e, pertanto, non costituisce una modalità idonea a garantire la certezza dell'obbligo fideiussorio.

## **11. Sopralluogo**

Sul punto 11, relativo al sopralluogo, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Giuseppe Lamanuzzi, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Legacoop, Comune di Trieste, Regione Valle d'Aosta, Università di Trieste, Markas S.r.l., Antonino Onofaro S.r.l., Provincia Autonoma di Trento, Assosistema.

### **Sopralluogo – Obbligatorietà - Vincolo**

È stato domandato se sia sempre facoltativo il sopralluogo per appalti di servizi o forniture.

#### *Opzione scelta*

La clausola sul sopralluogo è facoltativa, vale a dire la stazione appaltante la inserisce solo nelle ipotesi in cui prevede il sopralluogo obbligatorio. L'art. 79, comma 2, nel disporre i termini per la presentazione delle offerte, afferma infatti che vi sono alcuni casi in cui le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso dunque può risultare obbligatorio per determinati servizi.

### **Sopralluogo – Condizione obbligatoria per la presentazione delle offerte – Causa di esclusione**

È stato osservato che, nel nuovo Codice, sarebbe stato espunto l'obbligo di sopralluogo ai fini della presentazione delle offerte, di talché non potrebbe essere prevista l'esclusione dell'operatore dalla gara, in caso di mancata effettuazione dello stesso. In tal senso, la facoltà di inserire la prescrizione nella *lex specialis* del sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, sembra oggi da ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d. lgs. 50/2016, non essendo riconducibile ad alcuna norma imperativa del Codice dei contratti pubblici, né di altre disposizioni di legge vigenti, che impongano un siffatto adempimento.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto per le seguenti motivazioni. L'art. 79, comma 2, prevede: che “*quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto dei documenti di gara (...)*”, la formulazione della norma dà atto della legittimità della eventuale clausola del bando che prevede il sopralluogo come obbligatorio. Conformemente, deve ritenersi ancora attuale l'orientamento del Consiglio di Stato, formatosi sulla disciplina delle precedenti cause tassative di esclusione (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006), ed è, pertanto, legittima la clausola del bando che preveda adempimenti a pena di esclusione non solo nelle ipotesi in cui detta “sanzione” sia espressamente prevista da disposizioni di legge o del Codice ma in tutti i casi in cui un dato comportamento è previsto come doveroso ovvero come vietato (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 21/2012 e n. 7/2014).

### **Sopralluogo collettivo – Calendarizzazione della stazione appaltante - Non precluso**

È stato osservato che non è specificato che non sono previsti sopralluoghi collettivi; si segnala che il sopralluogo per l'effettuazione del servizio di pulizie per esempio, a cui partecipano di norma decine e decine di imprese, può durare molte ore, rendendo di fatto improbabile riuscire a calendarizzare sopralluoghi singoli, a meno di prevedere la scadenza per la presentazione delle offerte molti mesi dopo la pubblicazione del bando di gara, con l'obbligo di richiesta del sopralluogo entro diversi mesi prima della scadenza stessa.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è stata accolta nel Disciplinare, tuttavia è stata oggetto di chiarimento mediante un appunto in Nota illustrativa.

### **Sopralluogo – Soggetti associati – Sopralluogo collettivo – In forma individuale**

È stato richiesto se, in caso di raggruppamento, è previsto che il sopralluogo possa essere effettuato da uno dei soggetti raggruppati con la delega degli altri; vanno chiarite le conseguenze nell'ipotesi in cui l'offerta venga presentata da un raggruppamento formato anche da soggetti che non avevano fatto la delega.

#### *Opzione scelta*

Si tratta di un'ipotesi concreta la cui soluzione può essere ravvisata in una clausola del Disciplinare che ammette il sopralluogo non solo attraverso la delega ma anche da parte degli operatori associandi singolarmente.

## **12. Pagamento in favore dell'Autorità**

Sul punto 12, relativo al pagamento in favore dell'Autorità, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Consip.

### **Contributo di gara – Disciplinare - Precisazione dell'importo**

Si chiede di confermare che non sia necessario indicare nel Disciplinare l'importo del contributo che viene identificato presso le ricevitorie e sul sito dell'Autorità tramite l'inserimento del CIG della specifica iniziativa, al fine di evitare errori di trascrizione e/o modifiche agli importi stessi.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Ragioni di opportunità consigliano di precisare l'importo.

## **13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**

Sul punto 13, relativo alle modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Legacoop, Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Comune di Vedelago, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Fastweb spa, Università di Trieste, Markas S.r.l., Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP.

### **Valore a base d'asta - Offerte di pari valore – Offerte al rialzo**

È stato richiesto di prevedere nel Disciplinare se debbano o possano essere escluse dalla gara le offerte pari al prezzo posto a base di gara, atteso che al paragrafo 17) del documento in consultazione si indica che il concorrente deve indicare nell'offerta economica il ribasso globale rispetto all'importo posto a base di gara.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Il Disciplinare esclude solo offerte al rialzo, non sussiste fondamento normativo all'esclusione delle offerte pari al valore posto a base d'asta.

### **Forma degli atti - Documentazione in originale – Copia autentica – Copia conforme**

È stato osservato che la frase “*La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt.18 e 19 DPR 445/2000*”, tenuto conto della decertificazione e dell'impossibilità di richiedere originali, andrebbe modificata come segue: “*La documentazione non richiesta dal Codice in originale o copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 445/2000, qualora*

*detenuta o rilasciata da una pubblica amministrazione potrà essere prodotta in copia semplice corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000".*

*Opzione scelta*

Non accolta in quanto il Codice raramente specifica il tipo di forma che gli atti devono avere, mentre esigenze di certezza connesse anche al principio di celerità della gara impongono di acquisire documentazione in originale o copia autentica che solo raramente è sottoposta a verifica. E' stata comunque indicata la possibilità di produrre copie semplici, ove non diversamente prescritto.

#### **14. Soccorso istruttorio**

Sul punto 14, relativo al soccorso istruttorio, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, ANGEM, Comune di Trieste, Università di Trieste, Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP.

#### **Soccorso istruttorio - Garanzia provvisoria – Mancanza - Integrazione - Costituzione ex post**

È stato osservato che la mancanza della garanzia provvisoria è sanabile tramite soccorso istruttorio, a prescindere se essa sia stata costituita prima o dopo la presentazione dell'offerta. Viceversa, appare contraddittorio consentire l'integrazione di una garanzia deficitaria che, al pari della mancata garanzia, costituisce causa di esclusione per grave irregolarità: la garanzia carente, di fatto, equivale all'assenza di garanzia. Altresì, se la norma ammette il soccorso istruttorio per la mancanza del DGUE (documento di primaria rilevanza), a maggior ragione deve essere ammesso per la mancanza della garanzia.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si è rinvenuto, invero, un isolato caso in giurisprudenza che afferma che non possono essere esclusi da una gara pubblica gli offerenti che abbiano stipulato la cauzione provvisoria dopo la presentazione dell'offerta e (o) dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nel caso in cui fosse stata presentata una cauzione retroattiva (TAR Basilicata 27 luglio 2017, n. 531). Tale orientamento appare, invero, non condivisibile. Infatti, la garanzia provvisoria deve essere, in ogni caso, costituita prima della data di presentazione dell'offerta, a tutela dell'affidabilità della medesima.

#### **15. Contenuto della busta "a" – Documentazione amministrativa**

Sul punto 15, relativo al contenuto della busta "a", i.e. documentazione amministrativa, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Agenzia regionale Intercent-ER, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Legacoop, Comune di Trieste, Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Ecoeridania, Comune di Veduggio, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Università Bologna, Università di Trieste, ANAS S.p.A., Mengozzi S.p.A., Antonino Onofaro S.r.l., Provincia Autonoma di Trento, CONSIP, Assosistema, Itaca.

#### **Aggregazioni di rete – Soggettività giuridica – Mancanza di contratto**

È stato osservato che, per il caso delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovrebbe specificarsi che, se la rete manca di un contratto, sottoscritto nelle forme di cui alla documentazione integrativa e a corredo dell'offerta, in quanto elemento essenziale, non si applicano tali previsioni.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. L'art. 4, comma 4 quater, del d.l. 5/2009 sulle reti di impresa dispone che – perché la rete acquisti la soggettività giuridica - il contratto deve essere stipulato per atto

pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

### **Dimostrazione dei requisiti – Richiami al DGUE**

È stato osservato, in ordine alla dimostrazione dei requisiti, che le disposizioni relative alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente sono indicate in modo incompleto e caotico, spesso con semplici richiami alle sezioni del DGUE: ciò, oltre a disorientare il concorrente, costituisce una carenza della lex specialis di gara. Pertanto, appare opportuno indicare con chiarezza le dichiarazioni e le informazioni che il concorrente è tenuto a rendere e le rispettive sezioni del DGUE da compilare. Invero, le condizioni di partecipazione alla gara devono essere espressamente indicate nel bando/disciplinare affinché abbiano effetto prescrittivo e sanzionatorio, essendo invece la modulistica a esso allegata soltanto uno strumento di agevolazione per la redazione dell'offerta: i formulari, in termini giuridici, non hanno effetto né prescrittivo né sanzionatorio (fatto salvo l'effetto di poter indurre in errore il concorrente se predisposti in modo incomprensibile o incompleto).

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta in ottica di semplificazione degli oneri amministrativi ricadenti sugli operatori si è ritenuto di non reiterare le specifiche disposizioni del Codice, in particolare dell'art. 80, rinviando solo al suo contenuto e chiedendo nel contempo di compilare le relative parti del DGUE in un'ottica di perfetto allineamento delle dichiarazioni da rendere in gara secondo quanto prescritto dall'art. 85 circa l'utilizzo di un modello standardizzato.

### **Socio di maggioranza - Socio unico - Persone giuridiche**

È stato chiesto di chiarire, rispetto al co. 3 dell'art. 80, che per socio di maggioranza (nelle società con meno di 4 soci) e socio unico si intendano sia la persona fisica che giuridica (in coerenza con la più recente giurisprudenza ad es. CDS V n. 3178/2017 e n. 2813/2016) e che rispetto alle persone giuridiche le dichiarazioni di cui all'art. 80 co. 1 e 2 vadano rese nei confronti dei soli amministratori muniti del potere di rappresentanza.

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Trattasi di questione che deve essere affrontata con apposite Linee guida, non apparendo il bando tipo la sede opportuna per dirimere questioni di tale dettaglio interpretativo, fermo restando che non fornendo al momento indicazioni, nel Disciplinare tipo, sulla nozione di socio di maggioranza, la stazione appaltante potrà in ogni caso seguire gli indirizzi giurisprudenziali in materia.

### **DGUE – Dichiarazioni integrative – Aggiornamenti autonomi delle stazioni appaltanti – Inammissibilità**

È stato osservato, con riferimento al punto 15.3.1 n. 1 del Disciplinare - che prevede che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE alleggi una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice - che la dichiarazione ivi prevista debba essere inserita solo nel caso in cui la stazione appaltante non abbia provveduto all'aggiornamento del DGUE.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si richiamano le stazioni appaltanti a considerare che il DGUE è un documento formale redatto dal Ministero delle infrastrutture e non può, in alcun modo, essere modificato unilateralmente dalle stazioni appaltanti.

### **Confezionamento di campioni – Requisito di partecipazione**

È stato suggerito di lasciare maggiore discrezionalità alle amministrazioni nella descrizione del confezionamento dei campioni. Inoltre, è stato sottolineato che, nel Disciplinare, dovrebbero essere meglio specificate le possibilità di integrazione delle campionature che, facendo parte dell'offerta tecnica, non sono oggetto di soccorso istruttorio (art 83, comma 9)

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta in quanto da un lato il disciplinare lascia già un ampio margine per la descrizione/confezionamento dei campioni; dall'altro il campione di cui al punto citato costituisce un requisito di partecipazione e non uno degli elementi dell'offerta.

**PassOe – Classificazione – Subappaltatori – Qualificazione come Mandante in RTI – Richiesta di qualificazione autonoma**

È stato osservato che, alla luce delle FAQ pubblicate ed aggiornate al 18 novembre 2016 dall'ANAC, la classificazione “Mandante in RTP” che deve essere utilizzata ai fini della generazione del PASSOE del subappaltatore potrebbe ragionevolmente generare fraintendimenti ovvero equivoci tali da determinare possibili e, di fatto, illegittime esclusioni dalla procedura di gara. In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno un intervento sul sistema che renda omogenea la classificazione richiesta alla natura del ruolo rivestito e che, pertanto, sia prevista la qualificazione autonoma di “Subappaltatore”. A tal uopo si evidenzia come il sistema già preveda un'autonoma qualificazione per le imprese ausiliarie in ipotesi di avvalimento e che, pertanto, nulla osterebbe ad una simile previsione anche con riferimento ai subappaltatori

*Opzione scelta*

L'osservazione, per quanto comprensibile, non può trovare soluzione in sede di Disciplinare-tipo in quanto trattasi di un problema tecnico-informatico.

**Curatore fallimentare – Esercizio provvisorio – Autorizzazione del giudice delegato - Documentazione da presentare – DGUE**

È stato osservato che al paragrafo 15.3 non è prevista la documentazione che deve essere presentata dal curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ex art. 110 del d.lgs. 50/2016.

*Opzione scelta*

Il rilievo non è accolto. È stato specificato di inserire gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato alla partecipazione alla gara. L'ulteriore documentazione, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 110, comma 5, sarà presentata secondo quanto previsto per l'avvalimento.

**Domanda di partecipazione – Soppressione – Semplificazione oneri documentali**

È stato richiesto di eliminare la domanda di partecipazione al fine di non vanificare lo scopo del DGUE di “ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici (...)”. Le dichiarazioni sui raggruppamenti sono già previste nell'apposita sezione del DGUE per la partecipazione in forma congiunta, che prevede la presentazione di un DGUE distinto per ciascun operatore economico, in ogni caso se ciò fosse ritenuto insufficiente si può eventualmente integrare il DGUE in sede di revisione o aggiungere la richiesta di documentazione integrativa mancante. *Ad adiuvandum*, si afferma che l'eliminazione della domanda ridurrebbe i motivi di attivazione del soccorso istruttorio e di contenzioso “Infatti, la domanda di partecipazione è certamente elemento indefettibile per l'ammissione alla gara la cui mancanza non può non comportare l'esclusione della ditta concorrente; tuttavia, è sufficiente la presenza in atti di un singolo documento - come accaduto nel caso di specie (DGUE) - da cui desumere detta volontà di

partecipazione riferibile all'impresa, senza necessità di imporre la inutile duplicazione di documenti dal contenuto sostanzialmente analogo.”)” (vedi Tar Puglia, Bari, sentenza 14 luglio 2017, n. 815)

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. A dispetto di quanto affermato dalla citata giurisprudenza, si deve osservare che le informazioni e le dichiarazioni acquisibili tramite il DGUE non sono esaustive rispetto alle prescrizioni della normativa vigente. Peraltro, in un ottica di semplificazione degli oneri documentali, la domanda contiene, sotto forma di allegati ovvero di sezioni interne alla stessa, tutte le dichiarazioni integrative al DGUE medesimo.

### **Copia conforme – Certificazione**

È stato richiesto di eliminare, al punto 15.3.1. n. 11, la presentazione della certificazione “*in copia conforme*”, prevedendo la presentazione in sede di verifica, o a richiesta della stazione appaltante “in qualsiasi momento nel corso della procedura,” come da articolo 85, comma 5, del Codice. Sia al fine della riduzione degli oneri che del rispetto delle previsioni sul DGUE poiché alcune certificazioni sono presenti su banche dati liberamente consultabili (esempio ACCREDIA).

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Vi è una esigenza di celerità del procedimento di gara e di certezza delle certificazioni che consentono la riduzione della garanzia provvisoria essendo essa connessa all'affidabilità dell'offerta ed avendo la citata certificazione un effetto immediato sull'ammontare della garanzia che viene costituita per partecipare alla gara.

### **Procuratori speciali – Elenco dei soggetti – ANAC - Comunicato Presidente**

È stato osservato che nell'elencazione dei soggetti mancano i vicari ed i procuratori speciali come individuati da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 13, n. 23.

#### *Opzione scelta*

La questione è stata risolta nel comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017.

### **Dichiarazioni integrative – Decreto correttivo - DGUE**

È stato segnalato che - in relazione all'art. 80 - sono state previste le dichiarazioni integrative per il comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), ma non per il comma 1 lett. b-bis)

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Non occorre la dichiarazione integrativa dal momento che il DGUE, nella parte terza, lett. A prevede la dichiarazione di tutte le condanne per i reati di cui al comma 1, rinviando nello specifico alle lettere da a) a g) tra le quali è compresa anche la lett. b-bis).

### **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete – rete contratto - RTI**

È stato osservato, inoltre, che al punto 15.3.3 è fuorviante il riferimento al RTI per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sia sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è accolta. La rete con le suddette caratteristiche partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, in quanto trattasi di rete- contratto, la cui partecipazione alla gara è condizionata integralmente alle regole di partecipazione di un RTI.

### **White list – Domanda di iscrizione – Equipollenza – Circolare Ministero dell'Interno**

È stato osservato che la possibilità di presentare la domanda di iscrizione alle *white list* al posto dell'iscrizione nell'elenco rischia di depotenziare la funzione di garanzia dello strumento.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si rammenta infatti - come chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare 25954/2016 - che nei settori sensibili, per i quali è richiesta obbligatoriamente ai fini della partecipazione alle gare, è sufficiente aver presentato la domanda di iscrizione nelle *white list*.

**DGUE elettronico e cartaceo – Compilazione – Competenza**

È stato osservato che la Parte I del DGUE è compilata dalla stazione appaltante e non dal concorrente.

*Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Il Documento di Gara Unico Europeo prescrive che, in mancanza di DGUE elettronico, la parte I sia compilata dall'operatore economico.

**Affitto d'azienda - Dichiarazioni obbligatorie – Non richieste**

È stato osservato che in calce al punto 15.2 del Disciplinare, ove si precisa che “in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda (...)” non è più contemplato il caso di affitto d'azienda. Sarebbe opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 80, non vi è obbligo di dichiarazione dell'affitto di azienda. Nell'ipotesi in cui, invece, dovesse essere dichiarato sarebbe opportuno precisare la dichiarazione deve essere resa per l'affitto stipulato nell'anno antecedente.

*Opzione scelta*

Il Disciplinare non contempla il caso di affitto d'azienda, ragion per cui nessuna specificazione va fatta al riguardo. L'affitto d'azienda non genera modificazione soggettiva del concorrente, pertanto non si riflette sull'ambito soggettivo di cui all'art. 80, comma 3.

**Domanda di partecipazione – Sottoscrizione – Esclusione dalla gara – Sanabilità – Riconducibilità all'offerente**

È stato osservato che l'espressione “*la domanda di partecipazione è redatta*” non equivale ad affermare che essa debba essere sottoscritta. L'istanza è correlata all'offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione alla procedura di gara. La mancanza di sottoscrizione autografa (o digitale) in calce alle dichiarazioni nell'istanza di partecipazione potrebbe essere motivo di legittima esclusione dalla gara, in quanto irregolarità che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, non consente l'individuazione del soggetto responsabile? Solo la firma da parte del dichiarante vale, infatti, a ricondurre al medesimo la paternità del contenuto del documento - dichiarazioni, impegno e offerta - e anche a rendere l'atto vincolante verso terzi destinatari della manifestazione di volontà. La presunta irrilevanza della mancanza di firma sull'istanza disattende i principi in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; non è conforme alle norme contenute negli artt. 38, comma 3, 46, 47, 48 e 76. Disattende, in sostanza, il principio generale secondo il quale un'istanza rivolta alla P.A. priva di sottoscrizione è improcedibile. Tanto varrebbe, allora, non prevedere più l'istanza di partecipazione: potrebbero bastare solo l'offerta economica e l'offerta tecnica, purché entrambe sottoscritte.

*Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. La domanda non può essere eliminata in quanto assolve ad una funzione di identificazione del soggetto e di produzione di una serie di informazioni. Riaffermato, dunque, che la proposta negoziale è contenuta nell'offerta, la mancata sottoscrizione della domanda è da ritenersi sanabile quale carenza formale, ferma restando la riconducibilità della medesima al concorrente, quando ricorre la presenza di una serie di convergenti elementi attestanti la paternità della dichiarazione (TAR Campania, Salerno, I, sentenza 6 giugno 2017 n. 1031).

## 16. Contenuto della busta B - Offerta tecnica

Sul punto 16, relativo al contenuto della busta B, i.e. offerta tecnica, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Prodeo S.p.a., Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Legacoop, Comune di Milano, Fastweb spa, Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP.

### Rating di legalità – Progetto tecnico – Punteggio aggiuntivo – Limiti

Per il *rating* di legalità è stato rimesso alla discrezionalità della singola Stazione appaltante l'attribuzione del relativo punteggio. Trattasi, infatti, di elemento che caratterizza l'operatore economico, soprattutto negli appalti di servizi, in termini di affidabilità e serietà organizzativa. Il punteggio che la Stazione appaltante può decidere di attribuire al possesso del rating non viene quantificato, ma viene definito quale "punteggio aggiuntivo" che, legittimamente, incide sulla qualità dell'offerta tecnica purché "contenuto nel rispetto del principio di proporzionalità". Non sono previste soglie minime di punteggio. Data l'importanza del punteggio attribuito alla relazione tecnica – spesso determinante ai fini dell'aggiudicazione dell'intera procedura di gara - è necessario imporre alle Stazioni Appaltanti una soglia massima non superabile e tale da non alterare le regole della *par condicio* e del *favor participationis* (per esempio 1 – 2 punti). Inoltre, la possibilità di ottenere il punteggio mediante "documentazione equivalente" pare mettere in difficoltà l'ente appaltante e svilire il concetto di rating di legalità. Ciò dovrebbe essere possibile solo laddove l'impresa non possa ottenere, in base alle norme vigenti, tale rating. Infine, in caso di RTI, non si capisce in che misura possa essere premiato un partecipante che abbia, tra i propri associati, rating di legalità diversi tra loro. Il punteggio sarà la media ponderata dei diversi rating rispetto alle percentuali di esecuzione dei lavori?

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si tratta di un contributo che sarà tenuto in considerazione nella stesura di apposite linee guida sui criteri premiali di cui all'art. 95, comma 13. In effetti il *rating* di legalità, per i limiti soggettivi che lo connotano e per la maggiore o minore pertinenza con lo specifico oggetto dell'appalto, può essere premiato con un punteggio anche variabile seppur contenuto, vista la sua natura.

### Rating di legalità – Requisiti generali – Sovrapposizione – Elementi non pertinenti

È stato osservato che, dalla Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075, si evince che dei dodici requisiti per l'assegnazione delle c.d. "stellette" ben dieci (Art. 2, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l, e comma 3) corrispondono pressoché integralmente a quanto già richiesto dall'art. 80 del Codice. Inoltre, la previsione di cui all'art. 2, comma 2, lettera d-*bis*), della Delibera fa riferimento a violazioni della disciplina di tutela del consumatore, ininfluenti ai fini del contrarre con la Pubblica Amministrazione, soggetto per definizione non rientrante nella categoria tutelata. Quanto invece alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), vi è nella disciplina degli appalti una specifica previsione per la tracciabilità dei flussi finanziari. Non sembra quindi che l'attuale assetto del rating di legalità disciplinato dall'AGCM possa incidere sulla qualità delle prestazioni oggetto di appalto. Fermo restando che un diverso futuro procedimento di rating possa farlo diventare rilevante in fase di attribuzione del punteggio tecnico. Si deve rilevare, inoltre, che la coincidenza fra requisiti soggettivi e criteri di valutazione comporterebbe l'attribuzione di un punteggio tecnico in base a requisiti che tutti i concorrenti devono possedere necessariamente, alterando così l'incidenza del punteggio tecnico rispetto al punteggio economico. Ipotesi esemplificative sarebbero in grado di regolamentare l'esercizio della discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nell'applicazione del punteggio aggiuntivo (seppur minimo e nel rispetto del

principio di proporzionalità). Sarebbe in ogni caso necessario stabilire un tetto massimo di punteggio attribuibile col detto criterio, che consenta la minima incidenza sulla dinamica di gara (per esempio 1 punto).

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Si tratta di un contributo che sarà tenuto in considerazione nella stesura di apposite linee guida sui criteri premiali di cui all'art. 95, comma 13 del Codice. In effetti il rating di legalità, per i limiti soggettivi che lo connotano e per la maggiore o minore pertinenza con lo specifico oggetto dell'appalto, può essere premiato con un punteggio anche variabile seppur contenuto, vista la sua natura.

**Rating di legalità – Soglia di applicazione – Partecipazione di PMI – Partecipazione in RTI - Limitazioni**

Infine, come correttamente rilevato dalla nota illustrativa, l'applicazione del punteggio correlato al possesso del rating di legalità si scontra con la soglia di due milioni di euro di fatturato per l'accesso delle imprese al rating stesso. Tale previsione limita la partecipazione delle PMI anche mediante RTI. Andrebbe quindi meglio chiarito che il punteggio in parola possa essere previsto solo nelle gare in cui è richiesto come requisito un fatturato minimo annuo di ciascuna impresa raggruppata in RTI pari o superiore a due milioni di euro oppure che il punteggio sarà ottenuto nel caso in cui almeno la mandataria sia in possesso del rating. Resta in ogni caso problematico comprendere come debba essere attribuito il punteggio in relazione ad RTI i cui partecipanti abbiano un diverso rating.

*Opzione scelta*

La questione non può essere risolta con un disciplinare tipo. Si tratta di un contributo che sarà tenuto in considerazione nella stesura di apposite linee guida sui criteri premiali di cui all'art. 95, comma 13 del Codice.

**17. Contenuto della offerta economica**

Sul punto 17, relativo al contenuto dell'offerta economica, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Prodeo S.p.a., Area Blu S.p.A., Comune di Castrovillari, Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Agenzia regionale Intercent-ER, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Legacoop, Azienda Ospedali riuniti Ancona, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Unipol SAI, Università di Trieste, Provincia Autonoma di Trento, Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP, Assosistema, ANCI.

**Stima dei costi della manodopera - Mancanza – Non è motivo di esclusione**

È stato osservato che la mancanza della stima dei costi della manodopera non può essere motivo di esclusione, non essendo contemplata espressamente nei motivi di esclusione dell'art. 80. Il prezzo offerto e il ribasso sono sufficienti per la completezza dell'offerta.

*Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Si tratta di dati obbligatori e, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alle cause tassative di esclusione, tutto ciò che dalla legge è previsto come doveroso ovvero come vietato, laddove non adempiuto, comporta legittimamente l'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 21/2012 e n. 7/2014). Né è ipotizzabile che l'eventuale omissione dell'indicazione in parola possa essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto l'elemento afferisce all'offerta economica, espressamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice.

### **Prezzi di riferimento – Base d’asta - Modalità di calcolo – Esplicitazione – Esclusiva competizione sui criteri qualitativi**

È stato osservato che se l’Ente utilizza i prezzi di riferimento per predisporre l’importo a base d’asta deve essere previsto l’obbligo, da parte della stazione appaltante, di esplicitare chiaramente, nel disciplinare, anche le relative modalità di calcolo della stessa base d’asta. Inoltre, l’operatore economico può solo effettuare uno sconto rispetto alla base d’asta. Pertanto, con tale soluzione, si rende evidente l’utilizzo dei prezzi di riferimento da parte della stazione appaltante e, di conseguenza, si evita l’inammissibilità di una offerta economica superiore agli stessi prezzi di riferimento. Si richiede, pertanto, di esplicitare, nel documento stesso, che nel caso di utilizzo dei prezzi di riferimento la componente economica possa avere valore nullo, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Codice degli Appalti, e si può quindi prevedere la competizione solo con criteri qualitativi ( il costo fisso è dato dagli stessi prezzi di riferimento ANAC).

#### *Opzione scelta*

Il primo rilievo è stato accolto. In tal senso, è stata data indicazione alle stazioni appaltanti, nell’art 3 del disciplinare, di chiarire, anche in caso di utilizzo dei prezzi di riferimento, le modalità di calcolo della base d’asta, negli atti di gara. Diversamente, non può essere accolta la seconda osservazione, essendo prevista l’inammissibilità delle sole offerte superiori alla base d’asta (art. 59, comma 4 lett. c) del Codice) e non avendo fondamento normativo l’esclusione per offerta pari alla base d’asta.

### **Costo della manodopera – Clausola sociale - Calcolo - Stima dell’operatore economico**

È stato chiesto di chiarire come debba essere inteso il costo della manodopera, considerata l’operatività della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice, che potrebbe portare a un incremento del costo della manodopera ignoto al concorrente al momento della presentazione dell’offerta

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Il calcolo della manodopera deve essere effettuato in base alle stime operate dall’operatore economico, anche tenendo conto della clausola sociale, la cui applicazione deve avvenire sempre nei limiti di compatibilità con l’organizzazione aziendale, tenuto conto dell’organizzazione del servizio sottesa alla propria offerta.

## **18. Criteri di aggiudicazione**

Sul punto 18, relativo ai criteri di aggiudicazione, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Comune di Castrovillari, Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Agenzia regionale Intercent-ER, Legacoop, Comune di Milano, Medtronic Italia S.p.A., Markas S.r.l., Confartigianato, Fater S.p.A., Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP, ANCI, Itaca.

### **Criterio di aggiudicazione - Miglior rapporto qualità prezzo – Costo del ciclo di vita**

È stato osservato che il riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo - senza che vi sia alcun rinvio anche al costo del ciclo di vita - data la formula dell’art. 95, comma 2, Codice (ad avviso del richiedente diversa dalla Direttiva) posto che, con l’utilizzo della congiunzione avversativa “o” si propone un’alternativa fra il criterio qualità-prezzo e quello del costo del ciclo di vita, potrebbe portare le stazioni appaltanti a escludere quest’ultimo criterio dalle gare, in quanto non incluso nel bando-tipo. In tal senso, è stato suggerito un ripensamento della formula utilizzata.

#### *Opzione scelta*

Il suggerimento non può essere accolto. Il Disciplinare prevede un espresso rinvio all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo che è

criterio distinto e separato dal criterio del costo-efficacia. Sotto il profilo di quanto evidenziato in ordine al costo del ciclo di vita, si evidenzia che tra gli elementi e i criteri oggettivi di cui all'art. 95, comma 6, del Codice (da valutarsi nel miglior rapporto qualità prezzo) sono inclusi alla lett. c) anche gli elementi salienti del costo del ciclo di vita, così come dettagliati nell'art. 96 del Codice.

### **Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Servizi specifici**

Alcuni operatori hanno avanzato suggerimenti in ordine all'inserimento di criteri di valutazione dell'offerta tecnica pertinenti rispetto a specifici servizi/forniture.

#### *Opzione scelta*

I suggerimenti, pur apprezzabili, non sono stati accolti non essendo ipotizzabile una loro declinazione esaustiva stante il carattere generale del bando tipo. Essi potranno essere presi in considerazione in sede di stesura di bandi tipo destinati a specifici settori.

### **Confronto a coppie - Soglia di sbarramento – Incompatibilità – Non sussiste**

È stato osservato che la soglia di sbarramento è incompatibile con il metodo del confronto a coppie, giacché il confronto a coppie esprime “non già una valutazione assoluta, ma piuttosto una valutazione relativa delle offerte” (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150) basata sulla preferenza che ciascun commissario dà, confrontando a due a due le varie offerte. In altre parole, è stato sostenuto che nel confronto a coppie non si valuta se ciascuna offerta sia nello specifico insufficiente, sufficiente, buona o altro ma si ordinano progressivamente le offerte, da quella relativamente più apprezzata in giù, senza che tale ordine sia significativo in relazione alle qualità assolute dell'offerta. Sarebbe quindi irrazionale e contraddittorio applicare un giudizio di insufficienza, proprio della soglia di sbarramento, all'esito non assoluto ma relativo di un confronto a coppie.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non è stata accolta in quanto la soglia di sbarramento è funzionale a garantire un livello minimo di qualità nei confronti della stazione appaltante. Ciò a prescindere se le valutazioni vengano effettuate in valore assoluto, relativamente a ciascun candidato, ovvero scaturiscano da un confronto tra le diverse offerte.

### **Punteggio dell'offerta economica - Calcolo - Metodo di attribuzione del coefficiente**

Alcuni operatori hanno mosso rilievi all'indicazione delle formule contenute nel disciplinare di gara sulla base di motivazioni legate alle diverse implicazioni negative che ciascuna, dal suo canto, reca con sé.

#### *Opzione scelta*

Al riguardo si precisa che le formule menzionate sono esclusivamente quelle indicate nelle Linee guida n. 2/2016. Queste ultime, unitamente alla relativa relazione AIR, danno piena evidenza degli aspetti positivi e degli inconvenienti connessi alle formule adottate, nonché delle ragioni giustificative sottese alla loro adozione.

### **Riparametrazione - Offerta tecnica - Calcolo del punteggio - Soglia di sbarramento**

Alcuni intervenuti osservano che i metodi di attribuzione del punteggio contengono già all'interno un sistema di riparametrazione (vedi confronto a coppie) e ciò contrasterebbe con la previsione del disciplinare che prevede che la prima riparametrazione debba essere effettuata dopo la verifica del superamento della soglia di sbarramento.

#### *Opzione scelta*

Sul punto si osserva che la riparametrazione insita nel sistema di attribuzione del punteggio è cosa diversa dalla prima riparametrazione che serve in quei casi in cui ad alcuni criteri non sia stato assegnato il massimo del punteggio previsto dalla *lex specialis*. Non è detto infatti che la riparametrazione insita nel sistema di attribuzione del punteggio porti a raggiungere il massimo punteggio in ciascun sub criterio e, quindi, nel relativo criterio cui sono riferiti i singoli sub- criteri, di talché la riparametrazione serve ad attribuire il massimo punteggio a quel criterio in relazione al quale si è avuto il punteggio più alto ma non si è ottenuto il massimo dei punti realizzabili. In ogni caso, a maggior chiarimento, si è proceduto a modificare la clausola del Disciplinare precisando che la prima e la seconda riparametrazione sono effettuate prima dell'applicazione della soglia di sbarramento.

### **Calcolo della soglia di anomalia - Riparametrazione**

Alcuni intervenuti osservano che le soglie di anomalia debbano essere calcolate sulla base del punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione, perché solo questo è il vero giudizio sulla reale qualità dell'offerta, essendo, la riparametrazione, un mero artificio per attribuire tutto il *range* del punteggio previsto nel bando.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta, innanzitutto, perché l'Autorità ha già preso posizione con Linea guida n. 2/2016 affermando sul punto che “*ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni*”. Inoltre, tenuto conto del sistema di calcolo dell'anomalia nel caso di criterio dell'OEPV secondo il miglior rapporto qualità- prezzo (superamento del 4/5 del punteggio massimo ottenibile in ciascuna delle due componenti tecnica ed economica), la riparametrazione effettuata prima del calcolo dell'anomalia assicura che quest'ultimo sia effettuato sull'unico punteggio giuridicamente rilevante in base alla *lex specialis* di gara, vale a dire quello scaturente dall'applicazione della formula unitamente alla riparametrazione da ritenersi, se prevista nel bando, parte integrante del sistema di attribuzione del punteggio.

### **Criteri premiali – Beni a filiera corta o a km zero - Valorizzazione**

Alcuni intervenuti osservano che è necessario evidenziare il criterio contenuto nell'art. 95, comma 13 del Codice relativo a beni e prodotti da filiera corta o a km zero per valorizzare le imprese locali, l'indotto locale mediante il coinvolgimento nel subappalto di aziende 'di prossimità' rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, l'utilizzo di manodopera locale oppure per migliorare la disponibilità all'assistenza/manutenzione, per ridurre le interferenze con l'ambiente esterno (gestione del traffico, rumore, polveri) e migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, della tutela dell'ambiente in termini di emissioni e CO2 ecc.

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Trattandosi di un bando tipo di carattere generale, l'opzione seguita è stata quella di evitare riferimenti a criteri che possono avere una loro declinazione a seconda del settore di riferimento. In questa sede il bando richiama genericamente i criteri premiali di cui all'art. 95, comma 13, del Codice che ricomprendono anche i beni e prodotti da filiera corta o a km zero.

### **Prezzi di riferimento – Offerta economica - Punteggio**

Alcuni operatori hanno mosso rilievi relativi all'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo in caso di utilizzo di prezzi di riferimento, segnalando che la procedura di gara del codice degli appalti, dovrebbe prevedere espressamente, per l'elemento relativo al prezzo, un valore pressoché nullo, ovvero utilizzare la formula di cui all' art. 95, comma 7, vale a dire prezzo fisso e concorrenza sulla qualità.

#### *Opzione scelta*

Nel criterio del miglior rapporto qualità- prezzo, l'elemento prezzo non può essere azzerato. L'unica indicazione normativa a riguardo è di contenere il punteggio economico nei limiti del 30 per cento del punteggio totale. L'osservazione fa riferimento ad un criterio diverso, che prevede il prezzo fisso e la competizione solo sulla qualità (art. 95 comma 7 del Codice).

### **19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa**

Sul punto 19, relativo allo svolgimento delle operazioni di gara, i.e. apertura della busta a) e procedimento di verifica della documentazione amministrativa, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Area Blu S.p.A., Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Agenzia regionale Intercent-ER, Legacoop, Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Università di Trieste, Provincia Autonoma di Trento, CONSIP.

#### **Valutazione documentazione amministrativa – Seduta pubblica**

Alcuni operatori hanno osservato che la valutazione della documentazione amministrativa contenuta nella busta A debba essere fatta sempre in seduta pubblica anche nelle procedure telematiche.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. La seduta pubblica è obbligatoria per l'apertura della busta A, B e C ed il controllo della completezza e conformità dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, ma non necessariamente per le valutazioni, siano esse quelle economiche siano esse riferite semplicemente agli aspetti amministrativi.

#### **Seggio di gara – Commissione giudicatrice – Componenti – Incompatibilità – Verifica**

È stato osservato che non è presente la fase di verifica, a porte chiuse, prima della prima seduta pubblica, di eventuali incompatibilità con i concorrenti da parte dei componenti del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice.

##### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. Non si tratta, infatti, di materia oggetto di disciplinare, in quanto i commissari rilasciano apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità alla stazione appaltante all'atto dell'accettazione dell'incarico.

#### **Ufficiale rogante – Sedute della commissione – Presenza – Disciplina**

È stato osservato che il disciplinare non ha specificato nulla sull'obbligo della presenza dell'Ufficiale Rogante (ove presente presso la S.A.) quale verbalizzante, e neppure se possa o meno essere presente durante le sedute riservate, durante le quali la Commissione esamina le offerte tecniche.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Non si tratta infatti di materia da regolare nel Disciplinare, trattandosi di aspetti organizzativi rimessi alla stazione appaltante.

### **20. Commissione giudicatrice**

Sul punto 20, relativo alla commissione giudicatrice, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Medtronic Italia S.p.A., Università di Trieste, CONSIP.

#### **Commissione giudicatrice – Componenti – Esperienza nel settore oggetto dell'appalto**

È stato osservato che il riferimento a “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” restringerebbe troppo il numero di soggetti potenzialmente idoneo a far parte di commissioni giudicatrici, con conseguente possibilità di influenze patologiche.

*Opzione scelta*

L’osservazione non può essere accolta. La disciplina è contenuta nell’art. 77, comma 1, del Codice.

**Commissari – Settore di esperienza – Ulteriori specificità**

È stato richiesto di aggiungere che, all’interno dello specifico settore di esperienza dei commissari, dovrebbero essere prese in considerazione eventuali ulteriori specialità. A titolo esemplificativo, è stato evidenziato l’ambito sanitario: se per specifico settore si intendesse la sola “cardiologia” si potrebbe generare una situazione tale per cui medici cardiologi (ma non specialisti quali gli elettrofisiologi) si troverebbero a giudicare dei prodotti ad altissimo contenuto tecnologico che tuttavia non conoscono. Indicare la “specialità” sarebbe importante per una giusta valutazione tecnica: emodinamisti, cardiologi interventisti, elettrofisiologi, etc... al fine di far giudicare i prodotti a chi realmente li utilizza nell’attività professionale.

*Opzione scelta*

L’osservazione non può essere accolta. Per la selezione delle specialità dei commissari non può non darsi spazio al prudente esercizio della discrezionalità della stazione appaltante. Il Disciplinare ha valenza generale e non può contenere norme specifiche per ogni settore di attività. Maggiori specificazioni saranno contenute nelle linee guida sul funzionamento dell’Albo dei commissari tecnici.

**21. Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

Sul punto 21, relativo all’apertura delle buste b) e c) e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Area Blu S.p.A., Provincia di Avellino, ANGEM, Agenzia regionale Intercent-ER, Legacoop, Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Medtronic Italia S.p.A., Università di Trieste, CONSIP.

**Offerte in pari merito – Sorteggio - Esperimento di miglioramento**

È stato osservato che nel caso di due o più offerte prime in graduatoria è previsto esclusivamente il sorteggio e non anche, preventivamente, il miglioramento assoluto dell’offerta economica ai sensi dell’art. 77, comma 1, del R.D. 23/5/24, n. 827.

*Opzione scelta*

Non accolta in quanto la disposizione richiamata, precipuamente attagliata al criterio del prezzo più basso, non appare consona al caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, visto che la componente tecnica non avrebbe un nuovo rilancio competitivo che, invece, sarebbe limitato esclusivamente alla componente economica.

**Punteggio tecnico – Superamento soglia – Comunicazione esclusione**

È stato chiesto di confermare - rispetto al caso di offerta che non supera la soglia di punteggio tecnico - che il procedimento sia il seguente: 1) lettura/visualizzazione in seduta pubblica dei punteggi attribuiti rendendo così noto il superamento o meno della soglia; 2) apertura delle sole offerte economiche degli ammessi alla fase successiva per superamento della soglia; 3) solo successivamente alla seduta invio, se necessario, di una comunicazione formale relativa alla non ammissione/esclusione al concorrente che con la sua offerta non ha superato la soglia. Diversamente, sarebbe opportuno chiarire meglio il procedimento da seguire.

*Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta, tuttavia il disciplinare ha chiarito il procedimento prevedendo che, non appena siano individuate le offerte che non superano la soglia, la commissione le comunica al RUP per le successive comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. Con tale scansione procedimentale la commissione deve limitarsi ad investire il RUP, anche mediante la trasmissione del verbale, degli adempimenti informativi essendo competenza di quest'ultimo la trasmissione delle comunicazioni. Nel frattempo la commissione potrà proseguire nelle valutazioni.

### **Riparametrazione - Criterio premiante – Discrezionalità della stazione appaltante**

È stato osservato che quando due concorrenti ottengono il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si suggerisce che il parametro premiante sia quello “qualitativo” (questo nell'inconfutabile interesse pubblico); pertanto, il primo in graduatoria dovrebbe essere il concorrente che otterrà un punteggio superiore nella propria “offerta tecnica”.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. La scelta circa il parametro premiante è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

## **22. Verifica di anomalia delle offerte**

Sul punto 22, relativo alla verifica di anomalia delle offerte, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Legacoop, Comune di Trieste, Studio legale Ristuccia Tufarelli.

### **Verifica di anomalia – Ulteriore termine a chiarimento – Poteri del RUP**

È stato osservato che il Disciplinare di gara prevede, nel caso di sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la possibilità che la stazione appaltante richieda, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando all'operatore economico un termine massimo per il riscontro. Tale procedimento sarebbe ritenuto in contrasto con l'art. 97, comma 5, del Codice che non prevede ulteriori chiarimenti con rinnovo del termine perentorio per l'esclusione.

#### *Opzione scelta*

Il rilievo non può essere accolto. È vero che il Codice non prevede che la stazione appaltante assegni un termine per ulteriori chiarimenti nel caso in cui le spiegazioni fornite dall'offerente non siano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, tuttavia tale potere è da ritenersi implicito nell'ambito dei più generali poteri istruttori demandati al RUP. Appare inoltre in linea con il principio di massima partecipazione degli operatori alla procedura di gara, al fine di evitare esclusioni basate su elementi formalistici.

### **Verifica di anomalia - Procedimento – Disciplinare**

È stato proposto di riformulare il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, ritenendolo un procedimento particolarmente aggravato ed è stato richiesto, a questo scopo, di rinviare alla disposizione di cui all'articolo 97, commi 1 e 4 e ss., del Codice.

#### *Opzione scelta*

La proposta non può essere accolta. Si è ritenuto utile proceduralizzare l'attività dell'Amministrazione. L'indicazione contenuta nella clausola costituisce un ausilio sulle modalità con cui la stazione appaltante può procedere nel caso in cui più offerte risultino anomale.

### **23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

Sul punto 23, relativo all'aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del contratto, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Emanuele Giustiniani, Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Legacoop, Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Azienda Sanitaria Unica Regione Marche, Università di Trieste, ANAS S.p.A., CONSIP, Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Medtronic Italia S.p.A., Università di Trieste, CONSIP, Itaca.

#### **Mancato possesso dei requisiti – Atto conseguente - Esclusione – Revoca**

È stato chiesto di chiarire che l'atto da porre in essere, qualora non si posseggano i requisiti morali e tecnici/economici, sia l'esclusione e non la revoca dell'aggiudicazione. Il fatto che non si debba parlare di revoca dell'aggiudicazione sarebbe desumibile anche da quanto previsto dall'art 85, comma 5, secondo cui i suddetti controlli debbono essere effettuati "prima dell'aggiudicazione....".

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta per le seguenti motivazioni. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, la stazione appaltante chiede i documenti complementari prima dell'aggiudicazione ma non deve attendere l'esito dei medesimi per procedere alla stessa. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, infatti, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Ne consegue che l'esito di questi ultimi agisce sull'aggiudicazione già disposta, costituendone condizione di efficacia. Ciò comporta di procedere all'esclusione del concorrente dalla graduatoria e conseguente annullamento (*rectius* dichiarazione di decadenza, cfr. art. 75 del d.p.r. n. 445/2000) dell'aggiudicazione, qualora l'aggiudicatario risulti privo dei requisiti autodichiarati in gara.

#### **Verifiche sull'aggiudicatario – Assenza motivi di esclusione - Verifica della documentazione**

È stato osservato che se si ritenessero applicabili le disposizioni dell'art. 29, comma 1, del Codice alle verifiche antecedenti alla stipulazione e non solo alle verifiche *in itinere*, si dovrebbe affermare che "l'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione" sia la notifica della positiva verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario che, stabilendo l'efficacia dell'aggiudicazione, individua anche il termine iniziale di decorrenza dei 35 giorni dello *stand still*.

##### *Opzione scelta*

Non accolta. L'art 29 non descrive l'acquisizione dei documenti "complementari" di cui all'art. 86 - descritta dal solo art. 85, comma 5 - ma si riferisce alla mera verifica documentale e formale delle autodichiarazioni rese. Inoltre i 35 di giorni di *stand still* sono previsti perché non si stipuli prima del decorso di trenta giorni previsto dal c.p.a. per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione. trenta giorni che decorrono dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e non dalla sua intervenuta efficacia.

#### **Aggiudicazione – Verifica delle condizioni di esecuzione**

È stato osservato che la commissione di gara prima dell'aggiudicazione definitiva deve sempre verificare la reale sussistenza di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati dall'impresa prima in graduatoria, sia se riferiti all'accesso alla gara che all'esecuzione del contratto, ad es. il requisito di disponibilità sia del centro di cottura principale che di quello di emergenza deve essere condizione per l'aggiudicazione definitiva e quindi non può essere procrastinato a seguito della chiusura del procedimento di gara perché vi sarebbe una violazione del principio della *par condicio* tra imprese.

##### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. Il Codice non prevede che la verifica sull'effettiva esistenza delle condizioni di esecuzione sia presupposto per l'aggiudicazione o condizione di efficacia della stessa diversamente da quanto dispone per i requisiti generali e speciali. Peraltro, alcune condizioni relative all'esecuzione del contratto potrebbero non essere verificabili prima dell'aggiudicazione in quanto il concorrente le attua solo ad aggiudicazione intervenuta.

#### **24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione**

Sul punto 24, relativo alla clausola sociale e alle altre condizioni particolari di esecuzione, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Area Blu S.p.A., Provincia di Avellino, ANGEM, Associazione Europea del Partenariato Pubblico-Privato, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Legacoop, Fastweb spa, Federlavoro, Markas S.r.l., ANAS S.p.A., Studio legale Ristuccia Tufarelli, CONSIP.

##### **Clausola sociale – Previsione limite massimo assunzione**

Si suggerisce di riformulare la clausola considerando che i dipendenti dell'appaltatore uscente potrebbero non avvalersene. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere anche un limite massimo di assunzioni, nonché una specificazione del tipo di assunzione prevista per tali lavoratori (a tempo determinato/indeterminato)

##### *Opzione scelta*

Non accolta in quanto si tratta di vincoli che non possono essere inseriti in un Disciplinare di natura generale.

##### **Clausola sociale – Rinvio ai CCNL**

È stato suggerito di riformulare la clausola come segue: “Il concorrente, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, compatibilmente con i principi nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, in caso di aggiudicazione, si impegna ad osservare le norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera e, conseguentemente, ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015”

##### *Opzione scelta*

L'obbligo di tutelare i livelli occupazionali prescinde dalle previsioni dei singoli CCNL, vale a dire che quand'anche questi non lo prevedano la stazione appaltante deve farsi garante, mediante una clausola sociale *ad hoc* dell'eventuale riassorbimento, seppure parziale, del personale dipendente dell'operatore uscente.

##### **Clausola sociale – Settore dei *call center***

È stato segnalato che vi è una espressa previsione di clausola sociale nell'art. 1, comma 10, l. 11/2016 relativa al settore dei *call center*. La sua attuazione ha una specifica procedimentalizzazione stabilita, ai sensi della suddetta norma, mediante accordo sindacale (ad oggi quello firmato in data 30.05.2016).

Occorre quindi che i disciplinari per gare di servizi di *call center* facciano rinvio alla norma ed all'accordo attuativo e la tempistica di sottoscrizione del contratto sia coordinata con il procedimento da svolgere in sede sindacale.

##### *Opzione scelta*

Non accolta. Si tratta di una specificazione di tale dettaglio settoriale non compatibile con la generalità del Bando tipo in corso di adozione. Si evidenzia, ad ogni buon conto, che è stata contemplata nel Disciplinare una clausola facoltativa, che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

nell'eventualità che siano cambiate le condizioni dell'appalto rispetto a quelle previste nel contratto con il fornitore uscente.

## **25. Definizione delle controversie**

Sul punto 25, relativo a Definizione delle controversie, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Paolo Fontana Provincia Autonoma di Trento, Itaca.

### **Diritto di accesso – Proposta di disciplina**

È stato suggerito di disciplinare nel paragrafo 25 anche le modalità di esercizio del diritto di accesso.

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Non è necessario reiterare previsioni normative con un alto livello di dettaglio in ordine alla procedimentalizzazione degli adempimenti necessari per l'accesso.

### **Clausola compromissoria – Oggetto di contratto - Disciplinare di gara – Necessaria previsione**

È stato proposto di eliminare l'art. 25 del Disciplinare, in quanto tale materia sembrerebbe essere più di natura contrattuale, pertanto più che nel disciplinare andrebbe inserita nello schema contratto.

#### *Opzione scelta*

L'osservazione non può essere accolta. La previsione di un articolo dedicato al contenzioso seppur riferito ad una fase contrattuale, costituisce un'utile sede nella quale contemplare altresì la clausola compromissoria che deve essere inserita obbligatoriamente nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 209 del Codice.

## **26. Trattamento dei dati personali**

Sul punto 26, relativo al Trattamento dei dati personali, hanno prodotto specifiche osservazioni i seguenti soggetti: Consip.

### **Privacy – Regolamento comunitario**

È stato chiesto se, a fronte della prossima entrata in vigore (maggio 2018) del Regolamento UE/2016/679 in materia di privacy, non debba essere richiamata in prospettiva la relativa disciplina.

#### *Opzione scelta*

Non accolta. Si ritiene opportuno provvedere all'aggiornamento del Disciplinare in esito all'entrata in vigore della citata normativa. Comunque l'eventuale entrata in vigore della norma non immediatamente seguita dall'aggiornamento, è prevista tra le legittime motivazioni di deroga alle disposizioni del Disciplinare.